SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 42

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 giugno 1995)

INDICE

BACCARINI: sui lavori di prolungamento del molo del porto canale di Cesenatico (4-01517) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 1897

BARRA, SELLITTI: sui lavoratori della Sofin spa (4-02544) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 1898

BERGONZI ed altri: sulle richieste di istruzione degli adulti (4-03006) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1899

BERSELLI: sulla situazione relativa al personale di cancelleria della sezione delle controversie del lavoro presso la pretura di Bologna (4-03925) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1901

BERTONI: sulla trasmissione per competenza del procedimento penale riguardante la massoneria deviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi a quella di Roma (4-01959) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1902

BEVILACQUA: sui lavori di realizzazione del Piano telematico Calabria affidati al Consorzio Telcal (4-02712) (risp. SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 1904

sulla disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (4-04600) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1906

BINAGHI: sulla gestione dell'attività di cardiologia nel territorio della USL n. 3 della Lombardia (4-01453) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1907

BORGIA: sulla necessità di assicurare una pronta consegna della nuova caserma dei carabinieri di Maglie (Lecce) (4-02392) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1910

BUCCIERO: sul problema dell'ordine pubblico nella città di Bari (4-02084) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno*) 1911

CAMPO ed altri: sulle iniziative delle organizzazioni non governative italiane a favore dei «bambini di strada» del Brasile (4-03301) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1912

CARELLA: sul rispetto dell'articolo 11 della legge 2 marzo 1949, n. 144, concernente la categoria dei geometri (4-03734) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1913

CARINI: sulla sistemazione dei tratti Abbiategrasso-Robecco sul Naviglio della strada statale n. 526 e Milano San Siro-Bareggio

della strada statale n. 11 (4-02120) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 1915

CAVITELLI ed altri: sulla distribuzione di un volumetto sulla *Costituzione* fra gli studenti delle scuole di Reggio Emilia (4-03448) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1915

CORVINO: sulla liquidazione dell'indennità al signor Mariano De Angelis (4-02589) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1917

DI BELLA: sul concorso per professore universitario di prima fascia n. 297 «catalisi» (4-03610) (risp. SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 1919

FORCIERI: sul piano di ristrutturazione del servizio di recapito della filiale di La Spezia dell'Ente poste italiane (4-03369) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1920

GEI ed altri: sull'utilizzo, da parte dei ristoranti del comune di Gussago (Brescia), di passeri importati dalla Cina (4-01837) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1921

GIOVANELLI: sull'evento di piena del fiume Secchia verificatosi in data 12 giugno 1994 (4-01961) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1923

LORETO: sull'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-02623) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1924

sull'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-02881) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1925

LUBRANO di RICCO ed altri: sul decesso del sedicenne Mirko Catalano, avvenuto a Palermo il 2 settembre 1994 (4-03590) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno*) 1928

MANCUSO: sul mancato riconoscimento dei diritti che tutelano le lavoratrici madri alla signora Anna Maria Gulisano Teri, collaboratore di cancelleria presso la pretura circondariale di Catania (4-00891) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1929

sul rapporto-denuncia relativo all'inchiesta sul sabotaggio di Argo 16 inviato dal giudice Mastelloni alla procura di Venezia (4-02185) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1932

MANIERI: sullo stato del reclutamento dei docenti universitari (4-03065) (risp. SALVINI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) *Pag.* 1932

MARTELLI: sulle nomine regionali della Commissione unica del farmaco (4-04162) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1933

MARTELLI ed altri: sulle nomine regionali della Commissione unica del farmaco (4-03602) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1934

MULAS: sulla carenza di riserve idriche nel bacino del Liscia, in Galluria (4-03805) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 1936

MULAS ed altri: sulla USL n. 4 di Olbia (Sassari) (4-02173) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1938

NAPOLI: sull'applicazione dell'articolo 33 della legge-quadro sull'*handicap* n. 104 del 5 febbraio 1992, in materia di mobilità del personale docente (4-01993) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1942

PAINI: sulla situazione dell'istituto penitenziario di Tirano (Sondrio) (4-00639) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1944

PAPPALARDO: sulla proposta di soppressione dell'autonomia del liceo scientifico di Cassano Murge (Bari) (4-03817) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1945

PEDRIZZI, SIGNORELLI: sul rilevamento automatico delle presenze del personale medico e paramedico afferente alle cliniche dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata, ubicate presso l'ospedale Sant'Eugenio (4-00927) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1946

PIERONI: sull'inefficienza dei servizi postali (4-03259) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1948

RECCIA: sulla necessità di adottare iniziative per evitare episodi luttuosi lungo il tratto di mare prospiciente il comune di Mondragone (Caserta) (4-01278) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1949

ROMOLI: sulla costituzione di un polo tecnico professionale nel comune di Monfalcone (Gorizia) (4-03779) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1950

sulla permanenza dei contingenti militari ONU sul territorio della Repubblica di Croazia (4-03840) (risp. SCAMMACCA DEL

MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1952

ROVEDA: sui lavori lungo la strada statale n. 42 tangenziale sud di Bergamo (4-00920) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1954

SALVATO ed altri: sulla causa di separazione tra Dino De Megni e Paola Rossetti, decisa con sentenza del tribunale di Perugia (4-03254) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1955

SCAGLIONE: sulla richiesta di sindacato sull'operato delle emittenti radiotelevisive, pubbliche e private, per quanto attiene al contenuto delle trasmissioni (4-03708) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1956

SCALONE: sulla pubblicazione da parte dell'IPALMO di un *dossier* sull'Albania (4-03486) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1957

SIGNORELLI: sulla Commissione unica del farmaco (4-02759) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1965

SILIQUINI: sulla situazione della zona E 27 di Torino (4-01243) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) *Pag.* 1968

STEFANI: sull'aumento medio del 5 per cento dei testi scolastici deciso dalle società editoriali (4-04231) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1972

TERZI: sulla condizione di sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Bergamo (4-00950) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1973

TRIPODI: sulla destinazione di 300 assistenti giudiziari risultati idonei nella graduatoria del concorso nazionale indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1991 (4-03510) (risp. MANCUSO, *ministro di grazia e giustizia*) 1974

VIGEVANI: sull'istituzione presso il liceo scientifico statale «Alessandro Volta» in Castel San Giovanni (Piacenza) di un corso di liceo linguistico (4-04204) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1977

WILDE ed altri: sui Parchi dell'Alto Garda e dell'Adamello (4-03214) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1977

BACCARINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che a seguito dei lavori di prolungamento del molo del porto canale di Cesenatico (e forse di altri interventi più lontani nel tempo, come quello di Porto verde a Rimini), lavori effettuati alcuni anni addietro, l'arenile ricompreso fra lo stesso porto canale e la località Tagliata di Cesenatico è soggetto ad un processo inarrestabile di erosione, un processo di tale dimensione e forza che gli stessi tecnici dell'ufficio civile marittimo di Ravenna sono concordi nel prevedere che nello spazio di pochi anni (tre-quattro anni), in assenza di un rapido e risolutivo intervento, l'attuale spiaggia verrebbe quasi completamente eliminata;

che l'area è pressochè interamente occupata da colonie e case di vacanze di proprietà pubblica o di pertinenza di associazioni del volontariato e di parrocchie del Trentino-Alto Adige, della Lombardia e di altre province dell'alta Italia, che proprio per la difesa della loro attività e della omogenea caratterizzazione della «zona ponente» di Cesenatico si sono costituite, fin dal 1977, in libera associazione (associazione case di vacanze in Cesenatico), intervenendo, poi, ripetutamente e d'intesa con le autorità comunali, presso il Genio civile marittimo di Ravenna per sollecitare quegli interventi che valgano appunto ad interrompere il processo di erosione in atto;

che le case di vacanza della zona ponente di Cesenatico ospitano annualmente oltre 12.000 ragazzi, anziani e portatori di *handicap*,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di intervenire in tempi brevi con provvedimenti finanziari e tecnici, inserendo tali lavori almeno fra le priorità del prossimo programma triennale.

(4-01517)

(27 settembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica che i lavori relativi alla costruzione delle barriere soffolte nella zona di ponente dell'abitato di Cesenatico, dell'importo complessivo di 7 miliardi, potranno essere inseriti nel programma triennale 1995-97 della Direzione generale opere marittime di questa amministrazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e previa concertazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Si fa presente, comunque, che nel programma 1994-96, a suo tempo approvato, sono stati previsti lavori nella zona di Valverde Villamarina del comune di Cesenatico per un importo globale di lire 6.100.000.000.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

BARRA, SELLITTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso che i lavoratori della Sofin spa, ex finanziaria IRI, istituita a Napoli nel 1987, con 40 addetti e capitale sociale di 360 miliardi ed una potenziale liquidità di 200 miliardi, con la finalità di promuovere e realizzare, soprattutto nel Mezzogiorno, progetti ed interventi organici nei settori dell'ambiente, del turismo, dell'agroindustria e dei servizi reali, sono stati posti, dal marzo 1994, in cassa integrazione guadagni;

considerato:

che nel 1991 l'IRI cedeva tutto il pacchetto azionario all'ILVA spa dando assicurazione scritta ai rappresentanti dei lavoratori per la salvaguardia dei posti di lavoro e che dopo qualche mese si apprendeva di un ricorso della società alla Cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la Sofin spa da questo passaggio di proprietà, nonostante l'ambizioso programma, ha ottenuto nient'altro che un portafoglio azionario privo di contenuti operativi e con una forte esposizione debitoria;

che alla fine del 1993 la Sofin veniva messa in un vuoto contenitore ripescato tra le innumerevoli partecipazioni dell'ILVA, con un capitale di poche decine di milioni, rappresentato dalla Cominox che veniva ceduta all'IRI;

che la Cominox veniva dotata di una propria struttura, assumeva personale a Roma ignorando completamente risorse e professionalità esistenti presso la Sofin e cambiava nome divenendo Sofinpar;

tenuto conto che questa operazione ha sottratto definitivamente 200 miliardi stanziati per costruire opere nel Mezzogiorno alla loro originaria destinazione e ha posto fine alla presenza della Sofin a Napoli,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda adottare per tutelare i diritti dei lavoratori della Sofin, impedire una così rilevante perdita di posti di lavoro e salvaguardare lo sviluppo di un'area in cui i problemi dell'occupazione sono drammatici.

(4-02544)

(12 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'IRI risulta che il piano di ristrutturazione dell'ILVA elaborato nell'aprile 1993 prevedeva, nelle more di attuazione del processo di scissione (a favore di ILP e AST) e di messa in liquidazione dell'ILVA «residua», l'acquisizione immediata da parte IRI di alcune partecipazioni non strategiche.

Coerentemente con tale piano, nel maggio 1993, la Sofin - che aveva interessenze in società legate all'attività siderurgica ed in società operanti in settori diversi - fu trasferita, unitamente ad altre partecipazioni, dall'ILVA alla Sofinpar (ex Cominox) società controllata interamente dall'IRI. A quest'ultima fu assegnato il compito di curare la conveniente dismissione delle attività ad essa trasferite.

Nel novembre 1993, la Sofinpar elaborò un progetto di riorganizzazione, approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRI del 25 novembre 1993, volto alla semplificazione dei livelli societari ed al conseguimento di maggiori livelli di efficienza-efficacia. Tale progetto preve-

deva, tra l'altro, l'incorporazione nella Sofinpar della *sub-holding* Sofin e nella capogruppo immobiliare IGP delle sue controllate (ILVA Csa, Servis, Immobiliare Quattro Maggio).

L'operazione di fusione per incorporazione della Sofin in Sofinpar è stata portata a termine.

La situazione degli organici ex Sofin su Napoli evidenzia una forza a libro matricola di 30 unità impiegatizie, di cui 6 risultano in distacco presso la controllata Steelworks Sud srl, in relazione all'operazione di smontaggio degli impianti dello stabilimento di Bagnoli, 2 sono in possesso dei requisiti per il prepensionamento *ex* legge n. 451 del 1994, per 3 unità è prevista la continuità di impiego in un presidio amministrativo («ufficio periferico») delle attività Sofinpar a Napoli.

Per il residuo personale in esubero (attualmente 19 unità), che verrà posto in cassa integrazione straordinaria per «crisi aziendale», verranno perseguite tutte le opportunità di ricollocazione che si dovessero presentare e che risultassero compatibili con le professionalità esistenti.

Tutta la problematica occupazionale è oggetto di specifici incontri con le organizzazioni sindacali locali nell'ambito delle procedure di legge volte al riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(1° giugno 1995)

BERGONZI, CAPONI, DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che da tre anni un notevole numero di lavoratori del settore sanitario è interessato a conseguire il diploma di maturità di scuola secondaria superiore;

che le organizzazioni sindacali confederali della scuola per raccogliere questa domanda sociale e culturale hanno tentato di contrattare con la Direzione generale per l'istruzione professionale l'apertura di corsi serali di carattere sperimentale sia per gli orari di funzionamento e sia per il *curriculum* degli studi; tale tentativo non ha trovato esito positivo;

che la quasi totalità dei lavoratori interessati si è rivolta a scuole ed enti privati per poi presentarsi agli esami di maturità in qualità di privatisti;

che in particolare in Lombardia, dopo la chiusura dei corsi per assistente alle comunità infantili presso l'IPSIA «Tassara» di Breno (Brescia), i candidati privatisti per conseguire il diploma di maturità sono costretti a rivolgersi tutti all'istituto professionale «Mazzolari» di Mantova;

che la direzione di tale istituto ha messo in atto i seguenti comportamenti:

1) richiesta ai candidati di un contributo di lire 250.000;

2) richiesta ai privatisti dell'esibizione di certificati che la legge n. 15 del 4 gennaio 1968 ha stabilito essere oggetto di autocertificazione e desumibile dalla domanda stessa; i privatisti che spediscono le domande senza la certificazione richiesta dall'istituto vedono respinte le domande stesse,

si chiede di sapere quali interventi urgenti si intenda assumere perchè si modifichi il comportamento dell'istituto «Mazzolari», per far sì che la scuola pubblica possa concretamente (anche nel caso specifico) rispondere alle richieste di istruzione degli adulti, anche attraverso immediate iniziative di sperimentazione, e per impedire che i problemi dell'istruzione degli adulti e della flessibilità del sistema scolastico rimangano dotte tematiche dei convegni con tutto vantaggio del settore privato, ciò in contrasto con il dettato costituzionale.

(4-03006)

(31 gennaio 1995)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il Ministero è particolarmente attento alla domanda sociale e culturale proveniente da quei lavoratori i quali intendano, attraverso la scuola pubblica, affinare la propria preparazione professionale o conseguire specifici titoli di studio.

Infatti, proprio in considerazione delle necessità della particolare categoria costituita dagli studenti lavoratori, le istruzioni ultimamente emanate con la circolare ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995 hanno, tra l'altro, previsto che le domande di iscrizione ai corsi serali, presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, nonchè ai corsi finalizzati all'attuazione di progetti di sperimentazione per favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, potranno essere accolte fino al 15 luglio di ogni anno, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei competenti provveditori agli studi di valutare, in relazione alle effettive possibilità di accoglimento, quelle richieste che dovessero comportare un aumento delle classi nell'organico di fatto.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, si deve far presente che nessun rilievo può essere mosso, alla luce degli elementi informativi acquisiti, al comportamento tenuto dai responsabili dell'istituto professionale per i servizi sociali «Mazzolari» di Mantova nel disciplinare l'ammissione di candidati privatisti ai prossimi esami di maturità.

Si chiarisce al riguardo che la facoltà di richiedere agli alunni un modesto contributo per la copertura delle spese di esercitazione nei laboratori, a suo tempo prevista dall'articolo 53 del regio decreto-legge n. 749 del 1924, convertito dalla legge n. 473 del 1925, continua ad essere riconosciuta ai consigli di istituto delle istituzioni dotate di personalità giuridiche, come si desume anche dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 che, all'ultimo comma, contempla la possibilità, da parte di coloro che erogano contributi alle istituzioni in parola, di ottenere dalle stesse copia dei bilanci preventivi e consuntivi.

Nel caso specifico, la richiesta del pagamento del contributo di laboratorio anche da parte dei candidati privatisti è stata deliberata dal

competente consiglio di istituto allo scopo di adeguarne l'importo da lire 200.000 (previste per lo scorso anno) a lire 250.000, somma questa corrispondente ai contributi versati dagli allievi interni, considerato che anche gli alunni esterni utilizzano direttamente i laboratori per le prove pratiche di esame.

In merito poi all'osservazione formulata al secondo punto dell'interrogazione, risulta che l'istituto «Mazzolari», con avviso del 20 gennaio 1995, ha portato a conoscenza degli interessati la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva, a norma dell'articolo 15 della legge n. 15 del 1968, in luogo dei certificati per i quali tale dichiarazione è ammessa dalla stessa legge.

Inoltre, il preside del medesimo istituto ha precisato, con apposita dichiarazione scritta, che non si sono verificati casi di domande respinte per la mancata presentazione nei termini previsti.

Non pare, pertanto, che nel caso segnalato si rendano necessari interventi da parte di questo Ministero il quale, come sopra premesso, non manca di incrementare, anche presso gli istituti professionali, le iniziative di formazione rivolte agli alunni, ovviamente nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie a tal fine disponibili.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(8 giugno 1995)

BERSELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la situazione relativa al personale di cancelleria della sezione delle controversie del lavoro presso la pretura di Bologna è quanto mai precaria;

che oltre al fatto che manca nella sezione un funzionario che la diriga stabilmente, avendo il dottor Lombardo funzioni interinali per la direzione e la segreteria della pretura e dovendo altresì sovrintendere l'ufficio esecuzioni civili, da settembre ad oggi è assente per grave malattia (che ne rende improbabile il ritorno alle mansioni) il signor Nello Manieri;

che dal gennaio scorso è assente per malattia, che verosimilmente si protrarrà per alcuni mesi, l'assistente giudiziaria signora Anna Zaccherini;

che da ultimo, con provvedimento del 18 marzo 1995, la collaboratrice Marzia Motta, la più anziana tra le dipendenti della sezione e che ne svolge di fatto le mansioni direttive, è stata applicata per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 20 marzo a Vergato per la immissione in possesso dei collaboratori del giudice di pace da istituire in tale comune,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Governo in merito a quanto sopra e quali iniziative si intenda adottare al riguardo al fine di assicurare un regolare funzionamento della cancelleria della sezione lavoro presso la pretura di Bologna.

(4-03925)

(30 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il ruolo del personale amministrativo presso la pretura circondariale di Bologna è costituito da complessive 116 unità. Attualmente ne sono presenti 82, di cui una in entrata e tre in uscita.

I vuoti di organico relativi ai profili di primo dirigente, funzionario di cancelleria, operatore amministrativo e stenodattilografo, saranno al più presto colmati con l'assegnazione dei vincitori dei concorsi già banditi ed in via d'espletamento.

Si deve inoltre aggiungere che, in attesa dell'esaurimento dei citati concorsi, i posti vacanti di quarta e quinta qualifica funzionale potranno essere temporaneamente coperti dal capo dell'ufficio con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 458 del 1993, e secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria con circolari del 29 settembre e del 5 ottobre 1993.

Si precisa, comunque, che, alle esigenze più immediate si potrà sopperire - ove possibile - con opportune applicazioni disposte dal presidente della corte di appello di Bologna.

In ogni caso, un'ulteriore approfondita valutazione in merito al potenziamento degli organici presso la pretura circondariale di Bologna sarà effettuata in occasione della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro in via di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

BERTONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel giugno 1994 gli atti del procedimento riguardante la massoneria deviata sono stati trasmessi per competenza dalla procura della Repubblica di Palmi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

che, mentre ancora non si conoscono le ragioni che hanno determinato tale improvviso spostamento di competenza, nessuna notizia si è più avuta circa la sorte effettiva delle indagini;

che i fatti oggetto delle indagini appaiono particolarmente gravi, essendo nota la pericolosità della massoneria deviata, definita davanti alla Commissione parlamentare antimafia dal procuratore Cordova - evidentemente sulla base delle risultanze fino ad allora acquisite - come il tessuto connettivo del potere, e tanto più gravi nell'attuale contesto, in cui si tenta da più parti di delegittimare le indagini già svolte a Palmi e di legalizzare il fenomeno dei poteri occulti e in cui il piano di rinascita democratica della disciolta loggia P2 sta avendo pressochè integrale attuazione, mentre non sono noti i legami con la massoneria dei nuovi ap-

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto segue:

quale sia il numero dei magistrati e dei funzionari applicati alla trattazione del procedimento;

se i magistrati ricevano il necessario aiuto dagli organi di polizia giudiziaria;

se siano state apprestate dal Ministro in indirizzo le strutture personali e materiali indispensabili per consentire lo studio di un procedimento che si compone di centinaia di migliaia di pagine;

quale sia lo stato del procedimento e quali le imputazioni eventualmente formulate;

se il Ministro ritenga che le indagini possano essere condotte, nella situazione in cui è costretta ad operare la procura di Roma, con modalità adeguate alla loro complessità e senza che sia sottovalutata l'eccezionale rilevanza che hanno i fatti a suo tempo accertati dalla procura di Palmi;

quali iniziative intenda prendere, nell'ambito delle sue competenze, per facilitare lo svolgimento delle indagini e per impedire che il procedimento non si esaurisca in una pratica burocratica destinata all'oblio.

(4-01959)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. - Il procedimento penale cui fa riferimento l'onorevole interrogante, avente ad oggetto l'ipotesi di reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 17 del 1982 ed altre ad essa collegate, è stato trasmesso per competenza - ai sensi dell'articolo 54 del codice di procedura penale - dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma con missiva pervenuta il 9 giugno 1994. Tale procedimento è stato iscritto il 23 giugno 1994 nel registro generale delle notizie di reato della procura di Roma.

Come comunicato dal procuratore della Repubblica, dottor Michele Coiro, assegnati alla trattazione del succitato procedimento sono i sostituti dottoressa Lina Cusano, magistrato d'appello dotato di elevata professionalità e di lunga esperienza, essendo in servizio presso la procura della Repubblica di Roma sin dal 1981, ed il dottor A. Nello Rossi, anch'egli magistrato d'appello, proveniente da esperienze professionali particolarmente qualificate, che ha prestato in precedenza servizio presso la Corte costituzionale, maturando competenze utili per la istruzione di un procedimento di tal natura.

Entrambi sono attualmente esonerati dal lavoro corrente.

Unitamente a costoro è delegato alla trattazione del procedimento il dottor Gregorio Capasso, sostituto procuratore presso il tribunale di Latina.

Quest'ultimo risulta applicato per due giorni alla settimana e rappresenta un elemento di continuità con le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Palmi, avendo fatto parte, a suo tempo, del gruppo di magistrati incaricati a seguire l'inchiesta promossa da quell'ufficio.

Primaria esigenza dei magistrati delegati è stata rappresentata dalla lettura e dall'esame di tutta la documentazione già acquisita dalla procura di Palmi, presupposto logico indispensabile per potersi orientare nella massa dei dati e delle informazioni in atti e comprendere l'effettivo stato delle indagini.

Tale esame, considerata la vastità di tutto il materiale raccolto, ha richiesto non poco tempo ed un'enorme profusione di energie.

Nessuna richiesta di potenziamento di dotazioni strumentali, specificamente correlate al procedimento di cui sopra, è pervenuta a questo Ministero.

Nulla può riferirsi, infine, circa lo stato dell'istruttoria, tuttora in corso e, quindi, coperta dal segreto d'ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

BEVILACQUA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il 29 dicembre 1986 il CIPE ha deliberato l'iniziativa Piano telematico Calabria avente come obiettivo principale la qualificazione e lo sviluppo delle imprese del comparto informatico calabrese, favorendo nuove opportunità occupazionali per 540 nuovi tecnici da formare e inserire presso le imprese, attraverso la predisposizione di supporti telematici e informatici in 12 specifici comparti;

che il 7 marzo 1990 l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) ha affidato i lavori di realizzazione al Consorzio Telcal, costituito da imprese IRI e dalla regione Calabria, socio di maggioranza nel Consorzio;

che tale affidamento prevedeva che il Consorzio predisponesse le progettazioni delle applicazioni da realizzare per i 12 comparti suindicati e che tali progettazioni dovevano essere approvate dal cessato Dipartimento per il Mezzogiorno e poi attuate dal Telcal;

che il Consorzio ha inviato dette progettazioni (sottoprogetti) al Dipartimento nel periodo 1990-92;

che, di fatto, il Dipartimento ha esaminato e approvato la realizzazione di 6 sottoprogetti, non riuscendo a fare altrettanto con i restanti 6 a causa della sua soppressione avvenuta con decreto legislativo n. 96 del 1993;

che il Consorzio Telcal ha iniziato (e prosegue tuttora) i lavori relativi ai sottoprogetti approvati;

che nel 1992 l'Agensud, esprimendo perplessità sulle modalità seguite dal Consorzio nell'affidamento dei lavori e sulle procedure di acquisizione delle apparecchiature, ha bloccato le erogazioni;

che, come previsto dal decreto legislativo n. 96 del 1993, nel mese di novembre dello stesso anno, il Piano telematico Calabria è stato trasferito al Ministero dell'università;

che successivamente il Ministro dell'università ha chiesto (giugno 1994) e ottenuto (luglio 1994) dal Consiglio di Stato parere sulla «vinco-

latività, validità ed efficacia» della convenzione e sulla correttezza di operato del Telcal;

che nonostante ciò la direzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preposta all'attuazione degli interventi nelle aree depresse, non ha sinora dato alcun seguito al parere del Consiglio di Stato, non avendo ancora proceduto al riconoscimento dei lavori effettuati dal 1990 a oggi,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere per evitare che il Consorzio Telcal proceda lentamente nella realizzazione dei progetti approvati, senza alcuna garanzia sui tempi di approvazione di altri progetti e senza la copertura finanziaria necessaria per consentire il corretto svolgimento dei lavori, ciò provocando, di conseguenza, un blocco di qualsiasi iniziativa imprenditoriale e di incremento dell'occupazione.

(4-02712)

(17 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, anche sulla base di elementi istruttori acquisiti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si rappresenta quanto segue.

Il Piano telematico Calabria è stato trasferito alla competenza di questo Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

All'atto del citato trasferimento solo cinque dei dodici progetti in cui il Piano si articola erano in attuazione: regione, sanità, comuni, CED sviluppo e giustizia prima fase; ciò in quanto a suo tempo approvati dal Dipartimento per il Mezzogiorno ed autorizzati dall'Agenzia per la fase realizzativa; per altri due progetti, giustizia seconda fase e agricoltura, esisteva l'approvazione del Dipartimento per il Mezzogiorno ma non dell'Agenzia che ne autorizzava la fase realizzativa.

I restanti sei progetti, teledidattica, turismo, ricerca, formazione diffusa, centro consortile e rete, sono stati trasferiti senza l'espletamento di alcuna istruttoria da parte del Dipartimento e quindi non hanno potuto avere corso.

Riguardo ai dodici summenzionati progetti si fa presente che al momento del trasferimento esisteva di fatto una loro sospensiva per particolari problematiche di carattere giuridico, tecnico ed economico, problematiche per le quali il Ministro incaricato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno aveva costituito apposito gruppo di lavoro, con la partecipazione del Ministero per il Mezzogiorno, del Dipartimento per il Mezzogiorno, dell'Agenzia, della regione Calabria e del consorzio Telcal. Ciò al fine di operare una ricognizione degli obiettivi di ciascuno dei dodici progetti del piano in relazione all'attuale realtà della regione, alla definizione dei parametri tecnico-economici dei piani operativi non ancora avviati a realizzazione ed alla rideterminazione dei costi dell'intera iniziativa con accertamento di possibili economie.

Attesa la temporanea sospensiva dell'automatica esecutività progettuale, questo Ministero ha dovuto farsi carico di interventi non compiutamente definiti sia in relazione alle precedenti riserve ministeriali, sia

alla luce di quanto richiesto dalla normativa vigente che rimette ad una valutazione attualizzata, in termini socio-economici, gli interventi a suo tempo programmati e convenzionati nell'ambito della legge n. 64 del 1986.

Quanto sopra premesso, si precisa che questo Ministero, acquisito il parere del Consiglio di Stato, in considerazione della potenziale rilevanza delle iniziative, sia di creazione di nuove professionalità e di ricadute occupazionali, ha ravvisato la necessità, tra l'altro evidenziata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, di attuare l'intervento previo adeguamento dell'intero progetto allo sviluppo tecnologico nel frattempo intervenuto nel settore telematico-informatico.

Pertanto ha richiesto al consorzio Telcal la riprogettazione complessiva dell'intero sistema e delle singole aree applicative nonchè la conseguente revisione finanziaria nell'ambito dello stanziamento originariamente previsto.

Contestualmente si è proceduto alla nomina di una commissione di esperti nel settore dell'informatica e della telematica cui sottoporre il progetto e la revisione tecnico-economico-scientifica dell'intervento una volta rielaborati dal consorzio Telcal.

Per il parere che detta commissione dovrà rendere è previsto un termine ristretto (60 giorni) al fine di non pregiudicare l'andamento delle attività in essere.

Da elementi assunti presso il Ministero dell'industria si rappresenta, infine, che gli attuali azionisti di Intersiel (Carical - gruppo Cariplo e Banksiel - gruppo Finsiel) hanno allo studio un'operazione di razionalizzazione tesa ad un duplice obiettivo:

garantire e sviluppare ulteriormente le attività informatiche per le banche;

mantenere un presidio locale in grado di attuare il piano Telcal.

L'operazione passa attraverso la creazione di una società per azioni dove andrebbe collocato il ramo di azienda che opera per Carical, con il compito di assorbire significative quote dell'attività informatica del gruppo Cariplo per tutto il Sud Italia.

La residua parte Intersiel, forte del diretto riferimento a Finsiel, conserverà tutto il potenziale necessario all'attuazione della convenzione per l'informatizzazione della Calabria, all'interno del consorzio Telcal.

L'insieme di queste iniziative mira a presidiare le condizioni produttive esistenti, non incide sugli attuali livelli occupazionali e getta le basi per cogliere eventuali prospettive di crescita.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

(10 giugno 1995)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 è stata dettata la «Disciplina per il conferimento al personale docente

delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica» per il triennio scolastico 1995-1998;

che l'articolo 3 della ordinanza, al comma 3, stabilisce che le domande devono essere presentate per tutti gli ordini di scuola, ogni triennio, dal 30 gennaio al 28 febbraio;

che l'articolo 12, comma 1, stabilisce che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie deve avvenire entro il 20 maggio;

che il termine di scadenza per la presentazione delle domande (*ex* articolo 3) penalizzerebbe di fatto coloro i quali conseguano il titolo di studio idoneo per l'inclusione in data posteriore al termine predetto, non già per colpa, ma per il fatto che la sessione invernale di esami si prolunga, nella maggior parte dei casi, oltre il 28 febbraio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre una proroga dei termini al fine di far accedere a tali graduatorie tutti coloro i quali conseguano il titolo nella sessione invernale.

(4-04600)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che questo Ministero non ha mancato di integrare nel senso richiesto l'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, ai fini di consentire l'inserimento nelle graduatorie per il reclutamento del personale docente non di ruolo anche di quegli aspiranti che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio dopo la data del 28 febbraio.

Infatti, con l'ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995 - diramata con la circolare n. 69 del 2 marzo 1995 - a parziale modifica delle istruzioni in precedenza impartite, il termine di presentazione delle domande, limitatamente al triennio scolastico 1995-1998, è stato prorogato al 31 marzo 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(15 giugno 1995)

BINAGHI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che è stata stipulata una convenzione tra la USL n. 3 di Varese e il servizio di cardiologia del presidio ospedaliero di Gallarate facente parte della USL n. 6 per la gestione dell'attività di cardiologia nel territorio della USL n. 3;

che tale convenzione è stata stipulata senza tener conto che nella suddetta USL n. 3 sono attualmente presenti tre strutture di cardiologia: divisione di cardiologia, servizio autonomo di cardiologia nell'ospedale multizonale di Varese proposto per la trasformazione in azienda ospedaliera e servizio di cardiologia presso il presidio ospedaliero zonale «F. Del Ponte»;

che la suddetta convenzione prevedendo il trasferimento a Varese di cardiologi che normalmente lavorano a Gallarate porta ad una lievitazione dei costi di gestione;

che tale situazione, oltre a problemi di ordine economico, provoca frequentemente disorientamento nei pazienti cardiopatici del territorio della USL n. 3 che gravitando normalmente per ricoveri diagnostici o terapeutici sull'ospedale multizonale di Varese possono avere un indirizzo differente nel prosieguo delle cure senza la necessaria conseguenzialità derivante da un unico gruppo medico di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare e quindi fornire una spiegazione sul significato di questa convenzione stipulata senza aver sondato le reali disponibilità delle strutture site nel territorio della USL n. 3, in quanto tali iniziative possono far sorgere dubbi di interesse politico ed anche di dirottamento di pazienti dalle sedi logiche di assistenza.

(4-01453)

(21 settembre 1994)

RISPOSTA. - Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione della USL n. 3 di Varese, oggi azienda USL n. 1, a stipulare una convenzione con la USL n. 6 di Gallarate per prestazioni sanitarie di consulenza cardiologica questo Ministero ha potuto desumere dalla documentazione in materia pervenuta dalla regione Lombardia.

Per fronteggiare la rilevante domanda di prestazioni cardiologiche nel proprio territorio, la USL n. 3 dispone, oltre alle tre strutture ospedaliere ricordate nell'interrogazione (divisione di cardiologia e servizio autonomo di cardiologia dell'ospedale multizonale di Varese; servizio di cardiologia presso il presidio ospedaliero «F. Del Ponte»), anche di ambulatori specialistici affidati a sanitari convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 1990, e funzionanti da decenni presso il poliambulatorio (ex INAM) di Varese.

Nonostante la pluralità e l'efficienza dei propri servizi specialistici cardiologici, la USL n. 3 non è mai stata in grado di evadere in tempi ragionevolmente brevi il flusso di richieste, com'è comprovato dal permanere di lunghe liste di attesa in ogni struttura, anche perchè l'alta qualificazione e specializzazione nel settore cardiologico raggiunta dall'ospedale multizonale di Varese esercitano, senza dubbio, un notevole e costante richiamo «extra-zonale», aumentando l'afflusso di potenziali utenti.

Si sono nel contempo determinate alcune carenze in seno agli ambulatori specialistici convenzionati: il 1° ottobre 1992 si è dimesso lo specialista cardiologo dottor Certo, titolare di 20 ore settimanali, seguito il 1° giugno 1993 dalla dottoressa Rubini, a sua volta titolare di 22 ore settimanali.

Malgrado le ripetute pubblicazioni di «avvisi» per la copertura dei turni vacanti, non è stato possibile reperire specialisti in cardiologia disponibili per la copertura delle ore indicate.

Infatti, di tali ore disponibili è stato possibile conferirne soltanto 10 al dottor Mirelli, già specialista cardiologo presso la USL n. 2.

Nel frattempo, i tempi di attesa dei pazienti degli ambulatori specialistici cardiologici operanti presso il poliambulatorio di Varese sono saliti a 30 giorni a fine 1992 e a 50 giorni nel secondo semestre 1993.

Per contrastare l'incidenza della grave situazione determinata nel settore dell'assistenza cardiologica dalla persistenza di una massiccia richiesta di intervento la USL n. 3 di Varese si è attivata, con riferimento alla normativa vigente, per sondare le disponibilità operative delle strutture ospedaliere viciniori.

In esito a tali sondaggi, la USL n. 3 ha provveduto a stipulare, avvalendosi dell'istituto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e successive norme confermative, due «convenzioni» con altrettante unità sanitarie lombarde per l'erogazione di prestazioni specialistiche di cardiologia.

Con la prima di tali «convenzioni», stipulata con la USL n. 6 di Gallarate con deliberazione n. 1610 del 22 dicembre 1993, la USL n. 3 di Varese si è garantita la consulenza cardiologica occorrente al proprio poliambulatorio specialistico, facendo ricorso ai sanitari dell'*èquipe* dell'unità operativa di cardiologia della USL n. 6, al di fuori del loro normale orario di servizio settimanale.

Lo stesso amministratore della USL n. 3, frattanto divenuto commissario straordinario, perdurando le difficoltà che avevano determinato l'accordo con la USL n. 6 di Gallarate, con propria deliberazione n. 84 del 1° febbraio 1994, stipulava una seconda «convenzione» per prestazioni di consulenza cardiologica con la USL n. 7 di Tradate.

Anche in tal caso le prestazioni specialistiche necessarie al poliambulatorio di Varese sarebbero state prestate, fuori dall'orario di servizio ordinario, dai sanitari della relativa *èquipe* cardiologica di quel presidio ospedaliero.

I costi orari previsti dalle due convenzioni appaiono solo lievemente superiori al costo orario medio degli specialisti normalmente convenzionati, ma risultano ampiamente compensati e giustificati dal maggior apporto di assistenza specialistica che ne è derivato.

In particolare, il commissario straordinario uscente della USL n. 3 di Varese ha sottolineato a suo tempo la necessità di mantenere tali rapporti convenzionali finchè non risulti possibile far fronte alle esigenze dei cittadini con altri strumenti convenzionali ordinari o con l'assunzione di personale in organico (cosa non programmabile a breve o a medio termine per i noti vincoli legislativi), dato il miglioramento attuale dell'assistenza cardiologica nella struttura poliambulatoriale.

In effetti, gli odierni tempi di attesa per l'evasione delle richieste di assistenza cardiologica sono passati da 50 a 20 giorni.

La stessa USL interessata ha voluto, altresì, precisare che con tali convenzioni non si è inteso affidare in alcun modo ai servizi delle USL n. 6 e n. 7 la gestione dell'attività sanitaria cardiologica nell'ambito del territorio della USL n. 3, bensì assicurare la semplice erogazione di prestazioni specialistiche integrative - precedentemente affidate a specialisti convenzionati - presso il poliambulatorio di Varese, in orari e a condizioni ben definiti e con un miglioramento complessivo della situazione, malgrado l'incremento dei costi.

Peraltro, prima della stipula delle due convenzioni, si era provveduto a verificare di nuovo ai fini di una soluzione «interna», ma senza esito favorevole, le disponibilità assistenziali dei cardiopatici attivate nel [illegible] della USL n. 3 di Varese

Quanto finora diffusamente riferito parrebbe far superare i dubbi espressi nell'interrogazione in merito all'adombrata sussistenza di interessi politici ovvero su un eventuale «dirottamento» dei pazienti cardiopatici dalle consuete sedi di assistenza cardiologica.

Riguardo, poi, al prospettato «disorientamento» di tali pazienti a causa della differenziazione nei comportamenti diagnostico-terapeutici talvolta riscontrabile fra specialisti appartenenti a distinte strutture sanitarie, deve osservarsi che si tratta di un fenomeno inevitabile e, come tale, ancorchè dimostrato, non direttamente imputabile al rapporto convenzionale instaurato.

Il problema potrebbe superarsi, del resto, soltanto con la presa in carico di tutte le attività specialistiche del settore da parte di un unico responsabile, appartenente all'ospedale multizonale, semprechè tale soluzione, sussistendo la precaria situazione organizzativa illustrata, possa realmente permettere di evadere in tempi congrui tutte le richieste e di migliorare le relative prestazioni di assistenza specialistica.

Al momento attuale, peraltro, nessuna manifestazione di dissenso, diretta od indiretta, formale od informale, da parte dei cittadini risulta pervenuta agli uffici della USL n. 3, mentre numerose sono state le espressioni di apprezzamento per i migliori livelli conseguiti nel settore dell'assistenza cardiologica.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(16 giugno 1995)

BORGIA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

quali iniziative il Ministro abbia intenzione di intraprendere per assicurare una pronta consegna della nuova caserma dei carabinieri di Maglie (Lecce), che ormai da più di un anno risulta ultimata da parte della concessionaria ditta Edilpro di Roma;

se sia vero che non sono stati ancora approvati dallo stesso Ministero i progetti finali per i lavori di adeguatamento alle norme di sicurezza dello stesso stabile e, in caso affermativo, che cosa osti alla loro approvazione.

L'urgenza deriva dall'assoluta necessità di assicurare alla compagnia dei carabinieri di Maglie adeguati supporti logistici per lo svolgimento di una meritoria attività di ordine pubblico che si estende su un territorio che interessa numerosi comuni ad alto indice di criminalità.

(4-02392)

(23 novembre 1994)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali di questo Ministero ha qui di seguito rappresentato i motivi per i quali non si è ancora autorizzata la consegna provvisoria della caserma dei carabinieri di

In data 1° dicembre 1994 il provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia-Bari, ha trasmesso, corredata della relazione istruttoria, la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'intervento di Maglie, unitamente agli elaborati relativi alla prevenzione incendi, già sottoposti, in via riservata, al comando dei vigili del fuoco di Lecce.

A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti presso questo Ministero, in sede di esame di decreti ministeriali approvativi di alcune perizie di variante, relative ad interventi compresi nel programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, si è resa necessaria una ulteriore fase istruttoria che ha richiesto la consultazione del provveditorato alle opere pubbliche di Bari e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame e parere la questione sarà sottoposta nella seduta del 20 giugno 1995.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(18 giugno 1995)

BUCCIERO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il problema dell'ordine pubblico nella città di Bari è elemento che suscita viva preoccupazione e che in particolare nel quartiere di Torre a Mare non esiste alcun presidio di forze dell'ordine pur in presenza di una popolazione di circa 5.000 abitanti che nei mesi estivi raggiunge la non trascurabile quota di 20.000;

che tale assenza di controllo sul territorio determina un notevole incremento di atti di vandalismo, scippi, furti, molestie, incidendo profondamente sul grado della qualità della vita,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non sia stata disposta la realizzazione di una stazione di carabinieri o di polizia pur essendovi la possibilità concreta di realizzarla utilizzando immobili in stato di abbandono ovvero predisponendo a tale scopo parte di una struttura di recente costruzione, e precedentemente utilizzata come scuola elementare, sita sulla via per Mola di Bari;

quali iniziative si intenda assumere volte a consentire un efficace e visibile controllo sul territorio dislocando poliziotti, carabinieri e guardie di finanza nelle zone periferiche della città di Bari al fine di creare un punto di riferimento costante anche per i commercianti, le associazioni e gli operatori economici della zona.

(4-02084)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. - Le problematiche segnalate sono alla costante attenzione delle autorità di pubblica sicurezza del capoluogo pugliese, con particolare riguardo all'esigenza di una intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei fenomeni delinquenziali nei quartieri periferici di Bari

A tal fine, il dispositivo presente nel territorio, già rafforzato con la recente attivazione nel quartiere San Paolo del centro polifunzionale della polizia di Stato, è stato ulteriormente affinato con l'istituzione di un nucleo radiomobile ed il potenziamento del nucleo operativo del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri che si avvale dell'impiego di tre stazioni mobili.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(21 giugno 1995)

CAMPO, ROCCHI, DI MAIO, BERTONI, BEDONI, ABRAMONTE, DE NOTARIS, PIERONI, CARCARINO, GALLO, CARELLA, MANCUSO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il Ministero degli affari esteri è da tempo a conoscenza della drammaticità delle condizioni in cui versano milioni di bambini e adolescenti in Brasile, dove infatti almeno sette milioni di minori vivono per strada senza fissa dimora, centinaia dei quali vengono crudelmente assassinati ogni anno, e dove oltre quindici milioni di bambini soffrono di denutrizione, con un conseguente altissimo tasso di mortalità infantile;

che lo stesso Ministero ha più volte assunto in passato l'impegno di contribuire alla soluzione di questi gravissimi problemi;

che diverse organizzazioni non governative (ONG) italiane operano in Brasile per il miglioramento delle condizioni di vita dell'infanzia e contro i gravissimi atti di violenza di cui sono vittime i bambini, con interventi di carattere sociale, formativi e di promozione dei diritti dei minori, realizzati anche con il contributo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS);

che tali interventi rappresentano ormai, dopo il recente taglio ai finanziamenti, parte fondamentale della cooperazione italiana in Brasile su questo tema;

che in particolare l'ONG CISS (Cooperazione internazionale Sud Sud) sta realizzando in Brasile in quest'ambito il programma 1632/CISS/BRA «Meninos da rua: strutturazione di centri di formazione di educatori di strada», in collaborazione con la ONG brasiliana «Movimento nazionale dei bambini di strada»;

che tale programma di cooperazione, dopo aver concluso il primo anno di attività nel mese di ottobre 1993 ed essere stato regolarmente rendicontato in data 27 dicembre 1993, ha dovuto attendere per oltre un anno che la pratica venisse esaminata e ad oggi non ha ancora ottenuto l'erogazione dei contributi previsti per la seconda annualità, pur in presenza di valutazioni favorevoli della stessa DGCS;

che, in conseguenza di tale mancata erogazione, la controparte brasiliana ha dovuto anticipare interamente nel 1994 i fondi necessari per le attività della seconda annualità del programma;

che in mancanza della suddetta erogazione a partire dal 1995 dovranno essere sospese tutte le attività del programma, ossia la formazione nell'intero paese di centinaia di «educatori di strada», figura chiave adottata da una moltitudine di programmi pubblici e privati

di assistenza all'infanzia e all'adolescenza in condizioni di emarginazione,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per rimuovere le cause che impediscono l'erogazione dei contributi previsti per il suddetto rilevante programma di cooperazione.

(4-03301)

(16 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Alla condizione dell'infanzia e dei «bambini di strada» in Brasile si rivolge da tempo l'attenzione di diverse organizzazioni non governative italiane, che realizzano in quel paese programmi a tutela dei diritti dei minori, di educazione e scolarizzazione, di formazione in vista dell'inserimento nel mercato del lavoro.

Il Ministero degli affari esteri, cosciente del valore di tali iniziative, offre a tali programmi il massimo sostegno tecnico e, compatibilmente con l'esiguità dei fondi a disposizione, finanziario.

I ritardi nell'erogazione del contributo previsto per la seconda annualità del programma n. 1632/CISS/BRA non derivano da alcuna volontà di rivedere gli impegni presi in passato, ma unicamente dall'allungamento dei tempi tecnici necessari all'analisi delle rendicontazioni presentate dalle organizzazioni non governative, la cui approvazione da parte del competente ufficio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri costituisce presupposto indispensabile per l'erogazione delle successive *tranche* di contributo.

L'allungamento dei tempi di analisi delle rendicontazioni è dovuto essenzialmente alla necessità di sottoporre tali documenti a puntuali forme di controllo ed alla cronica mancanza di personale sofferta dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: per ovviare a questo ultimo inconveniente, l'amministrazione ha fatto ricorso a tutti i mezzi a propria disposizione per potenziare l'organico e si avvarrà dal mese di giugno della collaborazione di alcuni dipendenti della Ragioneria generale per affrontare l'attuale situazione di emergenza. Ciò dovrebbe consentire di eliminare l'accumulo di rendicontazioni inevase entro tempi ragionevoli.

Per quanto riguarda, in particolare, il programma n. 1632/CISS/BRA, l'esame della rendicontazione si è concluso di recente con esito positivo ed è stato predisposto ed inviato all'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo il 20 aprile 1995 il mandato di spesa per la seconda annualità per l'apposizione del necessario visto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(14 giugno 1995)

CARELLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che alcuni ordini degli ingegneri, in particolare quello della provincia di Foggia, impediscono l'elaborazione di documenti professionali

a firma congiunta con i geometri, adducendo a giustificazione l'articolo 3 del loro codice deontologico;

che l'articolo 11 della legge 2 marzo 1949, n. 144, prevede espressamente che i geometri possono essere chiamati a prestare la loro opera professionale in collegi dei quali facciano parte anche ingegneri o a collaborare con ingegneri,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinchè sia rispettato compiutamente l'articolo 11 della legge 2 marzo 1949, n. 144, ed eliminare così una situazione di grave danno per la categoria dei geometri.

(4-03734)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fa presente che la problematica attiene, in modo più specifico, alla competenza del Ministero di grazia e giustizia ed, in particolare, della Direzione generale affari civili e libere professioni, a cui spetta la sorveglianza sugli ordini professionali.

Tuttavia, entrando nel merito della questione, si evidenzia che l'invocata legge 2 marzo 1949, n. 144, si riferisce solo ed unicamente alla tariffa professionale dei geometri e fornisce per la generalità dei casi, indicazioni sui compensi spettanti a detta categoria.

Tale normativa non può incidere o, comunque, interferire su tali competenze professionali e sugli eventuali rapporti con altre categorie di tecnici, disciplinate da specifiche altre disposizioni.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

CARINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la strada statale n. 526, nel tratto Abbiategrasso-Robecco sul Naviglio, presenta una situazione sicuramente insufficiente per la circolazione del traffico, soprattutto in presenza della strozzatura del centro abitato del comune di Robecco sul Naviglio;

che la strada statale n. 11 presenta analoghe caratteristiche, in particolar modo dalla periferia di Milano San Siro fino al totale attraversamento del comune di Bareggio verso Sedriano,

si chiede di sapere:

in presenza di progetti di sistemazione e ampliamento, quali possano essere i tempi della loro realizzazione;

se per la strada statale n. 526 sia stato del tutto abbandonato il vecchio progetto della Est-Ticino, risalente al 1987, che andrebbe meglio ad inserirsi in una rete stradale e di servizi (Malpensa 2000, raddoppio ferroviario Milano-Mortara, eccetera), in alternativa al progetto attualmente forse più sponsorizzato che, al contrario, prevederebbe la necessità di veder realizzate opere in evidente contrasto con l'ambiente (costruzione di un ponte sul Naviglio, scorrimento in territorio ricadente

completamente nell'area del Parco del Ticino) o la irrazionalità di separare il centro abitato di Robecco sul Naviglio dal collegamento con le proprie tre frazioni di Casterno, Cascinazza e Carpensano.

(4-02120)

(10 novembre 1995)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di quanto comunicato dall'ANAS, si fa presente che, a causa del ridimensionamento della copertura finanziaria per gli interventi sulla viabilità ordinaria, i progetti relativi alle opere lungo le strade statali n. 526 e n. 11, redatti a cura dell'azienda stessa, non hanno potuto avere seguito.

Pertanto, alla realizzazione di dette opere si potrà provvedere nell'ipotesi di una più favorevole soluzione della situazione finanziaria riferita alle risorse che saranno rese disponibili all'azienda.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

CAVITELLI, COPERCINI, MACERATINI, LA LOGGIA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è stato distribuito fra gli studenti delle scuole di Reggio Emilia, nel corso di questo anno solare, una pubblicazione, edita dal comune di Reggio Emilia, intitolata «I valori della Costituzione»;

che il provveditore agli studi di Reggio Emilia, Romano Adelgardi, in una sua prefazione al volumetto ha teorizzato: «Sono convinto che la presente pubblicazione... sarà apprezzata dai docenti e risulterà gradita agli studenti delle scuole reggiane», legittimando e favorendo di fatto la circolazione nelle scuole del libretto di cui si parla;

che il testo introdotto nelle scuole presenta commenti di vari autori in cui si ravvisano gli estremi di prese di posizione politiche che, seppur legittime ovunque, rappresentano, nella scuola, un esempio gravissimo di indottrinamento ideologico che calpesta i princìpi più elementari, universalmente riconosciuti, su cui si basa il funzionamento democratico di un elemento importante nella vita del paese quale è l'istruzione delle future generazioni;

che alcuni brani del volumetto sono del seguente tenore: (a pagina 5) «Così si dichiara favorevole al riconoscimento di una più larga e approfondita autonomia soprattutto delle regioni e contrario alla non dissimulabile tendenza secessionista implicita nella creazione delle macroregioni leghiste»; (a pagina 9) «In altre parole lo sbrego alla Miglio è inammissibile per il metodo, ma è da rifiutare anche per ciò che passa dentro lo sbrego: è inaccettabile se pur passa all'insegna di una nuova costituente, con il paludamento del richiamo alla sovranità popolare»; (a pagina 27) «Nelle proposte della Lega soprattutto di pochissime macroregioni, a parte la non dissimulabile tendenza secessionista, ... Inoltre potrebbero portare - come già ha rilevato Stefano Rodotà - a una di-

scriminazione dei diritti fondamentali dei cittadini, secondo l'area in cui si trovano a vivere...»; (a pagina 29) «...ma assolutamente non può essere giocata sull'onda di avventati presidenzialismi che precipeterebbero il nostro alto livello costituzionale in una regressiva catastrofe»; (a pagina 29) «Fra l'altro, può tornare a proposito una smentita energica di un bugiardo e incomponibile abbinamento - oggi di moda nelle fantasie riformatrici di certe parti politiche e nei discorsi più superficiali dei *media* - cioè l'abbinamento del federalismo-presidenzialismo»; (a pagina 38) «Quello che più mi preoccupa è che non si riesce a comprendere quali siano gli obbiettivi della maggioranza attualmente al governo e se, soprattutto, voglia davvero qualche cosa di chiaro e definitivo. Che ci siano contrasti all'interno della compagine governativa lo possiamo vedere tutti i giorni... . Ma il fenomeno che mi sembra più preoccupante è quello di Alleanza nazionale e di come il suo segretario, per il modo in cui si presenta anche grazie ai mezzi di informazione, stia riuscendo ad allargare il suo seguito. Non conosciamo a fondo i loro obiettivi ma a maggior ragione dobbiamo stare molto attenti»; (in ultima copertina) «Il 15 aprile 1994 ... auspicava la promozione, a tutto i livelli,... di comitati impegnati... per una difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione che vedeva messi in pericolo»;

che nello svolgersi di queste circostanze si intravedono elementi di estrema gravità, sia per quanto riguarda il mancato rispetto dei compiti amministrativi di un provveditore sia per quanto riguarda il mancato rispetto del quadro normativo in vigore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nel suddetto comportamento i Ministri in indirizzo ritengano ravvisabile una violazione di norme amministrative e comunque una violazione del quadro normativo vigente;

in che modo riterranno di intervenire affinchè siano accertate e sanzionate le eventuali responsabilità.

(4-03448)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla questione rappresentata nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che dalle notizie fornite al riguardo dal provveditore agli studi di Reggio Emilia non sembra che sussistano comportamenti per i quali possano ipotizzarsi violazioni di norme nè preoccupazioni di un condizionamento, da parte di studenti e docenti, circa l'iniziativa alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti.

La medesima iniziativa, infatti, è stata proposta dal comune di Reggio Emilia per celebrare il 50° anniversario della Liberazione con l'adesione e il conseguente finanziamento della Cassa di risparmio di Reggio Emilia ed ha riguardato gli studenti delle ultime classi degli istituti e scuole di secondo grado.

La pubblicazione distribuita contiene il testo costituzionale e una documentazione comprendente gli scritti di due componenti l'Assemblea costituente e di un ex presidente della Corte costituzionale, autori questi che hanno acquisito una rilevanza storico-politica e che comunque nei loro scritti espongono considerazioni di carattere personale.

Quanto all'operato del provveditore agli studi, il medesimo, nella sua breve presentazione alla pubblicazione, si è limitato a richiamare l'importanza della Carta costituzionale e dei valori che essa esprime, nè ha mancato di precisare di ritenere utile l'iniziativa perchè fosse aperto un dibattito all'interno delle scuole sull'argomento auspicando anche che altri scritti si aggiungano per mantenere vivo l'interesse sulla materia.

Il Ministero di grazia e giustizia, da parte sua, con nota del 5 maggio 1995 ha comunicato che «i procuratori della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale di Reggio Emilia hanno riferito che presso i loro uffici, allo stato, non risultano iscrizioni riguardanti la materia di cui alla interrogazione in oggetto.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia ha precisato, inoltre, che procederà a specifica iscrizione per le necessarie investigazioni».

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(8 giugno 1995)

CORVINO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in data 24 settembre 1992 il signor Mariano De Angelis, abitante a Casal di Principe (Caserta), alla via Vaticale 307, ricevette una raccomandata dall'avvocato Vittorio D'Amico, con studio in Amorosi (Benevento) alla via Telese 80, legale dell'impresa CIR Costruzioni con sede legale a Roma e sede amministrativa a Rovigo, viale delle Industrie 5;

che si comunicava che con ordinanza del prefetto della provincia di Caserta si procedeva alla espropriazione di suoli in Cancello ed Arnone e Castelvolturno - Drizzagno del Caricchiano, ditte nn. 24, 25, 26, 28, 29 e 30, e che era stata disposta la pubblicazione del piano particellare relativa all'espropriazione dei suoli occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

che l'indennità base, determinata per l'espropriazione di metri quadrati 784, di metri quadrati 1.606, di metri quadrati 150, di metri quadrati 1.106, di metri quadrati 40, di metri quadrati 28, di metri quadrati 582, dei suoli di proprietà del De Angelis, siti in Castelvolturno e riportati in catasto al foglio 12, rispettivamente con le particelle 81, 168, 184, 45, 42, 169 e 166 con le partite 9014 e 17130, ammonta a lire 5.880.000 + 12.045.000 + 1.125.000 + 8.295.000 + 300.000 + 210.000 + 4.365.000;

che da circa due anni sono stati espropriati i terreni in oggetto;

che l'avvocato Vittorio D'Amico sostiene di aver consegnato tutti gli atti necessari presso la divisione esproprio - provveditorato alle opere pubbliche di Napoli e che il mancato pagamento è dovuto alla dottoressa Pagano;

che il De Angelis è un coltivatore diretto e che il settore agricolo versa in una situazione di crisi anche in funzione del periodo autunnale,

che coincide con l'avvio dell'annata agraria, bisognosa di investimenti per la produzione agricola,

si chiede di conoscere le ragioni del ritardo nella conclusione della pratica e nella conseguente liquidazione dell'indennità.

(4-02589)

(12 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base delle notizie trasmesse dal provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania, si fa presente quanto segue.

Con nota del 28 gennaio 1995 relativa ai terreni di proprietà del signor Mariano De Angelis, l'avvocato Vittorio d'Amico, legale dell'impresa CIR, precisava che il signor De Angelis all'atto dell'occupazione, avvenuta a seguito di emissione di decreto prefettizio, ha regolarmente sottoscritto i verbali di stato di consistenza e presa di possesso, laddove si è dichiarato unico ed esclusivo proprietario dei terreni riportati nel catasto del comune di Castelvolturno ai fogli 12 - particelle 81, 168, 184, 45, 42, 169 e 166 indicati nel piano particellare di occupazione con i numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Successivamente all'emissione dell'ordinanza prefettizia di occupazione (erroneamente indicata nell'interrogazione come espropriazione), il citato legale ha provveduto a comunicare al signor De Angelis le indennità determinate ai sensi della legge n. 865 del 1971, concedendogli il termine prescritto per accettarle con le maggiorazioni previste.

Dichiarata la sua accettazione, il signor De Angelis ha sottoscritto apposito atto di concordamento per la complessiva somma di lire 97.331.250, comprensiva delle maggiorazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 865 del 1971.

In seguito, dopo una verifica effettuata presso la conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere, è risultato che il signor De Angelis è proprietario solamente delle particelle contraddistinte dai nn. 45, 42 e 166, mentre le altre sono risultate di proprietà Costagliola.

Per effetto di quanto sopra, in data 23 novembre 1992 il signor De Angelis ha sottoscritto nuovo atto di concordamento per la minore somma di lire 39.150.000, sempre comprensiva delle maggiorazioni di legge e dell'indennità di occupazione.

Al fine di accelerare la definizione della procedura espropriativa il predetto avvocato ha chiesto al signor De Angelis di presentare la documentazione necessaria per poter ottenere la prescritta autorizzazione dal competente tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il signor De Angelis ha provveduto ad inviargli il certificato ipotecario, quello prefettizio di non prodotta opposizione ed il titolo di proprietà, mentre non ha mai esibito il certificato storico catastale, nè quello dell'ufficio delle imposte dirette relativo all'imposta straordinaria progressiva del 1947, assolutamente necessario per ottenere l'autorizzazione giudiziaria.

Pertanto, l'avvocato D'Amico nel precisare che i terreni del signor De Angelis non sono stati espropriati da due anni, bensì semplicemente occupati in virtù dell'emesso decreto prefettizio, ha trasmesso al provve-

ditorato alle opere pubbliche di Napoli solamente la documentazione relativa all'occupazione ed al successivo concordamento delle indennità, mentre non ha potuto trasmettere l'autorizzazione al pagamento diretto in quanto mai rilasciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Da ciò deriva che, in assenza del provvedimento autorizzativo giudiziario, non è possibile provvedere al pagamento delle indennità concordate.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

DI BELLA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che, a seguito della sentenza, emessa dal TAR del Lazio in data 21 settembre 1994, n. 1771, di annullamento per manifeste irregolarità negli atti del concorso a professore universitario di ruolo di prima fascia, gruppo discipline n. 297, prima disciplina 05439 catalisi, bandito con decreti ministeriali 25 maggio e 18 luglio 1984, il precedente Ministro dell'università ha riconvocato la commissione giudicatrice a suo tempo in carica, si chiede di sapere:

come la commissione dovrà procedere nell'espletamento del mandato in considerazione del fatto che, per la formulazione dei nuovi giudizi, la commissione deve disporre di tutti gli atti del concorso, in particolare i *curricula* e le pubblicazioni dei candidati, atti che, come risulta allo scrivente, non furono trasmessi al TAR in quanto non esistenti presso il Ministero;

se, a seguito dell'appello relativo alla sentenza del TAR depositato al Consiglio di Stato dalla parte soccombente, l'attività della commissione resti sospesa in attesa dell'esito dell'appello ovvero possa iniziare immediatamente.

(4-03610)

(8 marzo 1995)

RISPOSTA. - A seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 1771 del 1994, con la quale sono stati annullati gli atti relativi al concorso per professore universitario di prima fascia n. 297 «catalisi», è stato disposto, con decreto ministeriale datato 16 gennaio 1995, l'annullamento del decreto ministeriale 19 giugno 1986, relativo all'approvazione degli atti concorsuali, unitamente alla riconvocazione della originaria commissione giudicatrice.

Si fa presente infine che l'amministrazione non ha inteso impugnare la suddetta sentenza e, allo stato, non constano neppure sospensive emesse dal giudice d'appello; pertanto nulla osta a che la commissione possa procedere all'esame dei candidati, sulla base delle pubblicazioni fatte pervenire dagli stessi e corrispondenti a quelle indicate nell'elenco allegato alla originaria domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

(10 giugno 1995)

FORCIERI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che a decorrere dal 2 gennaio 1995 è in corso un piano di ristrutturazione del servizio di recapito della filiale di La Spezia dell'Ente poste italiane;

che l'attuazione di questo piano di ristrutturazione ha evidenziato ed ampliato una nutrita serie di disfunzioni e disservizi, che hanno provocato numerose proteste da parte di sindaci, consiglieri comunali e provinciali, associazioni e singoli cittadini, riportate con il giusto risalto dalla stampa locale;

che da queste prese di posizione emerge che in non pochi comuni - ed in particolare nei comuni della Val di Vara - si sta verificando un consistente allungamento dei tempi di consegna della corrispondenza, nonchè una singolare situazione che costringerebbe una parte di cittadini ad omettere nel proprio indirizzo il nome del comune di residenza ed a sostituirlo con quello del comune limitrofo, ciò in conseguenza della decisione di accorpare in un'unica zona di distribuzione parti di comuni diversi;

che la riduzione delle zone di recapito e, in particolare, la soppressione di uffici postali periferici - come nel caso di Marinella di Sarzana - determina, oltre a disservizi, un vero e proprio disagio sociale per i cittadini più anziani;

che tutto ciò produce, altresì, non pochi impedimenti per gli operatori economici e commerciali, anche in considerazione della particolare vocazione turistica di molte zone penalizzate dalla ristrutturazione in atto;

che, infine, questa ristrutturazione è attuata in via sperimentale per un periodo di tre mesi, come dichiarato da dirigenti della filiale spezzina,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare, alla fine del periodo di sperimentazione, gli inconvenienti evidenziati e quali direttive intenda impartire per far sì che le pur necessarie iniziative di razionalizzazione e riorganizzazione abbiano come risultato un miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi e non, come troppo spesso accade, producano ulteriori difficoltà ed impedimenti per i cittadini.

(4-03369)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che la riorganizzazione del settore del recapito della corrispondenza, attuata su scala nazionale al fine di raggiungere una maggiore produttività ed un più efficiente svolgimento del servizio oltre ad una più economica gestione dello stesso, ha portato ad una diversa individuazione delle zone di recapito, comportando, talvolta, una riduzione delle zone prima esistenti.

Non può escludersi, pertanto, che la ristrutturazione in parola possa aver creato, specialmente nella fase iniziale, alcune difficoltà che, ha assicurato il medesimo ente, sono oggetto di analisi da parte di appositi

gruppi di lavoro allo scopo di apportare alla nuova organizzazione le modifiche ritenute necessarie.

In particolare, nella provincia di La Spezia sono stati effettuati alcuni interventi correttivi ed in località Val di Vara è già stata disposta l'attivazione di una zona in più rispetto a quelle inizialmente previste, che fa capo all'ufficio di Varese Ligure: eventuali ulteriori anomalie verranno, di volta in volta, valutate e corrette.

A seguito degli accorpamenti territoriali attuati in modo da ottenere da ciascuno degli addetti una completa prestazione lavorativa, fissata in sei ore, non è improbabile che alcuni portalettere abbiano dovuto spostarsi presso sedi viciniori e che vi siano stati disagi derivanti dallo spostamento degli orari di recapito, ma ciò - ha comunicato l'Ente poste - non risulta aver comportato nella zona in questione giacenze di corrispondenza, neppure per brevi periodi.

Per quanto riguarda, infine, la soppressione dell'ufficio postale di Marinella di Sarzana il ripetuto ente ha fatto presente che la decisione di procedere alla chiusura del predetto ufficio è scaturita dalla accertata esiguità del traffico degli oggetti postali svolto da tale struttura che non raggiunge livelli tali da consentirne l'ulteriore apertura al pubblico: nel corso dell'anno 1994, infatti, la citata ricevitoria ha svolto, in media, due operazioni al giorno.

L'Ente poste ha precisato comunque che presso la località di Marinella continuerà ad essere operante il servizio di distribuzione della corrispondenza e l'utenza potrà affidare al portalettere di zona le operazioni già disimpegnate dalla soppressa ricevitoria.

Per l'espletamento delle operazioni postali più complesse e delle operazioni di bancoposta, ha proseguito l'Ente poste, l'utenza della zona di Marinella potrà rivolgersi all'ufficio postale di Dogana, distante circa 1,5 chilomentri, o a quello di Bocca di Magra, situato a 7 chilometri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(19 giugno 1995)

GEI, GARATTI, GREGORELLI, FERRARI Francesco, WILDE, TABLADINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 1° ottobre 1994 nel comune di Gussago (Brescia) si è tenuta una manifestazione di protesta che ha visto presenti l'amministrazione comunale locale, vari ristoratori della zona ed alcuni parlamentari della provincia di Brescia per l'erronea interpretazione data da alcuni magistrati locali all'articolo 21, comma 1, lettera *bb)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha portato in passato al sequestro di passeri importati dalla Cina utilizzati dai ristoranti locali per predisporre il piatto tipico «polenta e uccelli»;

che la protesta era motivata dal fatto che una interpretazione estensiva allarga la tutela ad una fauna che chiaramente non è bene indisponibile dello Stato italiano;

che permanendo tale atteggiamento, peraltro presente solo a Brescia e non da parte di tutti i magistrati competenti, viene penalizzato

economicamente un gran numero di ristoratori specializzati nella predisposizione di questa specialità e viene interrotta una tradizione culinaria secolare;

che nell'interpretazione di tale articolo di legge, oltre che a discordanti responsi della Corte di cassazione, sono già stati presentati al Senato due disegni di legge per fare chiarezza sulla questione, sia attraverso una interpretazione autentica che attraverso norme inequivocabili;

che in occasione di tale manifestazione, svoltasi nella più completa compostezza, vari ristoratori del posto hanno offerto alla cittadinanza nella piazza del comune uccelli allo spiedo importati dalla Cina;

che durante la manifestazione alcuni agenti del Nucleo antisofisticazioni (NAS) hanno proceduto al sequestro di alcuni esemplari di uccelli, elevando regolare verbale;

che chiaramente gli agenti del NAS sono stati inviati da qualche magistrato, sottraendo tempo prezioso alle loro incombenze specifiche nel campo della lotta alle sofisticazioni;

che tale iniziativa, oltre ad essere ritenuta inutile da parte della popolazione, rischia di gettare ingiustamente nel ridicolo la magistratura nel suo complesso e di favorire un convincimento di parzialità di funzionalità nei confronti di certi movimenti politici ambientalisti,

gli interroganti chiedono di sapere da chi sia stata data la disposizione al NAS di Brescia di effettuare il prelievo in questione e se si configurino palesi violazioni nell'interpretazione della legge.

(4-01837)

(20 ottobre 1994)

RISPOSTA. - A seguito dell'articolo di stampa apparso sul quotidiano «Il Gionale di Brescia« del 6 settembre 1994, dal titolo «Spiedo in piazza con il sindaco», la Lega anti caccia inviava un esposto alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia.

Il magistrato assegnatario del procedimento delegava la stazione dei carabinieri di Gussago a svolgere accertamenti diretti a chiarire la natura e la provenienza degli animali cucinati nella circostanza, acquisendo eventuale documentazione e identificando i ristoratori interessati, senza, tuttavia, turbare il regolare svolgimento della manifestazione.

Il comandante della predetta stazione chiedeva l'intervento tecnico del personale del NAS (nucleo antisofisticazione e sanità) di Brescia e assieme a questo, al termine della manifestazione, procedeva all'identificazione degli organizzatori ed al sequestro di una unica porzione di spiedo che veniva inviata all'Istituto zooprofillatico sperimentale di Brescia, al fine di individuare la specie di uccelli utilizzata.

Va osservato che, all'epoca dei fatti, l'azione di polizia giudiziaria e la conseguente attività del pubblico ministero erano espressione di interpretazione della legge n. 157 del 1992, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, solo recentemente (sentenza del 14 dicembre 1994) modificato.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

GIOVANELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che, a seguito dell'evento di piena del fiume Secchia (nelle province di Reggio Emilia e Modena) in data 12 giugno 1994, sono stati riscontrati gravi danni ad importanti opere pubbliche: pilastri dei ponti stradali, acquedotto pubblico, tralicci dell'Enel, briglie di regimazione ed erosione delle sponde fluviali interessanti l'oasi fluviale nei comuni di Castellarano e Sassuolo;

che la corrente del ramo principale del fiume oggi lambisce l'insediamento industriale di Roteglia (426 addetti) in comune di Castellarano, tenendo giustamente sul chi vive gli amministratori locali ed i titolari delle aziende locali;

che sono state, dalle autorità locali, allertate le prefetture di Modena e Reggio Emilia al fine di sollecitare i provvedimenti necessari ed urgenti per ripristinare le opere distrutte o danneggiate;

che da alcuni incontri e da un sopralluogo con gli amministratori locali e titolari di aziende, cui lo scrivente ha partecipato, è scaturita la convinzione che vi sono effettive ed urgenti necessità di regimazione e controllo del flusso delle acque, nel rispetto massimo della residua naturalità del fiume in quel tratto, evitando certamente opere di cementificazione;

che bisogna consentire o prevedere comunque un intervento «dolce» atto a prevenire pericoli a caso e persone derivanti dagli eventi di piena, interloquendo costruttivamente con le autorità locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati di questa situazione;

quali misure urgenti intendano porre in atto per fronteggiare l'attuale stato di cose onde evitare l'accadere dei pericoli sopra descritti, per prevenire i futuri e prevedibili fenomeni di piena tipici della stagione autunnale.

(4-01961)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, relativa alla regimazione e controllo del flusso delle acque del fiume Secchia, sulla base di quanto comunicato dal Magistrato per il Po di Parma, si fa presente che, a seguito degli eventuali alluvionali del novembre 1994, il Governo ha varato una decretazione d'urgenza, che prevedeva, tra l'altro, il ricorso allo strumento della concessione di estrazione di materiale litoide per migliorare l'officiosità dei corsi d'acqua e quindi assicurare il buon regime degli stessi.

Tali concessioni, precisava la normativa, avrebbero dovuto consentire l'autofinanziamento degli interventi in questione.

Va rilevato che in sede di conversione in legge di detto provvedimento (legge 21 ottobre 1995, n. 22), la procedura degli interventi di regimazione è stata mdificata e notevolmente appesantita (messa all'asta del materiale estratto) talchè non risulta agevolata la celerità delle operazioni tese a rendere funzionali le sezioni di deflusso.

Il predetto Magistrato, comunque, pur nella prospettata difficoltà, ha assicurato che, per quanto di competenza, è impegnato ad interve-

nire laddove le condizioni idrauliche rendessero indispensabili interventi di regimazione.

Il compartimente ANAS di Bologna ha poi riscontrato che lungo la strada statale n. 467 «di Scandiano» esiste un ponte di circa metri 500 che attraversa il fiume Secchia, il quale presenta due pile fortemente scalzate ed una briglia un poco più a valle, crollata per una larghezza di 30 metri. Sono in corso gli opportuni rilievi per definire un progetto esecutivo per la ricostruzione della briglia crollata, oltre che interventi di somma urgenza al fine di arrestare il fenomeno di scalzamento.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) ha bandito una gara d'appalto per il servizio di gestione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni in agro di Laterza (Taranto);

che col capitolato d'appalto si richiede alle ditte che vogliano partecipare alla gara di assicurare una capacità di trattamento di 6 metri cubi al secondo di acqua, che è qualcosa che può essere assicurato in Italia soltanto dalla Holst Italia spa e dalla TPL spa, che hanno costruito e finora gestito insieme l'impianto;

che ciò è stato confermato in sede di prequalificazione in quanto delle cinque ditte partecipanti sono state ammesse in gara soltanto le due citate;

che la gara appare, dunque, un puro adempimento formale data l'assoluta prevedibilità del suo esito;

che l'appalto, inoltre, appare oltremodo dispendioso, in quanto si prevede una quota fissa di spesa per il personale pari a 4,6 miliardi, che per 44 unità lavorative risulta una cifra evidentemente superiore a quella necessaria di circa 2 miliardi;

che non si capisce, inoltre, perchè l'EAAP non assuma direttamente le 44 unità necessarie per conseguire questo evidente risparmio, tanto più se si considera che ciò è stato fatto per diversi altri impianti quali quelli del Pertusillo e del Fortore;

che l'assoluta antieconomicità dell'operazione è ulteriormente confermata dalla previsione di un rimborso spese per la fornitura di reattivi e di materiali di consumo pari ad una maggiorazione del 7 per cento dei prezzi individuati nell'elenco dei prezzi unitari e su quelli da concordare con l'assuntore del servizio;

che tale ulteriore previsione di spesa porta ad una maggiorazione del 7 per cento della somma prevista in gara d'appalto per la fornitura di reattivi e materiali di consumo, che è pari a 5,4 miliardi;

che appare, infine, incomprensibile che per la quantificazione della somma occorrente per la fornitura di reattivi e di materiali di consumo si sia fatto riferimento ad una quantità di acqua da potabilizzare pari a 3 metri cubi al secondo, mentre per l'ammissione in gara delle

ditte si è fatto riferimento alla potenzialità massima dell'impianto, che è pari a 6 metri cubi al secondo e che in 10 anni di funzionamento non è stata mai neanche lontanamente avvicinata,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire, con l'urgenza richiesta dal caso in questione, per verificare la fondatezza di quanto segnalato nelle premesse;

se non si ritenga di chiedere attraverso i «tecnici» del Ministero dei lavori pubblici presenti nel consiglio di amministrazione dell'EAAP di bloccare la gara di appalto per la sua evidente antieconomicità e di assorbire nel proprio organico le 44 unità operative dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni in agro di Laterza.

(4-02623)

(13 dicembre 1994)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che con interrogazione 4-02623 presentata nella seduta del 13 dicembre 1994 lo scrivente ha sollevato il problema relativo alla gara d'appalto per il servizio di gestione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni in agro di Laterza (Taranto);

che tale gara è stata vinta, come ampiamente previsto, dalla ditta Holst Italia spa che, insieme alla TPL spa, aveva costruito e gestito insieme l'impianto per circa 10 anni;

che le spese di gestione, conduzione, manutenzione e controllo del suddetto impianto appaiono nettamente sovradimensionate rispetto al necessario, per cui non si capisce perchè l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) non gestisca in proprio l'impianto, assumendo i 43 addetti al suo funzionamento;

che la sola spesa per il personale, riconosciuta alla Holst Italia spa, è di circa 4 miliardi e mezzo, evidentemente e notevolmente superiore a quella necessaria per pagare in proprio i 43 addetti al funzionamento dell'impianto;

che, nonostante ciò, l'Holst Italia spa non ha ancora rispettato quanto prescritto dall'articolo 14 del capitolato d'oneri che prevede l'assunzione diretta ed immediata degli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa per cessazione di attività di conduzione e gestione dell'impianto;

che tale obbligo è anche sancito dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 ottobre 1991 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale;

che l'Holst Italia spa, nell'incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenutosi il 4 gennaio 1995, si è invece riservata di vagliare la possibilità di applicare il contratto di solidarietà a tutti i lavoratori, sia propri che ex TPL spa quale *conditio sine qua non* per la riassunzione degli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa;

che appare ben strano che il contratto di solidarietà possa essere imposto in tal modo da una azienda con sostanziosi e così evidenti utili:

che non appare tollerabile che a distanza di circa tre anni venga rifatto il tentativo di far pagare ai lavoratori con proposte ricattatorie il passaggio da una ditta ad un'altra;

che ciò accadde anche nel marzo 1992 quando 14 lavoratori (10 meccanici e 4 elettrici) passarono da due ditte subappaltatrici della Holst Italia spa alla stessa Holst, a condizione di accettare una decurtazione del 50 per cento del trattamento di fine rapporto;

che nel successivo incontro del 18 gennaio 1995 la Holst Italia spa si è dichiarata disposta a riassumere gli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa a condizione che tutti i lavoratori accettino il contratto di solidarietà per finanziare l'assunzione obbligatoria di altre 3 unità dalle categorie protette;

che tali continui e ricorrenti comportamenti ricattatori, in palese disprezzo del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli impegni contrattuali assunti con l'EAAP, non garantiscono più i lavoratori;

verificato:

che i comportamenti dell'EAAP nei confronti dell'Holst Italia spa non appaiono certo irreprensibili, non soltanto per le evidenti e macroscopiche condizioni favorevoli assicurate per la gestione dell'impianto di Laterza, ma anche per una lunga serie di ulteriori agevolazioni;

che appare, infatti, incomprensibile che l'impianto di Laterza sia stato e sia diretto da personale dipendente dall'EAAP come l'ingegner Magistrale (direttore dell'impianto) che assicura la sua presenza per tre giorni alla settimana, come il dottor Ferrante (chimico) che è presente sempre, come il dottor Micheli (biologo) e il dottor Di Mauro, presenti anche loro per tre giorni alla settimana;

che appare, inoltre, assurdo che l'Holst Italia spa abbia usato per circa dieci anni e continui ad usare macchine ed attrezzature dell'EAAP sull'impianto,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti evidenziati, non si ritenga di accelerare al massimo le procedure per il commissariamento dell'EAAP già preannunciato in data 16 gennaio 1995 dal Ministro dei lavori pubblici in risposta ad altra interrogazione dello scrivente;

se non si ritenga di attivare idonea azione ispettiva sui fatti illustrati, anche per verificare se non sia più conveniente per l'EAAP assumere in proprio i 43 lavoratori dell'impianto di potabilizzazione delle acque di Sinni in agro di Laterza.

(4-02881)

(19 gennaio 1995)

RISPOSTA. (*) - *In riferimento alle interrogazioni indicate in oggetto*, si rende noto quanto segue sulla base delle notizie assunte dall'Ente autonomo acquedotto pugliese.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese ha bandito nel luglio 1994 una gara d'appalto secondo le modalità fissate dalla direttiva n. 93/38/

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interroga-

CEE, per il servizio di gestione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni in agro del comune di Laterza (Taranto), con decorrenza 1° gennaio 1995 e per la durata di un triennio.

Il capitolato d'oneri non prevedeva di richiedere alle ditte che volessero partecipare alla gara di assicurare una capacità di trattamento di 6 metri cubi al secondo.

Si precisava, invece, che la capacità massima dell'impianto era di 6 metri cubi al secondo, e tale precisazione era indispensabile in quanto, come specificato nel capitolato d'oneri, l'impresa aggiudicataria deve gestire l'impianto senza maggiorazione di costi per quota fissa, sia se dovessero entrare in esercizio nuove sezioni di impianto, sia per un eventuale aumento della produzione dell'impianto, che in questi anni, in alcuni periodi particolari, è anche arrivata a circa 5,5 metri cubi al secondo. Si precisava altresì che la media di trattamento degli ultimi anni era sta di 3 metri cubi al secondo, mentre si richiedeva alle ditte, per l'ammissibilità alla gara, di dimostrare di aver effettuato nell'ultimo triennio almeno un servizio di gestione di un impianto di 2 metri cubi al secondo.

In sede di pre-qualificazione, quattro delle sei ditte partecipanti non sono state ammesse alla gara, in quanto non hanno potuto dimostrare di aver effettuato nell'ultimo triennio la gestione di un impianto da 2 metri cubi al secondo; una, in particolare, non è stata ammessa perchè non risultava iscritta alla camera di commercio per l'attività inerente l'appalto.

Il relativo bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea per consentire la più larga partecipazione delle imprese operanti nella Comunità, tra le quali diverse, per quanto a conoscenza dell'Ente, potevano vantare i requisiti richiesti (ad esempio, alcune compagnie francesi e tedesche).

La quota fissa forfettaria posta a base di appalto, di circa 4,6 miliardi compresa l'aliquota per spese generali e utili dell'impresa, è stata quantificata tenendo conto dell'organigramma in essere nel 1994, formato complessivamente da quarataquattro unità, più due unità di un istituto di vigilanza per la guardiania, e prevede oltre alla spesa per il personale anche altri oneri, come si può evincere dall'articolo 23 del capitolato, il quale peraltro non specifica il numero di unità lavorative ma si limita ad elencare gli oneri richiesti dall'assuntore.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese, ente compreso tra quelli disciplinati dalla legge n. 70 de 1975, può assumere il personale solo per pubblico concorso. L'assunzione del personale per gli impianti di potabilizzazione del Pertusillo e del Fortore risale a fine 1974, prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, prima cioè che l'Ente venisse tabellato negli enti del parastato.

La maggiorazione del 7 per cento che si riduce al 6,568 per cento detratto il ribasso del 6,16 per cento offerto dalla Holts Italia spa, aggiudicataria del servizio, riguarda solo le maggiorazioni da applicarsi alle forniture di materiali di consumo e non alla fornitura dei reattivi di processo. Infatti per questi ultimi è stato stilato un apposito elenco prezzi unitari, allegato al capitolato d'oneri, che vanno diminuiti del ribasso d'asta del 6.16 per cento conseguito con la pubblica gara.

La somma di circa lire 5,4 miliardi, prevista per fornitura di reattivi e materiali di consumo, è comprensiva anche del rimborso spese del 7 per cento per quelle categorie per cui è espressamente previsto; l'importo stesso sarà assoggettato al ribasso d'asta conseguito del 6,16 per cento.

Per la quantificazione infine di dette somme, si è fatto riferimento ad una quantità d'acqua da potabilizzare pari a 3 metri cubi al secondo, in quanto, come già detto, questa è stata la media delle portate trattate negli ultimi anni presso l'impianto di potabilizzazione del Sinni, mentre, ai fini dell'ammissione delle ditte alla gara, non si è fatto riferimento alla portata di 6 metri cubi al secondo, bensì l'impresa avrebbe dovuto dimostrare di aver gestito un impianto della capacità di almeno 2 metri cubi al secondo.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

LUBRANO di RICCO, ABRAMONTE, CAMPO, GALLO, ROCCHI, XIUMÈ, CORRAO, MAIORCA, PRESTI, DE NOTARIS, DI MAIO, PIERONI, FALQUI, BISCARDI, MANIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 2 settembre 1994 il sedicenne Mirko Catalano, mentre era a bordo del suo ciclomotore, decedeva in un incidente stradale, avvenuto a Palermo, a seguito di collisione con l'auto della polizia di Stato, targata 76229 Polizia, guidata dall'agente Gianfranco D'Amico con a bordo il capo equipaggio Gaetanto Lo Re;

che questi ultimi dati sono contenuti in una nota della questura di Palermo - sezione motorizzazione del 21 dicembre 1994, indirizzata all'avvocato Andrea Cottone, difensore delle costituende parti civili;

che in data 27 settembre 1994 il procuratore della Repubblica di Palermo, esaminati gli atti del procedimento n. 13931/94, notizie di reato, nei confronti del D'Amico e del Lo Re per i reati di cui agli articoli 113 e 589 del codice penale in danno di Mirko Catalano, disponeva consulenza tecnico-infortunistica sui veicoli coinvolti nel sinistro stradale, nominando nel contempo un difensore d'ufficio ai due indagati, ma con contestuale invito a nominare un difensore di fiducia;

che, inopinatamente, con lettera del 13 ottobre 1994, la questura di Palermo - sezione motorizzazione, con firma per il questore, illeggibile, recante il numero 1/497/94, indirizzata alla società di assicurazioni «Universo» e per conoscenza al signor Claudio Catalano, padre del minore deceduto, intimava «formale atto di preavviso di azioni risarcitorie per l'evento dannoso» nei confronti della detta società in solido col Catalano «relativamente ai danni materiali delle somme che saranno erogate ai dipendenti durante il periodo di assenza dal servizio nonchè delle somme che possono essere richieste a titolo di *pecunia doloris* e che, successivamente, saranno quantificate, sentiti i soggetti passivi» ravvisati in tale lettera addirittura nei due agenti;

che tale presa di posizione costituisce evidente interferenza nell'azione della magistratura inquirente, anticipando, addirittura, un verdetto di responsabilità a carico del minore deceduto e trasformando i due indagati in «soggetti passivi», come a dire che i due indagati sono in realtà le persone offese dall'incidente mortale;

che la medesima questura si è rifiutata di fornire una risposta a precisa richiesta dell'avvocato Cottone per ottenere copia della certificazione medica, relativa all'asserita degenza ospedaliera dei due agenti al fine di verificare la fondatezza o meno delle relative affermazioni contenute nel preavviso di azione risarcitoria sopra citata nonchè alla richiesta di sapere se i due suddetti agenti nello stesso anno 1994 sono stati coinvolti in un altro sinistro stradale;

che tutto quanto sopra esposto è provato dalla documentazione in possesso degli scriventi,

si chiede di sapere:

se non si intenda disporre una rigorosa indagine al fine di accertare eventuali responsabilità nei fatti sopra esposti;

se il comportamento tenuto dagli autori degli atti di cui sopra, in servizio alla questura di Palermo, sia stato o meno improntato alla doverosa correttezza cui devono ispirarsi gli organi di polizia, specialmente in relazione a fatti per i quali è in corso procedimento penale da parte della magistratura, che solo può accertare la responsabilità relativa al sinistro *de quo*;

se il suddetto comportamento sia stato o meno improntato alla doverosa imparzialità cui debbono ispirarsi gli organi di polizia in presenza di fatti che possono integrare estremi di reato, tanto più se coinvolti vi sono appartenenti al medesimo Corpo.

(4-03590)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. - Come è noto, sul tragico incidente in cui ha perso la vita il giovane Mirko Catalano sono tuttora in corso gli accertamenti giudiziari in ordine alle responsabilità dei conducenti dei veicoli collisi.

Questa amministrazione, nella doverosa attesa degli esiti giudiziari, ha comunque esperito la richiesta risarcitoria esclusivamente a fini cautelativi, in considerazione del breve termine di prescrizione dell'azione civile.

Con l'occasione, si tiene a precisare che al legale rappresentante della vittima sono state tempestivamente comunicate le notizie richieste in merito all'incidente compatibilmente con il dovere di astenersi relativamente agli elementi ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(21 giugno 1995)

MANCUSO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la signora Anna Maria Gulisano Teri, dipendente del Ministero di grazia e giustizia presso la pretura circondariale di Catania

come collaboratore di cancelleria, avvalendosi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che tutela le lavoratrici madri, ha usufruito di un'assenza facoltativa, dal 1° gennaio 1988 al 29 febbraio 1988, per accudire il più piccolo dei suoi tre figli;

che nello stesso anno ha usufruito, sempre nell'esercizio di diritti garantiti costituzionalmente, di un periodo di congedo elettorale, dal 7 al 30 maggio, essendo candidata in una lista, e di un giorno di malattia, regolarmente certificato, concessioni fatte dal dirigente *pro tempore* della pretura;

che, a posteriori, le assenze per motivi elettorali e l'assenza per malattia sono state dichiarate e considerate assenze ingiustificate dal servizio, nonostante fossero state concesse preventivamente e dal pretore *pro tempore*;

che tale diniego scaturiva dal fatto che le assenze in questione non potevano essere concesse in quanto fruite successivamente ad un periodo di astensione facoltativa;

che il Ministero del lavoro, con circolare n. 42 del 21 aprile 1978 e il Ministero del tesoro - Ragioneria generale, con circolare n. 26 del 26 marzo 1972, hanno precisato che «le assenze relative all'articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 (assenze facoltative *post* parto) per la loro autonoma disciplina non fanno venir meno il diritto della lavoratrice alle altre forme di congedo o di assenza dovute ai sensi della vigente legislazione e che in caso di cumulo non concorrono a determinare la durata massima di tali congedi o assenze»;

che le assenze, essendo state considerate ingiustificate, hanno determinato, per la signora Gulisano, la perdita dell'anzianità di servizio, la decurtazione dell'intero trattamento economico, nonchè la virtuale destituzione dal posto di lavoro;

che il dirigente dell'ufficio, lo stesso che aveva concesso le assenze, si è rifiutato di trasmettere al superiore organo gli atti che certificano la situazione della signora Gulisano;

che la signora Gulisano ha proposto ricorso immediato al Ministro di grazia e giustizia, senza ottenere risposta;

che l'organo ispettivo di vigilanza competente in materia con note del 2 maggio 1989 e del 4 febbraio 1994 si è espresso in favore della signora Gulisano ed ha interessato lo stesso Ministero del lavoro affinchè svolgesse un'azione nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, per una corretta interpretazione ed applicazione della legge per la tutela delle lavoratrici madri;

che il Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro, con nota n. 8696 del 30 maggio 1993, ha sostenuto l'inopportunità di considerare come assenze ingiustificate dal servizio i periodi in questione;

che la Commissione nazionale per le pari opportunità, con nota protocollo n. 71/0030/CNP del 21 luglio 1993, è intervenuta presso il Ministero del lavoro affinchè venissero eliminate «le conseguenze negative morali, giuridiche, disciplinari ed economiche del trattamento subìto dalla signora Gulisano da parte dell'amministrazione di appartenenza»;

che lo stesso Ministero del lavoro, con nota n. 9481 del 17 marzo 1994, ha interessato la pretura circondariale di Catania affinchè intervenisse in merito alla vicenda della lavoratrice madre predetta;

che, ad oggi, la signor Gulisano non ha avuto alcun riscontro, *si chiede di sapere:*

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto esposto in premessa e quali siano le loro valutazioni;

come intendano intervenire perchè alla signora Gulisano siano riconosciuti quei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi a tutela delle lavoratrici madri.

(4-00891)

(13 luglio 1994)

RISPOSTA. - Il collaboratore di cancelleria Anna Maria Gulisano, in servizio presso la pretura circondariale di Catania, avendo già utilizzato, dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, chiese di poter essere collocata in congedo straordinario dal 7 al 30 maggio 1988 e per il giorno 4 luglio 1988.

Tale istanza non fu accolta perchè, all'epoca, si poteva usufruire del congedo straordinario, equiparato a tutti gli effetti all'astensione facoltativa *post partum*, per non più di due mesi l'anno (ora 45 giorni).

Ritenendo pertanto che l'assenza facoltativa prevista dal citato articolo 7 assorba il congedo straordinario nei limiti della sua durata, dovendosi quindi escludere la cumulabilità tra i due istituti, nei confronti della signora Gulisano - con provvedimento della Direzione generale del 25 settembre 1989 - venne disposta la sospensione dell'intero trattamento economico, la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e la perdita dell'anzianità di servizio dal 7 al 30 maggio 1988 e per il giorno 4 luglio 1988.

Avverso il succitato provvedimento l'interessata proponeva ricorso gerarchico che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, veniva implicitamente rigettato. Lo stesso diveniva, per inerzia dell'istante, definitivo.

Successivamente, con atto notificato il 3 luglio 1991 la Gulisano, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non a lei derivati dalle decurtazioni operate sulla sua retribuzione dalla competente direzione provinciale del tesoro, relativamente alle giornate di assenza considerate non giustificate dal citato provvedimento della Direzione generale e da altri due provvedimenti ministeriali, citava dinanzi al tribunale di Roma, sezione civile, questo Ministero.

Con sentenza del 31 maggio 1994 l'adita autorità giudiziaria declinava la propria competenza per territorio in favore del tribunale di Catania. Va infine segnalato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Catania, esprimeva - in ordine alla vicenda che ha visto coinvolta la signora Gulisano - considerazioni circa l'inopportunità di considerare come assenze ingiustificate dal servizio i periodi in questione, pur rilevando che gli stessi non potevano - a norma di legge - essere considerati come congedo straordinario avendo l'interessata già usufruito, ad altro titolo, di siffatto istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il magistrato Carlo Mastelloni, nell'ambito della sua inchiesta sul sabotaggio di Argo 16 - aereo usato da Gladio - ha inviato un rapporto-denuncia alla procura veneziana, così come riportato su alcuni organi di stampa («Il Messaggero», «La Voce», «L'Indipendente» del giorno 8 novembre 1994);

che nel rapporto, così come risulta dai medesimi giornali sopracitati, sono stati denunciati i generali Fausto Fortunato, Gerardo Serravalle ed altri due ufficiali di cui non è stato divulgato il nome;

che uno dei due ufficiali di cui non è stato divulgato il nome sempre da notizie di stampa risulta ancora in servizio al Sismi,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali iniziative abbia intrapreso nei confronti dell'ufficiale del Sismi che risulta indagato.

(4-02185)

(15 novembre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il rapporto-denuncia inviato dal magistrato Mastelloni alla procura di Venezia non è ovviamente noto, essendo coperto da segreto istruttorio, nè è conosciuto il nominativo di personale del Sismi tutt'ora in servizio eventualmente denunciato, in quanto nessuna specifica comunicazione è pervenuta dalla competente autorità giudiziaria.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(13 giugno 1995)

MANIERI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che la bufera di contestazioni e denunce che ha investito i recenti concorsi a cattedra di filosofia morale e di storia della filosofia ha portato alla luce l'intrigo di interesse e la mafiosità che da tempo si è instaurata ad opera delle più potenti *lobby* baronali nell'espletamento dei concorsi a cattedra universitaria a discapito del merito scientifico e delle realtà territoriali più deboli sotto il profilo del dominio baronale;

considerato:

che ciò scoraggia i giovani studiosi ai quali, come ha dichiarato il professor Berti, accademico dei Lincei, «si fa credere che la cosa più importante sia lavorare bene, mentre nei momenti decisivi della carriera questo non è affatto vero»;

che tale sistema riduce gli atenei del Mezzogiorno a serbatoio di posti per i candidati delle università più grosse del Centro-Nord dove più strutturata è la corporazione e fa delle stesse università del Sud un luogo di puro transito dove si viene non per impiantare programmi di ricerca e di didattica di lungo o medio periodo, ma solo quanto basta

per terminare il breve tempo di prova per ritornare nelle università di appartenenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare una verifica e la presentazione di un conseguente rapporto al Parlamento sullo stato del reclutamento dei docenti universitari nel nostro paese e se non ritenga di dover mettere in atto le necessarie iniziative per accelerare la riforma dell'attuale sistema concorsuale.

(4-03065)

(2 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Le problematiche esposte nell'interrogazione in esame sono da tempo all'attenzione di questo Dicastero. È stato, infatti, predisposto un disegno di legge sul reclutamento del personale docente universitario, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 aprile 1995 e trasmesso al Senato ove è stato pubblicato con il numero 1629 ed assegnato alla 7ª Commissione in sede referente.

L'intento di tale disegno di legge è quello, nelle more di una più ampia rivisitazione dell'intero sistema universitario, di adeguare le modalità di espletamento dei concorsi a forme più snelle e più celeri, e di promuovere una ulteriore progressione nell'attuazione del principio di autonomia riconosciuta alle università.

In particolare l'articolo 8 risponde, nella sua formulazione, alle preoccupazioni espresse nell'atto ispettivo, in relazione alla permanenza dei vincitori di concorso nelle sedi di nomina: nella norma è infatti previsto che un docente non possa ottenere il trasferimento ad altro ateneo se non dopo un quadriennio accademico di effettivo servizio.

Tanto allo scopo di tutelare le sedi decentrate e di garantire un periodo minimo di continuità nella didattica e nella ricerca scientifica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

(10 giugno 1995)

MARTELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che lo scrivente ha ricevuto con grande stupore dal professor Federspil la notizia secondo la quale il Ministro della sanità, ignorando completamente le due lettere di denuncia scritte dal suddetto professore sul malfunzionamento della Commissione unica del farmaco, ha avuto l'ardire di inviargli i ringraziamenti a nome dello Stato per l'opera prestata annunciando tra l'altro di aver firmato il decreto di rinnovo della Commissione unica del farmaco dalla quale egli è stato escluso;

che giustamente il professor Federspil ha respinto ogni ringraziamento per l'attività svolta al servizio del Ministero della sanità, considerando l'espressione «sentimenti di gratitudine» niente altro che «una manifestazione formale, priva di ogni consistenza umana»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il professor Federspil è stato escluso dalla Commissione unica del farmaco;

se si possa escludere che tale mancata conferma sia dovuta al fatto che il professor Federspil abbia denunciato irregolarità nel funzionamento della Commissione unica del farmaco stessa.

(4-04162)

(2 maggio 1995)

MARTELLI, MONTELEONE, SIGNORELLI, XIUMÈ, MULAS. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nella giornata del 6 marzo 1995 le agenzie di stampa riportavano la notizia secondo la quale sono state riconfermate le sette nomine regionali della Commissione unica del farmaco;

che dei cinque membri nominati dal Ministro della sanità tre erano già membri della precedente Commissione unica del farmaco mentre solo due non sono stati rieletti: il professor Nordio ed il professor Federspil;

constatato:

che il professor Nordio, uno dei due membri non rieletti della decaduta Commissione unica del farmaco, aveva declinato spontaneamente la ricandidatura;

che il professor Federspil, disponibile alla rielezione ma sostituito con altro candidato, aveva in due sue lettere fortemente criticato l'operato della Commissione unica del farmaco, tra l'altro avallato dalla sentenza n. 2023/94 del TAR del Lazio;

considerato che sorge spontaneo il dubbio che il desiderio di trasparenza del professor Federspil possa essere stato la causa della sua estromissione,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri che hanno portato alla sostituzione del professor Federspil;

se il Ministro in indirizzo ritenga veritiero il sospetto che causa della mancata conferma del professor Federspil possano essere stati il suo atteggiamento fortemente critico sull'operato della Commissione unica del farmaco e la sua ricerca della trasparenza.

(4-03602)

(8 marzo 1995)

RISPOSTA. (*) - In merito ai quesiti rivolti con gli atti parlamentari summenzionati, deve precisarsi quanto segue.

Appare necessario e doveroso premettere, al riguardo, che le riserve espresse dal professor Federspil sui criteri di classificazione dei medicinali adottati dalla Commissione unica del farmaco coinvolgevano, in realtà, le «linee guida» riportate nell'allegato 1 al provvedimento della

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, benchè esse risultassero fin da allora adottate dalla Commissione con il consenso di tutti i propri componenti e da tutti di seguito approvate.

Dopo d'allora, peraltro, le linee-guida adottate in tale occasione sono state più volte apprezzate dal legislatore.

Per contro, il disagio accusato da parte del professor Federspil veniva da questi così manifestato soltanto nel settembre del 1994.

Come risulta, infatti, dal verbale n. 46, relativo alla riunione della Commissione unica del farmaco tenutasi in data 3 ottobre 1994, il direttore generale del servizio farmaceutico, che presiedeva la seduta in sostituzione del Ministro della sanità, informava in tale occasione la Commissione di aver ricevuto una lettera, datata 22 settembre 1994, con cui il professor Federspil, dopo aver espresso, appunto, il proprio personale disagio per i modi ed i tempi in cui la Commissione unica del farmaco si era trovata ad operare e l'intenzione di non avallare passivamente tale stato di cose, chiedeva che le decisioni da essa adottate negli ultimi cinque mesi fossero considerate come prese a maggioranza e, comunque, senza il suo assenso.

La Commissione si dichiarava disponibile a recepire tale precisazione; tuttavia, data la contemporanea assenza del professor Federspil, essa si riservava di far chiarire a questi, non appena fosse intervenuto ai successivi lavori, se in tal modo egli intendesse esprimere, allora, voto contrario rispetto alle decisioni gia assunte ovvero una semplice «astensione».

Il professor Federspil, presente nella successiva riunione del 10 ottobre 1994, precisava nell'occasione di essere contrario a tutte le decisioni adottate dalla Commissione dal maggio in poi, «per mere ragioni di principio», essendo rimaste senza esito le specifiche richieste che aveva formulato in quel periodo.

Fedele alla linea di condotta prescelta, il professor Federspil ribadiva, nel corso delle riunioni del 2 e del 7 ed 8 novembre 1994, la propria volontà di continuare ad esprimere voto contrario nei confronti di qualunque decisione adottata dalla Commissione, mentre in occasione di numerose altre riunioni, pur non intervenendo ai lavori, faceva pervenire allo stesso direttore generale del servizio farmaceutico, con preghiera di inserimento a verbale, lettere con cui, di volta in volta, comunicava di ritenere inutile la propria partecipazione alle relative sedute della Commissione.

Proprio in seguito ad una di tali lettere, inviata il 20 gennaio 1995, con cui il professor Federspil lamentava la carenza di «norme formali corrette nell'attività della Commissione unica del farmaco», i componenti della Commissione decidevano all'unanimità di inserire nel verbale n. 61, relativo alla riunione del 6 febbraio 1995, una dichiarazione che, dopo aver espresso il più vivo dissenso sui contenuti della lettera, era volta a porre in rilievo come l'attività della Commissione unica del farmaco si fosse sempre svolta, di fatto, conformemente ai criteri, approvati collegialmente, rivolti a classificare i farmaci in base all'efficacia clinicamente dimostrata rispetto ad «*end points*» correlati con la risoluzione delle singole patologie, con la qualità o con l'allungamento della vita, valutando, infine, la gravità delle patologie interessate e, a parità di questi elementi, il costo relativo.

Veniva, altresì, rimarcato il progressivo disimpegno formale del professor Federspil, alla fine risultato assente in oltre il 50 per cento delle sedute.

Un estratto del verbale n. 61 veniva trasmesso, per opportuna informazione, al Ministro della sanità, impossibilitato a prender parte alla riunione.

La spiacevole situazione conflittuale che si era così venuta a creare in seno alla Commissione non le ha impedito, in ogni caso, di continuare regolarmente ad assolvere le proprie funzioni sino al termine dell'incarico, sebbene fosse divenuta sempre più evidente, ed ormai difficilmente sanabile, la «frattura» fra il professor Federspil e gli altri componenti del collegio.

Peraltro, a riprova dell'apprezzamento ricevuto dall'attività svolta dalla Commissione unica del farmaco nel periodo precedente, in accordo con quanto consentito dall'articolo 7, comma 2, ultima parte, del già citato decreto legislativo n. 266 del 1993, sia la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome che il Ministro della sanità hanno deciso di confermare l'incarico ai componenti di tale organo precedentemente designati, integrati soltanto dal professor Paoletti e dalla professoressa Ceci, in sostituzione - rispettivamente - del professor Nordio, che aveva declinato spontaneamente il reincarico e dello stesso professor Federspil.

Appare evidente e comprensibile, quindi, che - senza la grave situazione di conflitto e di conseguente disagio ambientale inevitabilmente venuta a determinarsi in seno alla Commissione nel modo dianzi descritto - non sarebbe emersa alcuna valutazione tecnica per non confermare, anche nei confronti di quest'ultimo, la fiducia e la scelta già motivatamente accordate.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 giugno 1995)

MULAS. - *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che in Gallura la carenza di riserve idriche è sempre più grave;

che i sindaci di Olbia (Sassari) e di altri comuni limitrofi hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale;

che il bacino artificiale del lago di Liscia dispone attualmente di 20 milioni di metri cubi d'acqua contro un fabbisogno annuo di circa 70 milioni;

che alla mancanza d'acqua di fine estate si è aggiunta la siccità invernale che quest'anno non ha consentito l'accumulo di riserve nel bacino del Liscia, causando una perdita di oltre 30 milioni di metri cubi d'acqua;

che tale carenza viene a nuocere gravemente all'attività produttiva delle aziende agricole locali, che beneficiano soltanto del 5 per cento dell'acqua disponibile e che, a causa della richiesta dello stato di

calamità naturale, si vedranno ridurre ulteriormente gli approvvigionamenti nel periodo estivo;

che la diga del Liscia, nonostante i molteplici interventi di manutenzione effettuati dal 1956 ad oggi e costati miliardi, non è ancora stata collaudata per la massima capacità d'invaso (105 milioni di metri cubi);

che inoltre l'Ersaf, che amministra il consorzio del Liscia, non ha mai eseguito le opere necessarie per l'ammodernamento della rete;

che pertanto la disponibilità idrica continua ad essere limitata a 45 milioni di metri cubi invasibili e lo spreco diventa sempre maggiore se si considera che dal 1953 ad oggi sono stati riversati in mare 120 milioni di metri cubi d'acqua;

che per sopperire alle esigenze dell'approvvigionamento idrico destinato sia all'utenza civica che a quella agricola si rendono indispensabili il rifacimento della rete di distribuzione e il collocamento dell'acquedotto del Coghinas con l'invaso del Liscia, nonchè la realizzazione della diga sul Rio San Simone,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè il bacino artificiale del Liscia, costruito nel 1953, non sia ancora stato collaudato e quali interventi si intenda adottare per utilizzarlo al massimo delle sue capacità;

a che punto sia la progettazione della diga sul Rio San Simone, il cui compimento si annuncia da anni;

con quali interventi si intenda fronteggiare la difficile situazione al fine di assicurare la sopravvivenza alle centinaia di aziende agricole attive nella zona in oggetto;

quali misure si intenda adottare per evitare che nel futuro si possa ripresentare la stessa situazione.

(4-03805)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto e sulla base degli elementi forniti dal Commissario del Governo nella regione Sardegna, si fa presente quanto segue.

Il bacino artificiale del lago del Liscia, in seguito agli apporti dovuti alle ultime piogge, dispone, al 26 maggio 1995, di una quantità d'acqua pari a 26.80 milioni di metri cubi.

Il fabbisogno idrico è in effetti di circa 70 milioni di metri cubi all'anno ed in continua e costante crescita.

La diga del Liscia, ultimata nel 1962, non è stata ancora collaudata e conseguentemente è consentito invasare fino alla quota di 164 metri sul livello del mare anzichè di 178,5 metri sul livello del mare, il che comporta una capacità d'invaso di 16 milioni di metri cubi, invece dei 105 potenziali.

Il collaudo non è potuto avvenire in un primo momento in quanto subito dopo la sua costruzione si sono verificate nella struttura consistenti ed estese lesioni, così come si è verificato in dighe dalle stesse caratteristiche. Ciò ha preoccupato i responsabili delle gestioni del servizio dighe, preposto al controllo.

È stato, pertanto, deciso di tenere sotto osservazione l'andamento del fenomeno e di dotare, conseguentemente, la diga di numerosa strumentazione, al fine di acquisire gli elementi necessari per la individuazione degli interventi da adottare.

Gli studi e le osservazioni condotti sulle dighe hanno portato all'esecuzione di lavori di rinforzo, realizzando a valle della diga e fra i conci esistenti, degli speroni di calcestruzzo e di rinforzo. Il funzionamento dei lavori prevedeva fra l'altro la creazione e lo studio di un modello matematico che, con l'ausilio di apposita strumentazione, consentisse di verificare gli effetti sulla vecchia struttura delle nuove opere che si stavano eseguendo. Oltre al modello matematico veniva finanziato lo studio di un modello idraulico dello scarico di superficie, che consentisse di valutare l'impatto a valle dello scarico di un'onda di piena, dell'ordine di circa 2.200 metri cubi al secondo.

I lavori di rinforzo sono stati ultimati nel 1993 e la contabilità finale degli stessi è attualmente all'esame della commissione di collaudo.

Pertanto, fino a quando non verranno completati gli studi dei due modelli citati, difficilmente il servizio dighe potrà assentire al collaudo della diga. I dati di questi studi dovrebbero essere disponibili entro un anno. In seguito si potrà ottenere il nulla osta ad invasare la diga. Dai dati relativi alla piovosità degli ultimi 30 anni non è facile prevedere quando la diga potrà essere effettivamente invasata alla quota massima; infatti è molto probabile che, in conseguenza di una serie di annate siccitose, ed in costanza di consumi idrici, sia ben difficile invasare la diga in tempi brevi.

L'ERSAT, cui sono affidati i compiti di consorzio del bacino del Liscia, ha ritenuto da tempo, in previsione delle carenze idriche che si sarebbero verificate in ogni caso, pur con la disponibilità del massimo invaso del Liscia, di programmare lo studio per la costruzione di un'altra diga, presso il rio San Simone. Tale studio è tutt'ora in corso ed è a buon punto la predisposizione del progetto di massima per il cui completamento si è in attesa di ottenere i finanziamenti per lo studio della valutazione d'impatto ambientale, finanziamenti richiesti alla regione autonoma della Sardegna.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(14 giugno 1995)

MULAS, SIGNORELLI, MARTELLI, RECCIA, BAIOLETTI, MOLTISANTI, MONTELEONE. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che ad Olbia (Sassari), presso le strutture sanitarie della USL n. 4, è messo a dura prova il precetto costituzionale (articolo 32) che affida alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

che solo i valori deontologici, largamente posseduti dagli operatori sanitari di tali strutture, continuano a costituire un faticoso argine

al permanente dilagare di una indigenza che, alle originarie ed afflittive connotazioni economiche, ha aggiunto il profilo di una incapacità gestionale moltiplicatrice degli effetti negativi di carenze endemiche dell'intero sistema sanitario nazionale;

che, nel complesso, le strutture sanitarie della USL n. 4 di Olbia risentono della inadeguatezza numerica dei posti letto (circa 160 per un bacino di utenza di oltre 80.000 residenti), dell'assenza di numerosi reparti specialistici di supporto all'attività routinaria, della insufficiente copertura perfino delle spese generali (a scadenze cicliche, ravvicinate, i responsabili dei reparti vengono invitati ad effettuare «tagli», anche ai reagenti!), della mancanza di spazi adeguati e di attrezzature (che consentano il possibile miglioramento delle prestazioni ed un maggior rispetto degli utenti);

che non vengono corrisposti il plus-orario ed altre spettanze al personale sanitario;

che, a fronte di quanto innanzi evidenziato, è possibile rilevare una spesa di circa 900 milioni all'anno per locazioni di immobili (per uffici e servizi «disarticolati» in quattro diverse zone della città, non sempre agevolmente raggiungibili);

che, di recente, sono stati rilevati in locazione nuovi locali di proprietà privata, nonostante l'esistenza di locali pubblici inutilizzati (scuola alberghiera),

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali interventi urgenti si intenda disporre per offrire agli utenti del bacino della USL n. 4 di Olbia un servizio sanitario «non peggiore» di quello usufruito da altri cittadini che pagano identiche tasse;

quali accertamenti si ritenga opportuno disporre al fine di sottoporre a verifica (necessitata dalla situazione denunciata) le «capacità gestionali» dell'attuale commissario («reincarnazione» del precedente «amministratore») attesi, oltretutto, i risultati negativi conseguiti dallo stesso (insufficienza di titoli) con la richiesta di investitura a direttore generale;

la quantificazione del danno erariale conseguente alla locazione onerosissima di immobili (pur potendo accedere a soluzioni interne alla pubblica amministrazione);

quali azioni di rivalsa si intenda avviare.

(4-02173)

(11 novembre 1994)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare summenzionata, questo Ministero può rispondere sulla sola base degli elementi di competenza delle autorità sanitarie della regione territorialmente interessata, interpellata attraverso il rappresentante del Governo in Sardegna.

Riguardo agli elevati costi della locazione di immobili (circa 900 milioni all'anno), viene precisato che l'acquisizione dei locali in affitto, da utilizzare per le varie prestazioni assistenziali, è determinata dalla cronica carenza, nella zona in cui l'unità sanitaria di Olbia svolge le proprie funzioni, di spazi pubblici in relazione alle reali necessità di assistenza sanitaria.

In particolare, i locali da adibire a struttura del servizio farmaceutico sono stati acquisiti dall'attuale commissario straordinario per realizzare il progetto di un indispensabile aumento dei posti-letto della divisione di ortopedia.

L'affitto dei relativi locali ha, inoltre, permesso l'accorpamento in un'unica struttura, ubicata nelle immediate vicinanze dell'ospedale civile di Olbia, del servizio di assistenza farmaceutica, in precedenza diviso - con evidenti e comprensibili disagi degli utenti e degli operatori - tra lo stesso ospedale e l'immobile in affitto di via Torino.

Presso quest'ultimo, quindi, ha potuto trovare sistemazione il servizio d'igiene pubblica.

Peraltro, i suddetti locali erano stati affittati dalla USL n. 4 fin dal 1990, mentre i precedenti organi di gestione della stessa USL avevano provveduto ad affittare il caseggiato di via Peruzzi, attualmente sede degli uffici amministrativi e del servizio veterinario della USL n. 4, ed il caseggiato di piazza San Simplicio, utilizzato dal centro di igiene mentale e dal consultorio familiare, rispettivamente nel 1984 e nel 1986.

Nel corso dell'attuale gestione, per esigenze legate alla costituzione del «*day-hospital*», sono stati presi in affitto i locali necessari ad accorpare quattro servizi.

A quanto è stato precisato, peraltro, la locazione è avvenuta soltanto dopo che erano stati esperiti vari tentativi, presso gli enti competenti, per assicurare, invece, l'acquisto del locali necessari, da cedere successivamente alla USL per la gestione.

I quattro servizi che verranno accorpati sono i seguenti:

1) gli ambulatori e gli uffici amministrativi della SAU, precedentemente ospitati in locali inagibili;

2) la medicina sportiva, già ubicata in via Torino;

3) la guardia medica, da tempo ospitata presso le strutture della Croce rossa, che aveva chiesto il rilascio dei locali utilizzati;

4) il Servizio tossicodipendenze (Sert). Tra l'altro, il trasferimento del Sert, non a caso disposto, dai locali dell'ex dispensario in precedenza occupati, ne consentirà la ristrutturazione e la successiva destinazione all'assistenza sanitaria «diurna» per i malati di mente.

Proprio al fine di garantire adeguata sistemazione e costante assistenza terapeutica a questi ultimi pazienti, sono stati presi in affitto alcuni locali da destinare a «casa famiglia».

Peraltro, tutti i contratti di locazione, compresi quelli della passata gestione, sono stati sottoposti al competente organo regionale di controllo per l'autorizzazione di competenza, mentre la congruità degli affitti è stata determinata dall'ufficio tecnico erariale, che ha stabilito, di volta in volta, il canone di locazione da corrispondere ai locatori privati interessati.

Quanto alla mancata utilizzazione agli ambienti disponibili presso la scuola alberghiera di Olbia, è opportuno precisare che essi risultano tuttora occupati da diverse scuole e da alcuni uffici comunali, provinciali e regionali, ciò che ne ha precluso l'utilizzazione come strutture sanitarie.

Al di là di quanto sin qui riportato per spiegare le spese per locazioni di immobili, è stato chiarito come non appaia praticabile

l'acquisto degli stessi locali facendo ricorso ai fondi destinati al pagamento degli affitti.

È evidente, infatti, che gli stanziamenti destinati all'acquisto di immobili rientrano nei finanziamenti concessi alle USL «in conto capitale», mentre gli oneri conseguenti al pagamento delle locazioni di immobili necessariamente ricadono sui finanziamenti relativi alle «spese correnti».

L'insieme di tali fatti e considerazioni parrebbe dimostrare che le spese sostenute ogni anno per le locazioni di immobili da adibire ad uffici e servizi della USL n. 4 corrispondono a necessità e vengono disposte in osservanza della vigente normativa.

Risparmi consistenti, viceversa, è apparso possibile realizzare in altri capitoli delle spese generali.

Ad esempio, nell'ambito delle valutazioni attinenti alla programmazione sanitaria e compatibilmente con le esigenze delle specifiche prestazioni assistenziali erogate dal centro trasfusionale dell'ospedale civile di Olbia, l'amministrazione dell'unità sanitaria ha ritenuto di deliberare un ridimensionamento delle forniture di «reagenti», in quanto il loro acquisto comportava ogni anno una spesa superiore ad un miliardo e 800 milioni.

Infine, per quanto riguarda l'auspicio espresso per verifiche ed accertamenti da disporre eventualmente nei confronti della USL n. 4 di Olbia, è superfluo ricordare che interventi di questo tipo esulano da tempo dalle attribuzioni di questo Ministero e tanto più dopo la normativa introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. In base ad esso, infatti, le USL sono divenute aziende dotate di personalità giuridica pubblica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, mentre spetta soltanto alle regioni, tra l'altro - ed a maggior ragione a quelle dotate di speciale autonomia costituzionale come la Sardegna - la predisposizione e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle unità sanitarie ubicate nel proprio territorio. La stessa regione è tenuta a disciplinare, altresì, il finanziamento delle proprie unità sanitarie, tenendo conto della loro natura aziendale e del bacino di utenza da servire, nonchè delle prestazioni da erogare.

Proprio allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è stato adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonchè del relativo costo.

Le regioni devono esercitare i poteri di vigilanza sulle strutture sanitarie operanti all'interno del proprio territorio, avvalendosi dei servizi ispettivi, verificando il rispetto delle disposizioni vigenti sia in materia di garanzia della regolare ed adeguata erogazione delle prestazioni assistenziali e di controllo della qualità delle stesse sia riguardo alla sussistenza dei requisiti minimi delle strutture erogatrici, con particolare riguardo all'introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica della reale consistenza della qualità dei servizi e delle prestazioni.

In tale ambito, i poteri di questo Ministero sono circoscritti all'esercizio delle funzioni di «alta vigilanza».

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(16 giugno 1995)

NAPOLI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e della sanità.* - Premesso:

che l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 consente la scelta - ove possibile - ai lavoratori che assistano con continuità un handicappato loro parente o affine entro il terzo grado della sede più vicina al proprio domicilio;

che, con riferimento alla legge n. 104 del 1992, l'ordinanza ministeriale n. 332 del 1993 stabilisce la precedenza nelle operazioni di mobilità nell'ambito della provincia per i coniugi, i parenti o gli affini di handicappati;

che in provincia di Salerno i trasferimenti di cui alla legge n. 104 del 1992 ascendono al 22 per cento del totale mentre nelle altre province non superano il 5 per cento;

che, in particolare, sarebbero state accolte il 100 per cento delle richieste di avvicinamento a Salerno città e grandi centri viciniori;

che tra gli *handicap* riconosciuti sarebbero incluse le riduzioni dell'autonomia funzionale dovute all'età;

che l'accoglimento delle domande di mobilità sarebbe avvenuto in mancanza di idonea documentazione attestante la gravità dell'*handicap* (commi 6 e 7 dell'articolo 33) e la convivenza;

che l'eccessiva «liberalità» del provvedimento, allo studio delle USL competenti, non trova riscontro nelle altre province ne nei comportamenti di altre amministrazioni dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di azionare immediatamente i poteri ispettivi al fine di accertare:

i criteri seguiti dalle USL della provincia di Salerno e - segnatamente - da quella di Battipaglia nell'attribuzione della condizione di handicappato ai fini dei benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992;

la corretta interpretazione del materiale documentale presentato da parte del provveditorato agli studi di Salerno o da altre amministrazioni dello Stato;

se, in attesa dell'esito degli accertamenti richiesti, non ritengano di sospendere in provincia di Salerno la mobilità consentita dall'ordinanza ministeriale n. 332 del 1993 al fine di non danneggiare ulteriormente il personale docente o di altre amministrazioni in attesa di avvicinamento per meriti personali.

(4-01993)

(2 novembre 1994)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlametare in oggetto indicata, con la quale l'onorevole interrogante ha segnalato alcune gravi disfunzioni, che si sarebbero verificate nella provincia di Salerno, in sede di applicazione dell'articolo 33 della legge-quadro sull'*handicap* n. 104 del 5 febbraio 1992, in materia di mobilità del personale docente.

Al riguardo, corre innanzitutto l'obbligo di rilevare che l'articolo 33 sopra citato, avente fra i suoi destinatari non solo i dipendenti che assistono familiari portatori di *handicap* (commi 5 e 7), ma anche lo stesso

personale dipendente che risulti handicappato in situazione di gravità (comma 6), riconosce esplicitamente a tali soggetti il diritto di scegliere «la sede più vicina al proprio domicilio».

L'esercizio di tale diritto non può che concretizzarsi nella soddisfazione in via prioritaria delle richieste degli interessati, attraverso l'attribuzione di una precedenza, peraltro non assoluta, ma subordinata alle esigenze di altre categorie aventi maggiore titolo, quali, ad esempio, i destinatari dell'articolo 21 della stessa legge n. 104.

Nel senso del riconoscimento di un diritto di priorità si è pronunciato anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha in proposito emanato la circolare n. 70 del 24 giugno 1994.

Tanto premesso in linea di principio, non può escludersi tuttavia che nei passati anni scolastici la concreta applicazione di tali norme abbia dato luogo a difficoltà interpretative, determinando in qualche caso comportamenti non univoci da parte degli uffici scolastici periferici, se non addirittura qualche abuso da parte del personale interessato.

Pertanto, al fine di garantire una più rigorosa e corretta applicazione delle disposizioni in parola, che non presti il fianco a possibili equivoci e abusi, con l'ordinanza ministeriale n. 335 del 24 novembre 1994, che disciplina la materia della mobilità dei docenti per l'anno scolastico 1995-96, sono state dettate disposizioni estremamente rigide e puntuali.

In particolare per l'esercizio del diritto di precedenza viene richiesta la presentazione di idonea documentazione medica attestante non soltanto la sussistenza dell'*handicap*, ma anche la sua «gravità», nonchè la necessità di una «assistenza continuativa». L'indicazione dell'assistenza continuativa implica necessariamente il riferimento a riduzioni dell'autonomia personale, derivanti dalla minorazione, che rendono necessario un intervento assistenziale con le caratteristiche di permanenza, continuità e globalità.

Per ovviare inoltre all'eventualità che più docenti possano godere dello stesso beneficio per l'assistenza al medesimo soggetto, è stato posto a carico del dipendente l'onere di dimostrare che non vi sono altri familiari idonei a prestare l'assistenza continuativa al disabile e pertanto di essere l'unico membro della famiglia in grado di provvedere. Sono esclusi da tale prescrizione i dipendenti che assistono un figlio minore handicappato grave.

Viene richiesto infine di comprovare una convivenza «effettiva» con il familiare handicappato, non solo nello stesso comune, ma nella stessa abitazione. Tale prescrizione dovrebbe evitare il verificarsi di altri inconvenienti e possibili abusi.

Ovviamente le certificazioni richieste aventi valore di atto pubblico non possono essere disattese dall'amministrazione, in quanto fanno pubblica fede fino a querela di falso; analogamente non possono essere disattese le dichiarazioni rese dai privati ai sensi della legge 4 gennaio 1969, n. 15, che sono perseguibili con sanzioni penali ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge soltanto se riconosciute false dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda, ad ogni modo, il caso segnalato, il provveditore agli studi di Salerno ha fatto presente di essersi attenuto,

nell'attribuzione del beneficio di cui trattasi, all'ordinanza ministeriale n. 322 del 20 novembre 1993, che all'epoca regolava la materia.

Lo stesso provveditore agli studi ha, tra l'altro, precisato che, su un totale di 618 trasferimenti avvenuti nelle scuole medie di quella provincia, 85 riguardano docenti che hanno beneficiato della precedenza assoluta prevista per l'assistenza a congiunti handicappati conviventi, mentre su 83 trasferimenti, disposti da altre province, risultano aver beneficiato della stessa precedenza 23 docenti, sulla base ovviamente della prescritta documentazione.

Si aggiunge infine che il Ministero di grazia e giustizia, al quale l'interrogazione è anche diretta, ha fatto presente, con nota n. 5/19/6 del 21 aprile 1995, che in ordine ai fatti segnalati sono in corso indagini preliminari a seguito dell'avvenuta iscrizione degli stessi presso le procure della Repubblica di Salerno e di Vallo della Lucania.

Si intende che, ove tali indagini dovessero concludersi evidenziando irregolarità a carico di dipendenti dell'ufficio scolastico, non si mancherà di attivare i necessari interventi di competenza di questa amministrazione, che resta, comunque, impegnata ad esercitare la più ferma ed attenta vigilanza affinchè non abbiano a verificarsi episodi che non siano coerenti con il dato e lo spirito della norma.

Si assicura, inoltre, che sulle problematiche poste non si mancherà di richiamare l'attenzione della delegazione di parte pubblica in sede di rinnovo dell'accordo decentrato in materia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(15 giugno 1995)

PAINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che ultimamente diverse case mandamentali sono diventate istituti di custodia attenuata per tossicodipendenti, con la possibilità di ospitare detenuti aventi un massimo di pena di tre anni e poco più;

che il progetto di custodia attenuata crea non pochi problemi di sicurezza per i custodi e le guardie carcerarie; un caso per tutti: la situazione dell'istituto penitenziario di Tirano (Sondrio), dove non solo sono state eliminate gran parte delle inferriate, ma i detenuti hanno libero accesso alla cucina... e ai suoi coltelli; inoltre, la recinzione del cortiletto per l'aria è palesemente insufficiente e a causa di ciò nel 1992 si sono verificate ben due evasioni; per di più alcuni detenuti, non propriamente idonei per carattere e precedenti ad una casa mandamentale, sono stati trasferiti da altri istituti nella struttura di Tirano,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare al fine di migliorare la sicurezza dei custodi e delle guardie carcerarie, dato che solo garantendo la loro incolumità personale si può realmente tutelare la sicurezza della collettività.

(4-00639)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale del 10 maggio 1991, emanato in attuazione della legge n. 162 del 1990, è stata disposta l'acquisizione di alcune case mandamentali per la loro trasformazione in istituti destinati ad accogliere detenuti tossicodipendenti.

Nella gestione dell'intera procedura, molteplici ostacoli si sono frapposti con riferimento, in particolare, alle divergenze insorte con le amministrazioni comunali in ordine alla competenza della organizzazione dell'assistenza sanitaria, nonchè alle difficoltà di coordinamento del personale di custodia costituito da dipendenti comunali e da agenti di polizia penitenziaria.

Pertanto – considerato che le maggiori problematiche sono connesse alla definizione giuridica di casa mandamentale che tali istituti tuttora conservano – si è di recente giunti alla determinazione di procedere ad una revisione del sopra citato decreto ministeriale, revocando la originaria destinazione alla accoglienza di detenuti tossicodipendenti per quelle case mandamentali per le quali, come nel caso dell'istituto di Tirano, non è possibile – attesa la presenza dei custodi comunali – adottare il provvedimento di trasformazione in casa circondariale.

Ciò premesso, in considerazione della tipologia dei detenuti ivi ospitabili, si è proceduto a ripristinare la originaria destinazione del carcere di Tirano, ritenuto idoneo a garantire la sicurezza del personale di custodia ed a tutelare la sicurezza della collettività, riservandolo a detenuti non tossicodipendenti con condanna o fine pena non superiore ad un anno.

A tal proposito, si fa presente che il competente provveditore regionale ha sottolineato che non solo il muro di intercinta dell'istituto è conforme alle esigenze di sicurezza, ma anche le inferriate delle finestre risultano del tutto efficienti.

Le assegnazioni dei detenuti, con esclusione di quelli a disposizione dell'autorità giudiziaria, sono disposte tenendo conto del reato, della pena in espiazione, nonchè delle informazioni delle direzioni degli istituti di provenienza, con particolare riguardo alle note comportamentali.

Si informa, infine, che sono stati programmati alcuni interventi di ristrutturazione per il risanamento statico dell'edificio.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

PAPPALARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditorato agli studi di Bari, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica di quella provincia per l'anno scolastico 1995-96, ha proposto l'autonomia della sezione staccata di Bitetto, che conta 35 classi, dal liceo scientifico di Cassano Murge, che dovrebbe trasformarsi a sua volta in sezione staccata dalla sede di Bitetto, dal momento che, nell'anno scolastico 1994-95, esso è risultato composto di sole 17 classi;

che la proposta di privare di autonomia la sede di Cassano Murge del liceo scientifico è stata contestata dai consigli comunali di Santeramo in Colle, oltre che di Cassano Murge, e che su di essa hanno espresso parere non favorevole sia il consiglio scolastico distrettuale n. 14 sia il consiglio scolastico provinciale, obiettando:

a) che il liceo di Cassano registra un costante incremento del numero degli iscritti (passati dai 357 dell'anno scolastico 1992-93 ai 385 dell'anno scolastico 1993-94), e che le iscrizioni conosceranno presumibilmente un ulteriore impulso in conseguenza del trasferimento del liceo nel nuovo plesso, che sarà disponibile entro il giugno 1995;

b) che l'ordinanza n. 315 del 9 novembre 1994 del Ministero della pubblica istruzione prevede che possano «conservare l'autonomia anche istituzioni scolastiche con numero di classi inferiori a 25» (articolo 6.3/A);

c) che il trasferimento a Bitetto della presidenza e della segreteria del liceo scientifico provocherebbe seri disagi per gli studenti frequentanti la sede di Cassano, giacchè la stragrande maggioranza di essi risiede in comuni (quali Santeramo e Acquaviva) più distanti da Bitetto che da Cassano,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, accogliendo i voti delle comunità, degli enti locali interessati e degli organismi dell'autonomia scolastica su base distrettuale e provinciale non ritenga opportuno accordare l'autonomia alla sezione staccata di Bitetto, confermandola al contempo per la sede di Cassano del liceo scientifico statale.

(4-03817)

(22 marzo 1995)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare alla quale si risponde è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Bari, per l'anno scolastico 1995-96, questo Ministero ha concesso l'autonomia al liceo scientifico di Bitetto, sezione staccata del liceo scientifico di Cassano Murge, ed ha mantenuto nel contempo l'autonomia a quest'ultimo istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(8 giugno 1995)

PEDRIZZI, SIGNORELLI. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il personale sanitario – medico e paramedico – afferente alle cliniche dell'Università degli studi di Roma di Tor Vergata, ubicate presso l'ospedale Sant'Eugenio, non è soggetto al rilevamento automatico delle presenze:

che tale personale, ai sensi delle norme che regolamentano i rapporti fra università e sistema sanitario nazionale, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni derivate dal contratto collettivo nazionale del comparto sanità;

considerato che una nota del settore universitario della Cisnal informa che, in deroga alle disposizioni adottate dall'amministrazione dell'Università di Tor Vergata, alcuni non ben identificati dipartimenti hanno chiesto - ed ottenuto - di procrastinare al 15 ottobre 1994 l'automazione del rilevamento delle presenze,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo possano rendere note le motivazioni addotte dai direttori dei dipartimenti, cliniche o istituti per non ottemperare a tale obbligo, considerando fra l'altro la turbativa che questa situazione provoca all'interno dell'ospedale Sant'Eugenio, dove tutto il personale non universitario - dagli agenti socio-sanitari ai primari ospedalieri - da tempo utilizza questo metodo per rilevare la presenza in servizio.

(4-00927)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base degli elementi di valutazione da esso pervenuti.

Risulta, in tal senso, che, in attesa della costruzione del nuovo policlinico universitario nelle aree destinate a sede dell'Università di Tor Vergata, a Roma, il personale medico di quella facoltà di medicina e chirurgia si trova a dover svolgere la propria attività clinico-assistenziale, necessaria ai fini della didattica, in parte presso la sede della stessa facoltà e per il resto, in regime di convenzione, presso l'ospedale Sant'Eugenio, presso il complesso integrato della casa di cura Columbus, presso l'ospedale Fatebenefratelli, presso la casa di cura European Hospital, presidi tutti ubicati a diversi chilometri di distanza dalla sede dell'università.

Deve considerarsi, inoltre, che lo stesso personale medico svolge la propria attività - a seconda delle diverse qualificazioni professionali - presso trenta scuole di specializzazione dislocate, a loro volta, in diverse sedi ospedaliere.

Tutto ciò costringe, evidentemente, il personale medico di ogni ordine e grado a reiterati spostamenti quotidiani fra le diverse sedi in cui è deputato a svolgere l'attività assistenziale con i propri compiti connessi e quelle in cui deve svolgere l'attività didattica e scientifica.

Non v'è dubbio che ne derivi una grave situazione di disagio per tale seconda facoltà di medicina e chirurgia, con serie, inevitabili ripercussioni sul regolare espletamento dell'attività didattico-scientifica, come pure di quella assistenziale, tanto più che lo stato giuridico del personale docente di tale facoltà impegna ciascun medico-docente «a tempo pieno» ad espletare complessivamente 350 ore annue.

Ciò non toglie che, pur nelle attuali insormontabili difficoltà logistiche ed organizzative connesse alla situazione sin qui descritta, che, in attesa di poter attivare anche per il personale medico i controlli automatici delle presenze non appena sarà in funzione il nuovo policlinico uni-

versitario, venga effettuato, comunque, un controllo di tipo tradizionale su fogli di presenza, per assicurare la regolarità del servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e delle relative convenzioni attuative.

Viene in ogni caso ribadito che, una volta venute a cessare le cennate condizioni di disagio, con l'attivazione del policlinico di Tor Vergata, sarà senz'altro realizzata l'installazione - auspicata giustamente nell'atto parlamentare in esame - dei sistemi automatizzati di rilevamento delle presenze per il personale medico ed infermieristico.

Viene ancora precisato, peraltro, che il protocollo d'intesa del 27 luglio 1994 con l'organizzazione sindacale Cisnal, sulla disciplina dell'orario di lavoro, prevede nel relativo punto 8, in deroga a quanto in materia previsto per il personale universitario, che «gli obblighi in materia di orario per tutto il personale strutturato presso il Servizio sanitario nazionale, sono disciplinati secondo le norme e gli accordi previsti per il comparto sanitario».

Ad ulteriore conferma di quanto comunicato sul quesito rivolto nell'interrogazione viene precisato che per il rilevamento delle presenze presso l'amministrazione universitaria di Tor Vergata e presso alcuni suoi dipartimenti e facoltà, diversi da quelli di medicina, è stata già avviata e messa in opera fin da giugno 1994 la fase di sperimentazione relativa - appunto - al nuovo sistema di rilevamento automatico delle presenze, con l'installazione dei necessari terminali-orologio e degli altri dispositivi ed impianti segnale complementari.

Il sistema installato è stato ideato, progettato e realizzato da un gruppo di studio composto esclusivamente da personale tecnico specializzato della stessa università e la manutenzione, l'installazione, l'assistenza, l'adeguamento ed ogni necessario ampliamento del programma sono stati affidati - con evidente, notevole risparmio di spesa e di tempi per quell'amministrazione - al dipartimento di ingegneria elettronica di Tor Vergata.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(14 giugno 1995)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il 6 febbraio 1995 lo scrivente spediva tramite un ufficio postale romano 100 lettere indirizzate a varie località delle Marche;

che alla data del 14 febbraio nessuna di tali lettere risultava recapitata ai destinatari, neppure a quelli residenti nel capoluogo di regione;

che il fatto citato rappresenta l'ennesima riprova dell'assoluta inefficienza dei servizi postali, inefficienza e disservizi per i quali lo scrivente ha ricevuto innumerevoli segnalazioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per far cessare l'attuale incapacità delle poste italiane di adempiere ai propri compiti istituzionali.

(4-03259)

(16 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che dagli accertamenti ispettivi effettuati sia negli uffici di partenza che in quelli di arrivo interessati è risultato che il ritardo nella consegna delle lettere impostate a Roma e dirette a varie località della regione Marche è dipeso dalle difficoltà che si registrano presso il centro di meccanizzazione postale di Roma San Lorenzo.

In tale sede, infatti, alla data di spedizione delle lettere ordinarie in parola, esisteva una giacenza di corrispondenza causata sia dalla carenza di personale - dovuta ai recenti pensionamenti volontari - sia da alcuni problemi di organizzazione ai quali si sta cercando di porre rimedio attraverso una serie di interventi mirati.

In particolare, in adesione a quanto previsto dal contratto di programma, sono stati fissati gli obiettivi trimestrali da raggiungere, al fine di poter arrivare, entro la fine del corrente anno ad un generalizzato recapito delle lettere, in ambito nazionale entro 72 ore dalla loro impostazione.

A tale scopo è sato redatto un piano di riorganizzazione dei servizi postali che prevede varie misure collegate fra loro, che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 3 del citato contratto di programma.

Il medeismo Ente ha assicurato, infine, che i competenti organi non mancheranno di svolgere rilevamenti e riscontri presso tutte le sedi e le filiali in modo da verificare l'andamento del servizio ed il conseguimeto dei risultati indicati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(19 giugno 1995)

RECCIA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che ogni anno, con tragica puntualità, nel corso della stagione balneare, episodi luttuosi di annegamenti si verificano lungo il tratto di mare prospiciente il litorale domizio e, in particolare, il comune di Mondragone (Caserta);

che anche durante l'estate 1994 si è ripetuto questo macabro rituale,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che i Ministri in indirizzo vorranno prendere con urgenza:

per predisporre l'istallazione di barriere frangiflutti dinanzi alle spiagge di Mondragone e di tutto il litorale domizio, interessate da una rilevante affluenza turistica di massa durante il periodo estivo;

per rafforzare, in uomini e mezzi, le delegazioni di spiaggia della capitaneria di porto site sul litorale domizio;

per attuare ogni altra iniziativa che possa evitare ulteriori tragedie annunciate negli anni a venire.

(4-01278)

(25 agosto 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, in primo luogo si rileva che la competenza della scrivente amministrazione, per quanto attiene alla costruzione di opere di difesa marittima, è strettamente limitata alla difesa degli abitati costieri, nell'ambito del territorio comunale, allorchè gli stessi siano minacciati dal mare.

In tale ottica, questo Ministero ha appaltato i lavori di costruzione di opere di difesa dell'abitato ubicato in destra della foce del fiume Volturno, in tenimento del comune di Castelvolturno, ubicato lungo lo stesso litorale domizio, la cui stabilità è allo stato seriamente compromessa a causa della erosione quasi totale dell'ampio arenile preesistente.

L'ipotesi della costruzione di opere di difesa nella zona antistante il comune di Mondragone, così come prospettato nell'atto ispettivo, sembrerebbe da escludersi, a giudizio dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli. Ciò in quanto tale intervento inficierebbe la stabilità delle spiagge esistenti, che per loro estensione e profondità costituiscono di per sè una valida difesa naturale del paraggio.

Inoltre, la costruzione di tali nuove opere non eliminerebbe la causa dei lamentati eventi luttuosi, addebitabili in larga parte ad imprudenza e scarsa conoscenza delle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda in particolare la spiaggia sommersa nella zona antistante il comune di Mondragone, comunque, il predetto ufficio fa osservare di non avere allo stato elementi probanti per esprimere un parere tecnico definitivo in merito alla possibile concausa della predetta spiaggia ai numerosi annegamenti sinora riscontrati.

Per una pronuncia definitiva in merito sarà necessaria l'esecuzione di un apposito studio meteomarino, finalizzato alla determinazione delle caratteristiche specifiche del paraggio in esame, con particolare riguardo alla correntometria, alla sedimentologia ed alla eventuale effettuazione di appositi saggi geognostici.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

ROMOLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, nell'ambito del piano di razionalizzazione per l'anno scolastico 1994-95 della rete scolastica per gli istituti di primo e secondo grado della provincia di Gorizia, è stata ventilata la costituzione di un polo tecnico professionale nel comune di Monfalcone, attraverso l'aggregazione fra scuole di diverso indirizzo, tra le quali anche l'IPSIA (Isti-

tuto professionale statale per l'industria e l'artigianato) «L. Da Vinci» di Gorizia, l'unico che impartisce questa preparazione in tutta la provincia;

che a questo proposito va rilevato che l'organico di diritto per l'anno scolastico 1994-95 prevede l'istituzione di quindici classi nella sede centrale dell'IPSIA «L. Da Vinci» di Gorizia con corsi di qualifica e post-qualifica, otto classi nella sede coordinata di Monfalcone ed otto classi nella sede coordinata di Grado;

che le agevoli vie di comunicazione, inoltre, anche in rapporto alla conformazione orografica della zona, permettono di raggiungere la sede di Gorizia in tempi brevi e anche l'orario dei mezzi di trasporto a disposizione è annualmente concordato con l'amministrazione scolastica, al fine di ridurre al minimo il disagio degli studenti pendolari;

che l'ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990, articolo 5, comma 2, autorizza infatti provvedimenti di aggregazione solo quando le sezioni staccate da aggregare ad altri istituti siano considerevolmente distanti;

che il successivo comma 4 e la comunicazione di servizio 1559 del Ministero della pubblica istruzione, protocollo n. 4629/CIA, nell'ambito dell'istruzione professionale, mantiene distinte le istituzioni scolastiche del settore agrario, industriale e dei servizi per cui gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato non vanno aggregati agli istituti professionali per il commercio;

che la ventilata costituzione di un polo professionale con ventotto classi, aggregando IPC, IPSIA di Monfalcone e IPSIAM di Grado o in alternativa di polo tecnico professionale con trentadue classi tra ITI, IPSIA, IPC di Monfalcone, non trova alcuna giustificazione se non quella di privare dell'autonomia l'IPSIA «L. Da Vinci» e l'IPC «Cossar»;

che se ciò accadesse il numero delle classi dell'IPSIA «L. Da Vinci» passerebbe da 31 a 15 e quello dell'IPC «Cossar» da 36 a 23 ponendo le premesse per un'ulteriore aggregazione dei due istituti goriziani in quanto al di sotto della soglia delle 25 classi;

che l'articolo 6, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994 prevede infatti che provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione di istituti di istruzione di secondo grado siano adottati nell'ambito delle istituzioni con meno di 25 classi;

che una tale soluzione sarebbe a tutto discapito dell'attività scolastica in quanto la convivenza tra istituti con programmi ed attività didattiche spiccatamente diversi, amministrati e diretti da un unico capo d'istituto con competenza tecnica necessariamente circoscritta, risulterebbe non funzionale ed in contrasto con lo spirito dell'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 271,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per impedire l'aggregazione.

(4-03779)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il provveditore agli studi di Gorizia, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1995-96,

aveva rilevato la necessità di intervenire sull'assetto delle istituzioni scolastiche dell'ordine professionale a causa dell'impossibilità, da parte dei presidi delle istituzioni scolastiche funzionanti in Gorizia, di assicurare una costante presenza nell'azione didattica nelle sedi monfalconesi, necessaria per la diversificazione delle specializzazioni in ciascuna delle sedi scolastiche.

L'istituto professionale per il commercio «Cossar» funziona, infatti, con 23 classi in Gorizia, ubicate in tre sedi diverse e con 13 classi in Monfalcone, mentre l'istituto «L. Da Vinci» di Gorizia funziona con 15 classi in Gorizia ubicate in due distinte sedi, 8 classi nella sede coordinata di Monfalcone e 8 classi nella sede aggregata dell'istituto professionale per le attività marinare di Grado.

Peraltro, la sede di Monfalcone dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gorizia necessita di nuovi impulsi, in quanto l'indirizzo che caratterizza l'istituto forma allievi che, nella realtà locale, trovano facilmente collocazione nel mondo del lavoro.

Tenuto conto della situazione rappresentata dal provveditore e della proposta formulata dal medesimo, questo Ministero ha disposto:

la trasformazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «L. da Vinci» di Gorizia in sede coordinata dall'istituto professionale di Stato per il commercio «Cossar» di Gorizia;

l'autonomia della sede coordinata di Monfalcone dipendente dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «L. Da Vinci» di Gorizia con aggregazione di Monfalcone dipendente dall'istituto professionale di Stato per il commercio «Cossar» di Gorizia e Grado dipendente dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Gorizia.

È stata inoltre autorizzata l'istituzione, sempre che venga raggiunto il prescritto numero di allievi, di un corso serale ad indirizzo elettronico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «L. Da Vinci» di Gorizia.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(8 giugno 1995)

ROMOLI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che è recente il parere favorevole della Repubblica di Croazia alla permanenza dei contingenti militari ONU, i cosiddetti "caschi blu", sul territorio croato;

che questo nuovo orientamento, da apprezzare ed indubbiamente da incoraggiare, sta inducendo i *partner* della Unione europea ad assumere un atteggiamento più conciliante in relazione alla richiesta croata di aderire alla Unione europea;

che, analogamente a quanto accaduto per la confinante Repubblica slovena, il timore fondato nella nostra comunità è che, su pressione dell'Unione europea, il nostro Governo nazionale - senza

porre condizioni e senza un dibattito parlamentare - esprima parere favorevole all'adesione della Croazia nell'Unione europea,

si chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo a riguardo e se non si ritenga opportuno un approfondito dibattito in Parlamento tra le diverse forze politiche ed un preventivo incontro con le associazioni degli esuli e con le istituzioni locali quali le regioni ed i comuni di Trieste e Gorizia.

(4-03840)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - Il Consiglio affari generali del 19 aprile 1995 ha approvato l'apertura dei negoziati per la predisposizione di un accordo di cooperazione con la Croazia, che, come è noto, rappresenta la prima fase del processo di avvicinamento di un paese terzo alle strutture economiche e politiche dell'Unione europea, senza che ciò implichi peraltro alcuna forma di automatismo verso la piena adesione, che, nel caso croato, rimane una prospettiva di medio-lungo termine.

In occasione delle apposite discussioni che sulla questione hanno avuto luogo nei mesi scorsi in sede europea, da parte italiana, ma anche di altri *partner*, non si è mancato di sottolineare l'importanza di tenere costantemente nel debito conto l'atteggiamento del governo di Zagabria sia in materia di diritti umani e di minoranze che nel più generale contesto della crisi jugoslava.

A seguito dell'accettazione da parte di Zagabria della risoluzione del Consiglio di sicurezza che prevede una nuova presenza delle forze internazionali in Croazia, il Consiglio ha quindi assunto la suddetta decisione, riservandosi tuttavia di valutare in qualsiasi momento l'atteggiamento croato in materia di messa in opera della risoluzione stessa e nel processo di pace.

Il Governo italiano è favorevole al progressivo ancoraggio europeo della Croazia, che non potrà che comportare positive ricadute sul piano del pieno adeguamento dell'ordinamento interno del paese agli *standard* di democrazia politica e libertà di mercato propri dell'Unione europea.

Si sono avuti frequenti contatti a livello di Ministri degli affari esteri e negoziati sono in corso con la Croazia. Su tali temi il Ministro degli affari esteri ha riferito in Parlamento dove di recente si è avuto anche un intervento del Sottosegretario ambasciatore Gardini.

Eventuali ulteriori progressi lungo tale percorso verranno in ogni caso valutati anche alla luce dei concreti atteggiamenti di Zagabria verso la nostra minoranza. Le posizioni del Governo italiano saranno comunque definite tenendo presenti le indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e dalle associazioni degli esuli, con le quali il Ministero degli affari esteri mantiene un costante dialogo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(14 giugno 1995)

ROVEDA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che sono in atto lavori sulla strada statale n. 42 tangenziale sud di Bergamo da Zanica (strada statale n. 591) a Cassinone di Seriate (strada statale n. 498) e collegamento con il nuovo casello autostradale di Seriate;

che su tali lavori si è compiuta una perizia suppletiva di variante tecnica;

che la Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici ha autorizzato l'esecuzione dei lavori rimuovendo, quindi, ogni residuo ostacolo all'approvazione della perizia di variante tecnica suppletiva n. 9176 del 21 maggio 1991 per l'importo di lire 13.968.439.620;

che la perizia di variante è stata predisposta per consentire il collegamento della tangenziale sud di Bergamo con la strada statale n. 498 e con il nuovo casello autostradale di Seriate, da tempo ultimato, ma tuttora pressochè inutilizzato a causa del mancato completamento dei lavori in oggetto;

che l'opera rientra nel piano di riordino e sviluppo viabilistico programmato nel «Piano direttore della mobilità» provinciale alla cui attuazione hanno contribuito con un notevole sforzo economico anche la provincia di Bergamo ed i comuni territorialmente interessati dal passaggio delle nuove infrastrutture;

constatato:

che in attesa di questa approvazione i lavori su tutta la tratta interessata al lotto di lavori sono stati sospesi nella primavera del 1993;

che tale sospensione si protrae ormai oltre ogni limite accettabile e di sopportazione per l'utente;

che tutto questo è avvenuto malgrado ed avverso l'impegno profuso dal compartimento ENAS di Milano e malgrado ed in disprezzo dei numerosi solleciti trasmessi dalla prefettura di Bergamo;

che di fronte alle esigenze primarie di viabilità già descritte nelle numerose note prefettizie ed alle legittime aspettative delle comunità che hanno investito risorse ed energie per la progettazione dell'opera, non ci possono essere argomenti validi a giustificare il perdurare di questa situazione di stallo di cui lo scrivente si è reso personalmente conto con un sopralluogo, oltre che con documentazione fotografica trasmessa dalla provincia di Bergamo,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro dei lavori pubblici per intervenire in via definitiva per lo sblocco dei lavori;

se il Ministro dei trasporti non ritenga opportuno valutare e concretizzare in tempo reale le alternative praticabili alla viabilità locale distrutta dai lavori;

se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga di prevedere un'inchiesta ministeriale per valutare il comportamento della burocrazia in questa occasione prendendo, poi, sulle conclusioni di questa, i dovuti provvedimenti per la sostituzione di chi, incapace, occupa solo un posto e costa uno stipendio senza alcun utile, anzi con gravissimi danni da sabotaggio per la comunità.

(4-00920)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA - *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto*, sulla base di quanto riferito dall'ANAS, si comunica che dopo la sospensione, *connessa all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva*, i lavori di completamento relativi alla strada statale n. 42 tangenziale sud di Bergamo - *secondo lotto* - da Zanica a Cassinone di Seriale, compresa la costruzione della bretella di Cassinone, di Seriate e l'allacciamento al nuovo casello autostradale A4, sono ripresi.

L'ultimazione di detti lavori, che proseguono secondo i programmi stabiliti, è prevista per la primavera del 1996.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

SALVATO, CAPONI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI, BRUTTI, BALDELLI, BRUNO GANERI, GALLO, FAGNI, DE NOTARIS, SCIVOLETTO, SCOPELLITI. - *Al Ministro di grazia e giustizia*. - Premesso:

che la sentenza del tribunale di Perugia sulla causa di separazione tra Dino De Megni e Paola Rossetti, come riportato dalla «Rassegna giuridica umbra», cancella l'assegno di mantenimento per la Rossetti deciso all'atto della separazione consensuale in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di addebitabilità della separazione presentata dal De Megni, avendo la donna una relazione;

che nei fatti viene sancito con questa sentenza e altre di analogo tenore che c'è un obbligo di fedeltà coniugale anche durante la separazione che può essere quantizzato con il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;

che la mancata osservanza di questo obbligo viene penalizzata in termini monetari;

considerato:

che questa sentenza ripropone una cultura di mercificazione dei rapporti interpersonali contraddittoria con la visione di una famiglia comunità di affetti liberamente scelti;

che questa sentenza ripropone la necessità di modificare urgentemente la normativa esistente cancellando l'«istituto» dell'addebito ampiamente usato contro le donne,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo.

(4-03254)

(15 febbraio 1995)

RISPOSTA - La separazione tra coniugi è stata profondamente modificata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (in materia di riforma del diritto di famiglia), che ha cancellato il precedente sistema in base al quale l'istituto trovava fondamento nella colpa dei coniugi (sotto il profilo della violazione dei doveri matrimoniali), introducendo

a base dell'istituto il dato oggettivo dell'intollerabilità della convivenza familiare o il grave pregiudizio per i figli.

Detta legge ha altresì previsto l'istituto dell'addebito che, presupponendo una esplicita domanda in tale senso, si sostanzia in un giudizio di imputabilità della separazione ad uno dei coniugi, e produce i suoi effetti solo nei rapporti patrimoniali tra i coniugi stessi.

La possibilità di richiedere l'addebito per fatti successivi alla separazione è stata oggetto di discussione, sia in dottrina quanto in giurisprudenza.

La questione è oggetto di attenta riflessione da parte dei competenti uffici del Ministero e potrà essere approfondita nel contesto della discussione della proposta di legge presentata al riguardo dagli interroganti.

Quanto, infine, alla sentenza, emessa dal tribunale di Perugia, va preliminarmente rilevato che per tale provvedimento è stato proposto gravame.

È doveroso precisare come sia estraneo al Ministro alcun sindacato o controllo sul merito dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Tali provvedimenti, come è avvenuto nel caso in specie, sono impugnabili nei modi e termini previsti dall'ordinamento processuale.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

SCAGLIONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che molto si è scritto e molto c'è ancora da fare per stabilire il giusto equilibrio tra informazione pubblica e privata, tanto è vero che da più parti si sollecitano *referendum* e provvedimenti atti ad eliminare il tanto deprecato *trust* che oggi regola l'informazione radiotelevisiva pubblica e privata;

che proprio in questo ambito di correttezza si segnala un episodio che non si esita a definire perlomeno scorretto da parte dell'emittente privata «Rete Quattro» nel corso di una trasmissione di prima serata andata in onda la sera dell'8 marzo e dedicata appunto alla festa della donna;

che nel corso di questo intrattenimento televisivo l'attrice e *soubrette* Loretta Goggi si è esibita nell'imitazione (di per sè discutibile) di Rita Levi Montalcini e l'esibizione si è conclusa con un giudizio che la finta Levi Montalcini forniva sui partiti attualmente in carica; da un lato, Fini, Bossi, Buttiglione, D'Alema, Bertinotti e Segni, dall'altro (e con maggior spicco visivo), Berlusconi; mentre i primi sei partiti componevano - attraverso un gioco verbale - la parola «povera», Berlusconi da solo ispirava la parola «Italia», con evidente esito encomiastico e trionfalistico,

di fronte dunque a questo artato e ingiustificato *spot* a favore di «Forza Italia», l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga oppor-

tuno che da parte delle autorità competenti si assumano iniziative per eliminare d'ora in poi qualsiasi forma di pubblicità occulta, specie se affidata ad interpreti molto popolari e in grado di manipolarla come elemento di spettacolo.

(4-03708)

(15 marzo 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non attribuisce al Governo la possibilità di sindacare l'operato delle emittenti radiotelevisive per quanto attiene al contenuto delle trasmissioni.

Al fine di rispondere all'esigenza primaria di tutelare il cittadino nel momento della formazione del proprio giudizio politico, il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, il cui testo è stato riproposto con decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, prevede una serie di disposizioni tendenti ad assicurare a tutti i contendenti parità di condizioni nelle competizioni per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione.

L'episodio segnalato dall'onorevole interrogante si riferisce ad un programma trasmesso da «Rete Quattro» in data 8 marzo e pertanto in un periodo precedente a quello «protetto» nel quale la propaganda elettorale deve essere effettuata nei modi tassativamente stabiliti; non rientrava quindi nella competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria la possibilità di attuare i controlli e le iniziative previsti dal citato decreto-legge.

Alla eliminazione della carenza normativa segnalata dovrà provvedersi con la presentazione di proposte legislative che, attraverso un approfondito esame nella competente sede parlamentare, potranno essere tradotte in una idonea e generale regolamentazione come richiede la grande rilevanza del tema sollevato, connesso al più ampio problema della obiettività e della imparzialità dell'informazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(19 giugno 1995)

SCALONE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Per sapere:

quali ragioni abbiano giustificato l'affidamento all'IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente), nota espressione del consociativismo, della presentazione, il 21 febbraio 1995, dei problemi attuali dell'Albania, avallando il carattere ufficiale della manifestazione con la presenza del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'ambasciatore d'Italia in Albania e del Sottosegretario per gli affari esteri;

perchè sia stata favorita la pubblicazione da parte dell'IPALMO, che non possiede alcuna competenza, nè esperienza sull'Albania, di un numero della rivista «Politica internazionale», il cui *dossier* sull'Albania presenta una singolare scarsità di contenuti, costruito com'è su mate-

riali di risulta e con limitato contributo degli studiosi locali (che pure sarebbero i più idonei a descrivere la dolorosa esperienza di cinquant'anni di tirannia);

se il Ministero degli affari esteri abbia erogato un contributo per tale pubblicazione, criticabile dal punto di vista culturale e scientifico;

quale motivo abbia spinto i rappresentanti ufficiali italiani già citati, di fronte al Ministro degli esteri albanese Sereqi, ad una esaltazione dell'«operazione Pellicano», senza mai ricordare che essa venne lanciata con lo specifico intento di salvare quanto restava del regime comunista in Albania e con la ferma intenzione di applicare anche agli aiuti umanitari la legge delle «trattenute», come venne denunciato, fin dal 1992, da un'interrogazione del senatore De Giuseppe, offrendo alla magistratura italiana ampia materia di indagini, nonchè ai tribunali albanesi l'occasione di un processo contro l'ex primo ministro Fatos Nano;

perchè il Governo italiano, così largo di aiuti ai dirigenti comunisti albanesi, abbia rallentato la cooperazione dopo la vittoria del Partito democratico alle elezioni del 1992, frapponendo continuamente ostacoli anche per le pratiche più banali, come la concessione di visti a persone perfettamente in regola, mentre non si combatte adeguatamente il traffico di clandestini, notoriamente gestito dalla malavita organizzata;

quali modifiche siano state apportate alla lista di progetti finanziabili con doni e con crediti di aiuto, concordata nel novembre 1992, e quale sia lo stato effettivo di attuazione (lavori effettuati o avviati, con indicazione specifica delle imprese italiane beneficiarie);

perchè solo adesso si accenni alla predisposizione di un «programma-paese» che poteva e doveva essere avviato immediatamente dopo gli accordi del novembre 1992, anche sulla base delle proposte di inquadramento dei problemi albanesi nel quadro adriatico, formulate dal CNEL;

quali garanzie di serietà scientifica e di trasparenza verranno offerte per assicurare una corretta partecipazione di tutte le forze culturali e tecniche alla elaborazione del suddetto «programma-paese»;

con quali iniziative gli imprenditori privati italiani siano attualmente operanti in Albania con fondi propri e quale supporto essi abbiano ricevuto dal Governo italiano;

in particolare, quante e quali siano le proposte ferme al Ministero degli affari esteri, solo perchè non adeguatamente sponsorizzate;

perchè il Ministero degli affari esteri, al di fuori del cambiamento dei titolari, continui pervicacemente a favorire in Albania gli ex comunisti ed esibisca come un vanto, secondo le affermazioni dei rappresentanti ufficiali già citati nell'incontro del 21 febbraio, il mantenimento di rapporti con il tiranno Enver Hoxha anche nei momenti di massima chiusura dell'Albania;

quali motivi impediscano al Governo italiano, invece di inseguire ipotetiche mediazioni sul Kossovo con Belgrado, di avviare una stretta cooperazione con la Grecia, nostra *partner* nell'Unione europea e vitalmente interessata alla pace nei Balcani.

(4-03486)

(1° marzo 1995)

RISPOSTA. - La gravissima emergenza economica, sanitaria ed alimentare dell'Albania emersa nel periodo di transizione politica dopo il 1990 ha indotto l'Italia ad un intervento di ampie dimensioni in favore della popolazione albanese, parte della quale era minacciata dalla sostanziale mancanza di sufficienti mezzi di sopravvivenza.

Il *memorandum* italo-albanese, firmato il 26 agosto 1991, ha costituito il necessario quadro di riferimento normativo all'«operazione Pellicano», istituita allo scopo di procedere all'immagazzinamento ed alla distribuzione degli aiuti italiani (e, successivamente, anche comunitari) d'emergenza.

Tale iniziativa si è collocata nel quadro di una globale azione di sostegno all'Albania, intrapresa dall'Italia a partire dal 1991 in virtù degli intensi vincoli storici, geografici e culturali esistenti tra i due paesi, oltre che per contribuire alla stabilità dell'area sud-balcanica, già posta in pericolo dalla crisi nell'ex Jugoslavia. Essa si è concretizzata, oltre che nel convogliare verso il paese una considerevole quantità di aiuti, anche nel favorirne il progressivo reinserimento politico ed economico nella comunità internazionale, dopo decenni di rigido isolamento.

I cambiamenti intervenuti nel panorama politico albanese a seguito della vittoria del Partito democratico del presidente Berisha alle elezioni del marzo 1992 non hanno modificato i programmi di intervento dell'«operazione Pellicano», conclusasi nel dicembre 1993, nè più in generale l'attività di cooperazione economica ed allo sviluppo.

A riprova dell'efficacia dello sforzo dell'Italia possono essere citate le frequenti attestazioni di gratitudine pervenute dalle autorità albanesi, da ultimo in occasione della visita a Roma del ministro Sereqi il 20 febbraio scorso.

Il clima di amicizia e la consuetudine di rapporti creatisi in questi anni consentono di guardare con particolare ottimismo alle prospettive di un sempre maggiore consolidamento delle relazioni bilaterali, sulla base di intese che, superata la fase di più acuta emergenza, si intende ora concentrare in particolare nel settore degli scambi economici e del sostegno al rafforzamento delle strutture democratiche.

La pubblicazione da parte dell'IPALMO di un *dossier* Albania sulla propria rivista «Politica internazionale» e l'organizzazione di un incontro per la sua presentazione - cui ha tenuto essere presente lo stesso Ministro degli esteri albanese - rientrano pienamente nella facoltà di un istituto privato di programmare autonomamente le proprie attività. Nessun contributo è stato concesso dal Ministero degli affari esteri nè per la pubblicazione del *dossier* nè per l'organizzazione dell'incontro.

L'attività di ricerca e documentazione dell'IPALMO sui temi dello sviluppo è peraltro conosciuta dal Ministero degli affari esteri, cui spetta la vigilanza sull'attività dell'IPALMO ai sensi della legge n. 948 del 1902 sugli enti a carattere internazionalistico.

Il Governo italiano non ha mai «rallentato la cooperazione» con l'Albania. L'esecuzione degli interventi ricompresi nel programma triennale che si concluderà alla fine di quest'anno (di cui il 35 per cento ha già completato le procedure amministrative di approvazione) ha richiesto tempi prolungati in quanto:

il rapido mutamento della situazione politico-sociale del paese ha imposto successive revisioni delle priorità di intervento, anche perchè

mutavano nel frattempo le priorità politiche albanesi a seguito dei cambiamenti di Governo;

sono state nel frattempo riviste le modalità di individuazione ed esecuzione dei programmi da parte della cooperazione italiana, al fine di garantire una maggior trasparenza ed un uso il più efficiente ed economico possibile del danaro pubblico. Trattasi di problemi concernenti l'applicazione del programma di cooperazione, che nulla hanno a che vedere con la politica migratoria (concessione dei visti) o di ordine pubblico (lotta al traffico dei clandestini ed alla malavita organizzata).

Si allega una lista completa dei progetti inclusi nell'attuale programma di cooperazione, rivisto ed aggiornato dal Comitato di verifica italo-albanese riunitosi a Tirana il 18-21 dicembre 1994, con indicazione degli enti o imprese esecutori e delle modalità della relativa selezione.

Il «programma paese» è un documento operativo dell'aministrazione che analizza la situazione politica e sociale albanese e definisce obiettivi, limiti e priorità settoriali di intervento della cooperazione italiana. Della sua redazione, basata sui dati elaborati e sulle analisi condotte dalle maggiori organizzazioni ed istituzioni finanziarie internazionali, è responsabile la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in collaborazione con altre Direzioni generali del Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati. Esso verrà reso pubblico una volta concordato con la controparte albanese.

Gli imprenditori italiani sono attualmente presenti in Albania con un gran numero di iniziative commerciali di vario genere, la grande maggioranza delle quali viene condotta in modo autonomo rispetto all'amministrazione, che evita per quanto possibile di interferire con l'attività imprenditoriale privata. L'ambasciata d'Italia in Tirana fornisce supporto logistico ed operativo nei diffusi casi nei quali iniziative imprenditoriali hanno incontrato difficoltà giuridiche e di altro genere. Il sostegno finanziario pubblico, a parte i sopracitati casi di esecuzione di progetti di cooperazione, è limitato al finanziamento, *ex* articolo 7 della legge n. 49 del 1987, del 70 per cento della partecipazione di aziende italiane a *joint-venture* con controparti albanesi. È stata finora finanziata una sola operazione, quella a favore della Società agricola italiana investimenti per il controvalore di 1.907.500 dollari. È inoltre in fase di istruttoria l'esame di altre quattro iniziative di tale tipo.

Non esistono iniziative di assistenza all'Albania «ferme presso il Ministero degli affari esteri solo perchè non adeguatamente sponsorizzate» o per altri motivi. La cooperazione italiana non finanzia inziative di singole imprese, ma solo progetti e programmi individuati in comune con la controparte albanese e da questa formalmente richiesti, rientranti nelle priorità operative concordate bilateralmente, positivamente valutati dagli organi tecnici interni sotto il profilo della validità socio-economica del progetto, della sua economicità e dell'affidabilità dell'ente esecutore, e successivamente approvati dagli organi deliberanti.

Vi sono numerose ipotesi di progetto avanzate da organizzazioni internazionali, enti pubblici e imprese private che non hanno avuto e non avranno seguito in quanto non conformi ai criteri sopra indicati, come pure richieste di contributi *ex* articolo 7 non corredate dalle necessarie garanzie bancarie o che non soddisfano altri requisiti di legge.

Quanto ai rapporti con la Grecia, da parte italiana si è pienamente consapevoli dell'importanza della fattiva collaborazione e del costante raccordo mantenuti tra i due paesi nei settori balcanico e mediterraneo. Essi si pongono del resto nel solco di una tradizionale politica di amicizia e di alleanza che si intende consolidare. Non esiste peraltro alcuna contraddizione tra tale posizione e la costante attenzione dall'Italia dedicata al Kossovo, per il quale si sta operando in favore della concessione di un regime di ampia autonomia all'interno della Federazione serbo-montenegrina.

ALLEGATO

Progetti di cooperazione finanziati con la legge n. 49 del 1987 concordati tra le parti a seguito della commisione mista italo-albanese del 23-24 novembre 1992 e della successiva commisione di verifica del 18-21 dicembre 1994 in esecuzione o di imminente avvio. Gli importi indicati sono espressi in miliardi di lire.

BILATERALE

1. STRAORDINARIO

1.1 *Dono.*

Sostegno della produzione agrozootecnica (12). In esecuzione la I fase di 3 miliardi, la II fase di 9 mililardi entrerà in esecuzione alla conclusione della fase iniziale. L'ente incaricato dell'esecuzione del progetto è la FAO.

Costruzione dei silos di stoccaggio cereali di Durazzo (7,3). In fase di trasformazione del finaziamento del progetto da dono a credito. Le autorità albanesi predisporranno una gara, riservata alle sole imprese italiane per l'individuazione dell'impresa esecutrice del progetto.

Riabilitazione della rete elettrica di Tirana (6,5). Progetto il cui carattere di straordinarietà e di emergenza è stato più volte sottolineato dalle autorità albanesi. La realizzazione del progetto è stato affidata nel 1993 all'Enel, all'epoca ente pubblico, e realizzato con notevole soddisfazione da parte albanese. A seguito di questo successo le stesse autorità albanesi hanno più volte richiesto che gli altri progetti del settore elettrico siano affidati alla stessa Enel.

Aiuto sanitario.

Intervento sanitario nella regione di Elbassan (6,5). Di prossimo inizio il progetto avrà una componente in gestione diretta. Le attività saranno relizzate da due organizzazioni non governative che gestiranno il programma rispettivamente in due distretti nella zona di Elbassan. La scelta delle due organizzazioni non governative sarà effettuata sulla base di una procedura concorsuale

2. ORDINARIO

2.1. *Dono*

Progetto integrato zootecnico (6,9). Il progetto include «inseminazione artificiale» e «assistenza veterinaria» a suo tempo previsti dalla commissione mista. L'esecuzione sarà effettuata dallo IAO (Istituto agronomico d'oltremare di Firenze), organo tecnico-scientifico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987, articolo 10, comma 5).

Creazione del sistema di protezione fitosanitario. La parte italiana ha manifestato la sua disponibilità ad esaminare le proposte di progetto. La parte albanese ha preannunciato la presentazione di un progetto da parte del CIHEAM (Centro internazionale alti studi agricoli mediterranei).

Risorse boschive. La parti concordano di considerare la realizzazione dell'intervento nell'ambito del progetto Banca mondiale.

Progetto di sostegno alle piccole e medie imprese (0,5) (si veda il successivo paragrafo «cofinanziamenti»).

Programma donne (1,5). Di prossimo avvio, esecutore, UNDP.

Rafforzamento istituzionale (1,4). La parte albanese si impegna a fornire indicazioni circa specifici progetti.

2.2 *Credito d'aiuto*

Riabilitazione delle reti elettriche urbane (19,6). Il presente progetto include la «riabilitazione rete elettrica Tirana, Scutari, Durazzo II fase» e la «rete elettrica altre città III fase». Le parti concordano sull'opportunità dell'accorpamento dei due progetti e sull'urgenza della loro realizzazione. La parte italiana prende nota della richiesta della designazione dell'Enel da parte del KESH, quale ente realizzatore dell'intero progetto. Tale richiesta è basata sulla necessità di mantenere una continuità nella realizzazione con la fase precedente effettuata dalla stessa Enel.

Riabilitazione rete idrica di Tirana (13). In esecuzione. Il progetto è stato affidato alla ditta Falcione vincitrice di una gara, riservata ad imprese italiane, effettuata dalle autorità albanesi.

Acquedotto di Bovilla (24,5). Il Ministero delle costruzioni ha già realizzato le due gare e sta approntando il contratto con la società vincitrice, Putignano & figli spa e per la realizzazione delle opere civili e a Egidio Romanazzi quale direttore dei lavori.

Progetto integrato telecomunicazioni (13,3). Progetto della BERS, cofinanziato dal Governo italiano e affidato alla Sirte vincitrice di una gara internazionale realizzata dalla stessa BERS.

Linea ferroviaria Tirana-Durazzo (6). Progetto di prossimo avvio affidato alla Fersalento vincitrice della gara, riservata ad imprese italiane, gestita dal Ministero delle costruzioni albanese.

Linee di credito «open» (crediti di aiuto) (30) «Commodity aid» (22 miliardi).

Gli interventi previsti dalla commissione mista del 1992 sono destinati a supporto degli investimenti pubblici nei seguenti settori:

costruzione-agricoltura riabilitazione delle reti idriche (17 miliardi);

sanità: attrezzature sanitarie (5 miliardi).

La parte albanese farà conoscere se intende finanziare con i fondi destinati alla costruzione anche la riabilitazione delle reti elettriche.

I Ministeri competenti cureranno la ricerca dei fornitori ed i contratti di acquisto delle forniture in Italia con le proprie strutture, applicando le norme vigenti in Albania: copia della normativa albanese in materia verrà trasmessa alla parte italiana.

I contratti che saranno stipulati prevederanno lo stivaggio e/o il carico sui vettori alla presenza di funzionari albanesi. I documenti doganali italiani faranno fede della avvenuta esportazione.

La parte albanese costituirà presso la Banca nazionale del commercio una unità in grado di assicurare una corrente gestione del programma.

Programma a sostegno della piccola e media impresa (8 miliardi). La parte italiana ha proposto un meccanismo di gestione diretta da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo utilizzando gli organismi esistenti in Italia per la gestione della legge n. 44 del 1986 sull'imprenditorialità giovanile.

3. COFINANZIAMENTI CON LA BANCA MONDIALE E MULTILATERALI

Rural poverty alleviation - Pilot program (dono) (4). In esecuzione e gestito direttamente dalla Banca mondiale.

Irrigation project (dono) (3,4). Di prossima approvazione da parte degli organismi decisionali della cooperazione. Gestione diretta Banca mondiale.

Feeder roads project (credito di aiuto) (19). Il Governo albanese deve ancora prendere una decisione finale circa la realizzazione del progetto. L'esecuzione sarà affidata dalla Banca mondiale a imprese locali.

Transport I (credito di aiuto) (14,5). Si attende dagli organismi competenti albanesi la documentazione tecnica.

Le imprese esecutrici verranno selezionate sulla base di gare condotte dalla Banca mondiale.

Formazione magistrati (0,8). Contributi all'UNICRI e al Consiglio d'Europa. In esecuzione.

Progetto donna (0,3). Iniziativa di formazione affidata al Bureau international du travail. In esecuzione.

Forestry project (19). È stato manifestato interesse da parte italiana a cofinanziare il progetto. La parte albanese farà sapere se il Governo riterrà di includere il progetto tra quelli da finanziare nell'anno 1996. Gestione diretta Banca mondiale.

Transport II. È stato manifestato interesse da parte italiana a cofinanziare il progetto. Gestione diretta Banca mondiale.

Power transmission and distribution. È stato manifestato interesse da parte italiana a cofinanziare il progetto. Gestione diretta Banca mondiale.

4. INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Corsi base protezione colture fruttifere mediterranee ed irrigazione. Contributo allo IAM-Ciheam. In esecuzione.

Corsi di idrografia e manipolazione sostanze pericolose nei porti. Contributo all'IMA provincia di Trieste. Di prossimo avvio.

Pianificazione energetica regionale e sfruttamento fonti energetiche rinnovabili. Contributo al SIES. Di prossimo avvio.

Formazione istituzionale pubblica amministrazione per economie di mercato 0,3. Finanziamento ISVE. Di prossimo avvio.

ECAT-Environmental centre for administration and technology. 0,1. Contributo comune di Terni. Di prossimo avvio.

Master turismo e perfezionamento direzione alberghiera. Contributo OMT-SIST. Di prossimo avvio.

Formazione istituzionale per il mercato del lavoro (Ministero del lavoro albanese). 0,5. Finanziamento ISFOL-UNDP management centre Tirana. Di prossimo avvio.

Formazione istituzionale settore trasporti (Ministero dei trasporti albanese). 0,3. Cofinanziamento regione Toscana-UNDP management centre Tirana. Di prossimo avvio.

Formazione istituzionale decentramento amministrativo (Presidenza del Consiglio albanese). 0,3. Finanziamento SSPA-UNDP management centre Tirana. Di prossimo avvio.

5. PROGRAMMI AFFIDATI E PROMOSSI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Intervento straordinario di assistenza alla popolazione infantile. 1,5. Programma affidato alla organizzazione non governativa ACAP Sant'Egidio. In esecuzione.

Attività sociale formazione professionale. 1,2. Programma promosso dalla organizzazione non governativa VIS. In esecuzione.

Programma integrato per il sostegno al sistema sanitario e scolastico, aggiornamento professionale. 0,5. Intervento promosso dalla organizzazione non governativa CTM SIV. In esecuzione.

Programma di promozione settoriale. 1.0. Intervento promosso dalla organizzazione non governativa LVIA. In esecuzione.

6. INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono stati altresì concessi finanziamenti di emergenza eseguiti dall'Organizzazione mondiale della sanità per un valore di 0,5 miliardi per interventi destinati a far fronte all'epidemia di colera e un ulteriore finanziamento di 1,5 miliardi previsto per un programma di prevenzione di situazioni di emergenza, affidato ad organismi internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO e DELL'AGNONE

(14 giugno 1995)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in conseguenza dei recenti e ben noti fatti corruttivi intervenuti nel settore farmaceutico che hanno discreditato anche la Commissione unica del farmaco ci si sarebbe aspettato che venisse instaurata all'interno di essa ogni più opportuna ed indispensabile trasparenza;

che invece si vanno palesando pesanti motivi di incompatibilità tra i suoi membri ai fini dell'espletamento del mandato ad essi conferito, a causa dei legami scientifici ed economici professionalmente intrattenuti con le case farmaceutiche ed i centri di ricerca;

che questa condizione li sottrae dalla indispensabile imparzialità di valutazione non soltanto sui farmaci di quelle industrie che avessero loro concesso incarichi di natura professionale, ma pure per i prodotti similari delle aziende concorrenti;

che proprio al fine di evitare tale eventualità il Ministro dell'industria aveva chiesto che ciascun componente della Commissione unica del farmaco dichiarasse quali fossero «i rapporti eventualmente intrattenuti attualmente sia direttamente che indirettamente con le industrie farmaceutiche con particolare riguardo a contratti di consulenza, di ricerca o collaborazione»;

che la procedura suddetta avviata dal Ministero non ha avuto nessun esito da parte dei commissari a giudizio dei quali «una puntuale risposta» sarebbe equivalsa ad una dichiarazione di incompatibilità di «buona parte» di essi;

che questa obiezione appare senza alcuna rilevanza, poichè la dichiarazione richiesta dal Ministro non era tanto diretta ad accertare una condizione di totale «indifferenza» di ciascun componente della Commissione rispetto a tutte le case farmaceutiche italiane e straniere quanto a garantire che nei confronti di quelle con le quali vi fossero stati o fossero tuttora vigenti rapporti di consulenza o di collaborazione il commissario volta a volta interessato esprimesse la sua astensione da qualsiasi valutazione;

che, se la clausola fosse stata osservata, avrebbe fugato ogni plausibile sospetto di rilevanza penale per una possibile situazione di conflitto di interessi nella quale si sarebbe trovato il commissario coinvolto da rapporti di natura professionale con l'industria farmaceutica volta a volta interessata all'esame di qualche prodotto;

che l'incompatibilità avrebbe dovuto essere dichiarata caso per caso determinando conseguentemente l'astensione, anche nei confronti dei prodotti concorrenti rispetto a quelli in relazione ai quali il singolo commissario aveva prestato una collaborazione in qualsiasi ipotesi di coinvolgimento anche precedente con il prodotto da esaminare;

che, allo stato dei fatti, nei verbali della Commissione unica del farmaco, non è riportato un solo caso di astensione, fatto stravagante a fronte della surriferita dichiarazione dei commissari secondo la quale tutti, o quasi tutti, avevano intrattenuto rapporti di consulenza, ricerca o collaborazione con le industrie farmaceutiche;

che pertanto l'assenza di segnalazioni di incompatibilità lascerebbe trasparire un'ipotesi di perseguimento di interesse diverso da quello istituzionale proprio della Commissione unica del farmaco;

che i commissari avrebbero dovuto conformarsi inoltre al decreto del Ministro per la funzione pubblica emanato il 31 marzo 1994 noto come «codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» che obbliga a rendere manifesti gli eventuali rapporti con le società e le imprese per rendere verificabile il rapporto di effettiva indipendenza del pubblico funzionario;

che una situazione come quella sopra descritta dove nessun componente della Commissione unica del farmaco ha ritenuto opportuno, nonostante l'esplicito richiamo del Ministro, indicare preventivamente le aziende chimico-farmaceutiche con le quali avesse avuto rapporti professionali, porta a gravi motivi di sospetto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno attivare tutti i poteri di controllo e di indagine affinchè si instauri rapidamente e fattivamente una situazione di completa trasparenza soprattutto quando, accanto a legittimi interessi economici e sociali, si ponga in gioco il bene della salute.

(4-02759)

(22 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In merito alla problematica sollevata nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, si deve rilevare che l'esigenza di garantire che l'attività della Commissione unica del farmaco non venga condizionata da situazioni o fattispecie di incompatibilità ovvero da indebite ingerenze negli specifici compiti decisionali ad essa attribuiti è stata sempre profondamente avvertita da questo Ministero.

Infatti, subito dopo l'insediamento della Commissione unica del farmaco nominata per il biennio 1993-94, avvenuto nel settembre del 1993, il Ministro della sanità *pro tempore* ha chiesto a ciascun componente della Commissione di precisare la reale consistenza dei rapporti eventualmente intrattenuti, in modo sia diretto che indiretto, con industrie farmaceutiche, con particolare riguardo a contratti di consulenza, di ricerca o per protocolli di collaborazione.

La presenza nella Commissione di dodici esperti nel settore farmacologico, clinico e chimico, ciascuno dei quali, ovviamente con proprie esperienze professionali maturate nei maggiori centri ed istituti di ricerca scientifica e medica italiani ed esteri, rende naturale e comprensibile la pregressa sussistenza di rapporti di consulenza e di lavoro intrattenuti con aziende farmaceutiche.

Nel corso della riunione della Commissione unica del farmaco tenutasi il 25 ottobre 1993, i componenti della Commissione hanno lungamente discusso sulla linea di condotta comune da adottare in relazione alla richiesta del Ministro, sottolineando che la stessa era formulata in modo tale che, ove fosse intesa in senso estensivo, una puntuale risposta sarebbe equivalsa ad una dichiarazione di incompatibilità di buona parte degli stessi componenti.

D'altro canto, alla medesima richiesta sarebbe stato sufficiente rispondere che ciascun componente della Commissione non intratteneva al momento alcun rapporto a titolo oneroso con aziende farmaceutiche, ovvero specificare la natura e la consistenza dei rapporti a titolo oneroso in atto.

La Commissione poneva in evidenza la necessità di una precisazione, da parte del Ministro, in merito ad alcuni termini utilizzati nella richiesta, ad evitare il rischio di risposte non esaurienti o non pertinenti.

Nel corso della stessa seduta veniva altresì proposto di sottoscrivere una dichiarazione congiunta in risposta alla lettera del Ministro sulla incompatibilità.

Infine, veniva considerata anche la possibilità di risolvere il problema dell'incompatibilità con l'inserimento di un apposito articolo nel regolamento di organizzazione e di funzionamento della Commissione unica del farmaco, che la segreteria stava al momento predisponendo.

In tal modo, l'incompatibilità avrebbe potuto essere dichiarata caso per caso dagli interessati ed ogni componente in condizione di incompatibilità, per avere con l'impresa farmaceutica interessata rapporti diretti od indiretti di consulenza, di dipendenza o finanche familiari, dopo aver fatto presente la circostanza al momento della convocazione o dell'inizio dei lavori, si sarebbe dovuto astenere dalla partecipazione alla discussione ed alla conseguente decisione sullo specifico argomento.

Quanto avvenuto sarebbe stato riportato nel verbale della riunione.

Di fatto, anche se il regolamento interno predisposto dalla segreteria della Commissione è stato formalizzato soltanto dopo l'insediamento della Commissione unica del farmaco nominata per il biennio 1995-1996, avvenuto nel marzo del 1995, e precisamente durante la riunione del successivo 8 maggio, non di meno i criteri in esso indicati sono stati sempre osservati.

Per quanto riguarda le repliche alla specifica richiesta avanzata dal Ministro, i membri della Commissione hanno ritenuto di rispondere individualmente ed in forma privata.

Peraltro, ognuna delle lettere inviate direttamente al Ministro ricalcava, in linea di massima, uno schema unitario ed omogeneo di dichiarazione, predisposto in replica alla lettera del Ministro sulla incompatibilità.

Pertanto, ogni singolo componente della Commissione ha fatto conoscere al Ministro, sotto la propria responsabilità, quali rapporti diretti od indiretti avesse in corso con le imprese farmaceutiche, quali compensi, contributi o vantaggi ne avesse ricavato, nonchè quali vincoli di parentela, coniugio od affinità potesse vantare con persone legate ad imprese farmaceutiche da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali.

Comunque, il regolamento interno ora approvato dalla Commissione unica del farmaco nella riunione dell'8 maggio 1995 ha «affrontato» formalmente in modo più dettagliato e completo di quanto non fosse possibile in precedenza il problema dell'eventuale incompatibilità dei componenti della Commissione.

Infatti, proprio al fine di garantire le indispensabili esigenze di trasparenza e di imparzialità nell'operato della Commissione unica del farmaco, l'articolo 11 di tale regolamento dispone che non possano farne parte in via permanente tutti coloro che hanno fatto parte nei tre anni precedenti alla loro nomina, o facciano parte al momento del personale dirigente o di un organo decisionale di qualunque azienda farmaceutica ovvero abbiano con le stesse o con loro consociate interessi finanziari

nel capitale o che, infine, abbiano un parente in primo grado (coniuge, genitore o figlio) che rientra nei casi precedenti.

Lo stesso articolo 11, inoltre, ha stabilito che non possono partecipare alle decisioni relative alla valutazione di una specialità medicinale i componenti della Commissione che abbiano partecipato, dietro remunerazione personale, alla progettazione, allo studio ed allo sviluppo della specialità medicinale in esame.

Quanto agli interessi di tipo indiretto, quali l'aver svolto attività di ricerca presso industrie farmaceutiche nel quinquennio antecedente alla nomina o aver ricevuto da queste finanziamenti a titolo personale o a vantaggio dell'istituzione in cui si opera ovvero l'avere parenti fino al quarto grado con interessi economici o professionali in aziende farmaceutiche, il regolamento, nel precisare che la sussistenza di tali interessi non è di per sè incompatibile con le funzioni di membro della Commissione unica del farmaco, ha disposto che essi debbono comunque essere dichiarati all'atto dell'accettazione della nomina e continuamente aggiornati nel corso del mandato e che le dichiarazioni rese in materia devono essere iscritte a verbale.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(16 giugno 1995)

SILIQUINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici*. - Premesso:

che nella zona E 27 di Torino sussistono edifici adibiti a case popolari che presentano gravissime carenze progettuali e costruttive, già segnalate da parte del «comitato inquilini della zona E 27 di Torino», con lettera inviata il 7 febbraio 1994 alla commissione collaudo dei lavori pubblici che ivi si riporta:

«Oggetto: carenze progettuali e costruttive riscontrate dal comitato inquilini negli stabili di via P. Cossa 280, zona E 27.

Assenza di finestre nei vani scala per il ricambio dell'aria;

fain - coil rumorosi, difettosi, antiecologici e dannosi per la salute (rimandano nell'aria pulviscolo nero dannoso alla inalazione);

inefficiente isolamento termico ed acustico (le pareti di carton gesso non danno sufficienti garanzie di isolamento dall'esterno per mancanza del materiale isolante con conseguente infiltrazione d'aria ed umidità;

pavimenti con pessima insonorizzazione, tendenti a gonfiarsi ed a rompersi;

inadeguata e carente pavimentazione in linoleum delle scale e degli ingressi interni ed esterni da sostituire con materiale più resistente ed igienico;

ingressi non idonei per i disabili;

bagni non a norma per gli inabili, gli anziani e le persone con problemi ortopedici, perchè le vasche sono eccessivamente alte;

cattiva esecuzione degli spazi esterni che presentano avvallamenti; non sono stati eseguiti come da progetto. È stato infatti preparato un sottofondo inadeguato usando bitume precompresso;

autoclavi che non sono state mai controllate;

pompe che non sono a norma;

cattiva esecuzione degli intonaci che presentano scarso ancoraggio alle pareti: interi stabili sono stati imbrattati di vernice di cemento e di ogni altro genere di materiale;

impianto di citofonia che presenta carenze funzionali;

piano cantina privo di impianto per il prelievo d'acqua in caso di emergenza e dotato di tombini assolutamente inefficienti in caso di allagamento dello stesso;

mancanza di una adeguata recinzione salva stabili dalla delinquenza comune e delimitazione della proprietà privata;

cattiva posa in opera dei cordoli che trattengono la terra delle aiuole: in caso di pioggia la terra viene trasportata nei vicini parcheggi;

balconi con pavimenti a pendenza irregolare;

inadeguata costruzione dei vespai dell'ingresso principale;

porte finestre e verande che lasciano passare acqua piovana;

portoncino ingresso alloggi non blindato come da capitolato;

parete della cucina (stabili ARCAS) in carton gesso e non a norma di capitolato;

impianto elettrico non a norma CEI.

A tutto quanto sopra detto vi è da aggiungere la privazione di un accesso in doppio senso di circolazione munito di marciapiedi e di collegamenti pedonali con gli stabili privati delle zone E 27 ed E 29, e la possibile iniziativa di vedere costruite altre 2 torri con conseguenze dannosissime per gli attuali assegnatari»;

rilevato:

che nessun riscontro hanno avuto le varie doglianze portate avanti in tutte le sedi dal comitato inquilini; anzi risulta che l'amministrazione comunale di Torino abbia deciso di costruire altri due enormi caseggiati, due torri alte 10 piani proprio a poche decine di metri dagli edifici popolari che già si trovano nelle pessime condizioni indicate per carenze costruttive;

che inoltre sul problema si è espresso ufficialmente il consiglio circoscrizionale n. 5 con un ordine del giorno del 23 maggio 1994 che qui si riporta integralmente:

«In relazione alla possibilità di fruire di finanziamenti per la costruzione di nuove case di edilizia economico-popolare, considerata la proposta dell'assessorato competente di realizzare tale opera pubblica nella zona E 27 e le conseguenze che andrebbero a ricadere sulla popolazione ivi residente, si invita la giunta comunale a rispondere alle nostre perplessità.

Si chiedono chiarimenti in merito all'impossibilità di posizionare in altro luogo le torri ovvero dopo le proteste dei cittadini perchè non è stato reperito altro lotto di terreno per l'edificazione di nuovi appartamenti previsti dai finanziamenti.

Al fine di dare assicurazioni alle persone residenti in zona rispondendo alle preoccupazioni relative al disagio creato dai nuovi cantieri si ritiene opportuno conoscere l'impatto ambientale dei lavori sulle case già abitate.

Vista la necessità di dare una risposta ai cittadini abitanti nella circoscrizione sollecitiamo con urgenza una risposta scritta e documentata alle domande di cui sopra.

Omissis della discussione

Il consiglio di circoscrizione con votazione per alzata di mano

Delibera

di approvare l'ordine del giorno del consiglio di circoscrizione sulla richiesta di chiarimenti al progetto «costruzione torri nella zona E 27»;

che ancora in questi ultimi giorni e precisamente in data 25 luglio 1994 la presidente del comitato inquilini ha inviato all'assessore all'urbanistica regionale, all'assessore all'urbanistica comunale, al comitato per l'edilizia residenziale - Ministero dei lavori pubblici, all'ATC, la richiesta ufficiale di sospensione dei lavori di trivellamento per costruzione torri zona E 27 che qui si riporta:

«Sono venuta a conoscenza che la ditta SICOS dovrebbe effettuare in giornata prelievi sul terreno in riferimento alla eventuale costruzione di altre due torri. Si trasmette per conoscenza l'ordine del giorno della V circoscrizione al quale, a tutt'oggi, l'assessore all'urbanistica non ha risposto. Conoscendo la precarietà delle nostre case, più volte denunciata sia alla commissione di vigilanza del CER, nonchè alla commissione di collaudo, stupisce come si sia potuto dare avvio a delle ricerche e ci si ostini a far diventare quel quartiere un ghetto, per non avere avuto la volontà di cercare altrove soluzioni più soddisfacenti che non ricalcassero la vecchia abitudine di trasformare le case popolari in obbrobri dove la gente viene ammucchiata!

È necessario, dunque, fare maggiore chiarezza in questo contesto, perchè, a mio avviso, non ve n'è stata affatto, coinvolgendo proprio quelle commissioni che sono, almeno sulla carta, a vigilanza e a tutela degli stabili.

Come già precedentemente annunciato nel corso del consiglio di circoscrizione della V circoscrizione sta per partire un esposto al Ministro dei lavori pubblici, alla relativa Commissione parlamentare, al CER ed alle commissioni preposte e, se ne sussistano i presupposti di eventuali illegalità di qualsiasi altro genere, alla procura della Repubblica, anche per tutelare la salute pubblica in caso di incidenti alle persone e soprattutto ai soggetti portatori di *handicap*.

Pertanto, per quanto sopra detto chiedo l'immediata sospensione dei lavori di trivellamento e un sollecito da farsi all'assessorato all'urbanistica affinchè dia risposte scritte ai quesiti posti dal documento della V circoscrizione.

Mi auguro che il senso della mia preoccupazione e dei pesanti risvolti negativi che un'eventuale costruzione potrebbe avere sulla già numerosa comunità, possano essere capiti e condivisi.

È assolutamente impensabile che nell'arco di un anno le parti in causa non siano state in grado di trovare luoghi più consoni alla costruzione di 2 torri che non rientrano più nell'architettonica degli stabili, precedentemente costruiti, ma sarebbero soltanto una speculazione politica ed un pugno negli occhi a chi vi abita e a chi ha sbandierato nel corso della campagna elettorale che i progetti edilizi sbagliati si possono e si debbono modificare.

È volontà del comitato inquilini difendere una zona, per la quale stiamo facendo molto, dalla ghettizzazione e da qualsivoglia speculazione.

Di certo non vi sarà un'altra via Artom!"»;

che anche lo scrivente ha verificato personalmente domenica 31 luglio 1994, recandosi nella zona E 27, le gravi carenze che gli inquilini lamentano da tempo, accertando che effettivamente queste sono gravi e dovute a cattiva progettazione e costruzione, che il terreno si presenta ondulato come se cedesse in più parti (gli inquilini affermano che quei terreni erano in precedenza adibiti a discarica);

considerato che il comune di Torino sembra non voler rendersi conto di tutti i gravi problemi esposti, dando corso, al contrario, ad opere di trivellazione ed inizio lavori per costruzione di 2 torri di 10 piani a ridosso degli edifici già esistenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli esposti presentati dal comitato inquilini e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per impedire che vengano portate avanti opere probabilmente non conformi alla normativa vigente;

quali indagini siano state aperte a seguito degli esposti presentati dal comitato inquilini della zona E 27 al fine di comprendere quali siano state le cause della cattiva esecuzione delle opere urbanistiche già costruite ed abitate attualmente con grande difficoltà da cittadini ivi residenti ed, in particolare, se si sia proceduto a verificare, mediante una perizia, se siano o meno stati usati correttamente denari messi a disposizione per la realizzazione degli edifici che sono poi risultati afflitti da gravi vizi di costruzione.

(4-01243)

(5 agosto 1994)

RISPOSTA - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, il segretariato generale dell'edilizia residenziale (CER) fa presente che nella zona piano di edilizia economica e popolare E27 di Torino è stato finanziato un intervento di edilizia sperimentale sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con connesso programma sperimentale.

Con provvedimento ministeriale è stata nominata un'apposita commissione di collaudo in corso d'opera dell'intervento in questione che ha effettuato visite e sopralluoghi presso il cantiere dell'intervento di cui trattasi.

In particolare, la commissione di collaudo ha effettuato due visite, la prima in data 27 marzo 1993, la seconda in data 8 febbraio 1994, trasmettendo i relativi verbali al predetto segretariato generale che, peraltro, fin dal 20 settembre 1993, con nota n. 8/9341, divisione VII, aveva segnalato alla commissione di collaudo la problematica rappresentata dall'interrogazione in oggetto, riguardante alcune carenze progettuali e costruttive riscontrate negli alloggi dagli inquilini degli stessi.

Con successiva nota n. 9375/A, divisione VII, del 10 dicembre 1993, il CER trasmetteva alla commissione di collaudo una nota dello IACP con la quale veniva sollecitata una visita della stessa commissione a se-

guito delle numerose segnalazioni relative a carenze ed anomalie riscontrate dagli inquilini sui fabbricati.

In data 8 febbraio 1994, alla presenza di un funzionario dello IACP è stata effettuta la seconda visita di collaudo, nel corso della quale sono state affrontate le varie problematiche evidenziate dai rappresentanti del comitato inquilini.

La commissione di collaudo ha verificato le manchevolezze richiamate nell'interrogazione, prescrivendo al consorzio concessionario, CIPER - Consorzio italiano progresso edilizia residenziale - con sede in Torino, lavori di riparazione, che sono stati tutti eseguiti.

Occorre anche aggiungere che il citato segretariato generale non si è limitato ad adempiere i patti conclusi tramite convenzione tra concessionario e concedente ma ha realizzato ulteriori interventi in materia di barriere architettoniche, al fine di adeguare alle esigenze specifiche degli inquilini disabili, sia gli ambienti bagno inseriti negli alloggi loro assegnati, sia gli ingressi di tutti gli edifici del complesso residenziale (nonostante le modifiche già parzialmente apportate ai progetti esecutivi per adeguarli alla legge regionale del Piemonte 3 settembre 1984, n. 54, e successivo regolamento attuativo).

Il segretariato generale del CER, infine, ha sollecitato alla commissione il collaudo definitivo ed è in attesa di conoscere gli esiti finali degli accertamenti effettuati.

Tale commissione di collaudo è stata invitata a promuovere tutti i necessari accertamenti atti a verificare se sussista il rischio del ripetersi, su scala più estesa, dei difetti costruttivi già manifestatisi e riscontrati in alcuni alloggi, anche attraverso l'eventuale ricorso a prove di laboratorio.

Per quanto riguarda la costruzione dei due nuovi caseggiati a torre, si fa presente che gli stessi non rientrano nel programma in questione, essendo stati esclusi per mancanza di fondi, ma sono inseriti nella programmazione ordinaria regionale.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)

STEFANI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'aumento medio del 5 per cento deciso dalle società editoriali che pubblicano i testi scolastici porterà, secondo le prime stime, ad un costo nel prossimo anno scolastico che oscillerà, per studente nelle scuole medie inferiori, dalle 420 alle 180.000 lire, escludendo l'eventuale acquisto di dizionari e di atlanti, si chiede di sapere se effettivamente i rincari annunciati abbiano una giustificazione obiettiva e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, come già sottolineato dallo scrivente in una precedente interpellanza (2-00082, presentata il 13 settembre 1994) su questa materia, razionalizzare il sistema di adozione dei testi da parte degli insegnanti, al fine di consentire una spesa equa e che non sia eccessivamente gravosa per le famiglie italiane.

(4-04231)

(10 maggio 1995)

RISPOSTA. - Il problema posto con l'interrogazione parlamentare in oggetto - a proposito dell'aumento dei prezzi dei testi scolastici già adottati per le scuole secondarie, nella misura proposta dagli editori - ha costituito oggetto di particolare approfondimento, tanto che si è ritenuto di sottoporre la questione all'apposito comitato permanente, a suo tempo costituito e composto dai rappresentanti degli editori, dei librai e degli agenti di commercio, nonchè dagli esponenti delle associazioni professionali dei docenti, delle organizzazioni sindacali e dell'associazione dei genitori.

Tale comitato, che il Ministro ha presieduto, dopo ampia discussione, ha accolto la proposta formulata dal Ministro stesso di soprassedere, per l'anno scolastico 1995-96, all'incremento dei prezzi dei testi in adozione nelle suindicate scuole, anche in relazione ai temuti effetti inflazionistici e di tener conto dell'aumentato costo della carta, nel frattempo intervenuto, in sede di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1996-97.

A tale riguardo è stato emanato, in data 2 giugno 1995, un apposito comunicato stampa.

In relazione, peraltro, all'importanza che la questione indubbiamente riveste, si è altresì disposto di costituire, nell'ambito del suddetto comitato, un gruppo ristretto di lavoro con il duplice compito di approfondire le problematiche emerse dalla discussione di organnizzare, nel mese di ottobre, un seminario di studi da dedicare al libro di testo.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(15 giugno 1995)

TERZI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la condizione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani è fatto ben noto a tutti;

che tale situazione rende sempre più difficile lo svolgimento dell'attività da parte degli agenti di custodia volta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle carceri e, conseguentemente, alla tutela dell'incolumità della collettività;

che, nello specifico, anche il penitenziario di Bergamo è interessato dalle suddette disfunzioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali parametri vengano utilizzati dal Ministero per stabilire il numero degli agenti di custodia da destinare alle singole strutture penitenziarie e se il Dicastero ritenga sufficiente il personale di vigilanza attualmente in servizio presso il carcere di Bergamo;

se esistano dei rischi effettivi per la sicurezza all'interno del suddetto istituto penitenziario.

(4-00950)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA. - La casa circondariale di Bergamo ospitava alla data del 30 aprile 1995, a fronte di una capienza totale pari a 273 posti-letto, 371 detenuti, di cui 331 uomini, 19 donne e 21 semiliberi.

Per quanto concerne la dotazione di personale di polizia penitenziaria, all'istituto sono assegnate 214 unità appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria maschile e 18 del ruolo femminile (di cui 2 ispettori, 8 sovrintendenti e 204 tra assistenti ed agenti).

Senza dubbio, il compito di stabilire le dotazioni organiche da assegnare agli istituti penitenziari appare alquanto delicato, in considerazione delle molteplici attività che il personale di polizia penitenziaria è chiamato a svolgere, soprattutto successivamente alla entrata in vigore della legge di riforma.

Infatti, ferma restando la fondamentale esigenza di assicurare il mantenimento e la tutela dell'ordine e della disciplina, nonchè la sicurezza interna ed esterna degli istituti, al personale sono stati affidati sempre più numerosi e complessi compiti, quali la partecipazione alle attività trattamentali e l'assunzione del servizio di piantonamento e traduzione dei detenuti ed internati.

Oltre a ciò, non possono essere sottovalutati numerosi problemi che hanno investito l'amministrazione penitenziaria, quali l'incremento progressivo e costante della popolazione reclusa (in modo particolare gli stranieri, dei tossicodipendenti e dei sieropositivi), l'aumento delle tensioni conseguenti al sovraffollamento, la restrizione dei benefici penitenziari nei confronti di alcuni detenuti resisi colpevoli di gravissimi delitti o ritenuti più pericolosi (ospitati in istituto o in sezioni di istituto, dove sono necessari una maggiore salvaguardia delle esigenze di sicurezza e l'impiego di maggiori unità di personale) e, infine, l'apertura di nuove strutture carcerarie con una maggiore capienza tale da richiedere contingenti di personale più consistenti.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pertanto, ha cercato di operare una equa distribuzione nella assegnazione del personale agli istituti di pena che tenesse conto degli aspetti sopra evidenziati e che assicurasse una adeguata funzionalità degli stessi.

Si rappresenta, altresì, che presso la casa circondariale di Bergamo è istituita una sezione ad «alta sicurezza» che, alla data del 28 febbraio 1995 ospitava 39 detenuti uomini.

Premesso quanto sopra, considerato che 14 unità di personale di polizia penitenziaria prestano servizio presso gli uffici con mansioni amministrative, il rapporto agente-detenuti è di circa 1 a 2.

Infine, riguardo ai rischi effettivi per la sicurezza all'interno della struttura, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha assicurato che questi non sono maggiori rispetto alle altre sedi situate sul territorio nazionale.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

TRIPODI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali in data 22 dicembre 1994 ha emesso un provvedimento per l'assunzione di un'ulteriore *tranche* di oltre trecento assistenti giudiziari

della sesta qualifica risultati idonei nella graduatoria finale del concorso nazionale a 160 posti (più volte elevati) indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1991, le cui mansioni consistono soprattutto nell'assistenza dei magistrati nelle istruttorie e nelle udienze processuali;

che i primi 650 in graduatoria nel predetto concorso, tra vincitori e idonei già assunti, erano stati destinati in vari uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale; in particolare in quelli calabresi, siciliani, pugliesi e campani venivano destinati in linea di massima gli assistenti provenienti dalle relative regioni, senza riuscire pur tuttavia a coprirsi le vacanze in organico degli stessi uffici;

che col provvedimento della direzione generale del 22 dicembre 1994, incomprensibilmente, sono stati potenziati esclusivamente, per quanto risulta allo scrivente, gli uffici settentrionali e la Sardegna pur esistendo ancora notevoli carenze numeriche negli organici degli uffici giudiziari meridionali;

che per questi ultimi le relative piante organiche del personale sono notevolmente sottodimensionate per l'inapplicazione a tutt'oggi degli articoli 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevedono la verifica dei carichi di lavoro e la nuova definizione degli organici;

che il dato più allarmante è che i circa 300 assistenti ultimamente assunti, la maggior parte provenienti dal Sud del paese, sono stati destinati in abnorme soprannumero rispetto alle piante organiche e alle effettive necessità agli uffici settentrionali, come Milano e Venezia, dove sono stati inviati in parecchie decine senza addirittura esserci materialmente la disponibilità dei locali che dovevano ospitarli;

che a ciò si aggiunge l'imminente entrata in funzione del giudice di pace, per cui non si vede come al Sud si possa coprire questa ulteriore necessità di personale;

che in particolare nel distretto di Reggio Calabria risultava al 30 giugno 1994, relativamente all'organico degli assistenti giudiziari, una carenza di 40 unità e per il costituendo giudice di pace la pianta organica prevede 27 unità; tale carenza complessiva di 67 unità è stata in parte colmata, da ultimo, anche con i primi 650 della graduatoria, con 44 assistenti (di cui 4 provenienti dagli uffici di conciliazione) di cui solo 11 da destinare agli uffici del giudice di pace; vi sarebbe dunque una carenza di ben 22 assistenti giudiziari, salvo un prevedibile aumento delle vecchie piante organiche degli uffici del distretto,

si chiede di sapere:

quale sia stato il criterio adottato dal Ministero di grazia e giustizia per la destinazione dei circa 300 assistenti di cui al provvedimento della direzione generale del 22 dicembre 1994, inviati quasi esclusivamente negli uffici del Nord d'Italia già abbondantemente beneficiati con precedenti provvedimenti inerenti la medesima graduatoria;

se il Ministro di grazia e giustizia intenda operare in sintonia col Consiglio superiore della magistratura a proposito delle misure che si rendono necessarie per il potenziamento degli uffici giudiziari operanti nelle realtà ad alta densità di criminalità organizzata del Meridione d'Italia, destinando a tal fine il personale di cancelleria assunto da graduatorie nazionali in misura maggiore che non nel resto del paese;

se intenda applicare l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, che prevede la possibilità di trasferire il personale di cancelleria ai fini della copertura degli organici del giudice di pace in sede di prima applicazione, prescindendo da requisiti temporali di permanenza di prima destinazione, segnatamente per la copertura di 16 posti di assistente giudiziario nel distretto di Reggio Calabria;

se a tal fine per gli assistenti, o per il personale di cancelleria in genere, già assegnati presso gli uffici giudiziari settentrionali in soprannumero e non, si terrà conto delle loro domande di trasferimento agli uffici giudiziari delle località di provenienza, essendone certa la carenza degli organici anche alla luce di un prevedibile aumento delle relative piante.

(4-03510)

(1° marzo 1995)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che le nomine e le assegnazioni degli assistenti giudiziari effettuate con provvedimenti della Direzione generale del 15 novembre 1994 (256 unità), del 25 novembre 1994 (64 unità) e del 21 dicembre 1994 (300 unità), per complessivi 620 assistenti (in aggiunta ai 348 vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1991) vennero disposte in tempi ristrettissimi, in considerazione del limite temporale del 31 dicembre 1994, oltre il quale sarebbe scattato il divieto di nuove assunzioni formalmente sancito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Per tale motivo non fu quindi possibile procedere a preliminari assestamenti del personale già in servizio, verso le sedi che, a quel tempo, risultavano scoperte.

Tuttavia, essendosi accertato, attraverso un esame delle domande di trasferimento pendenti, che la maggior parte degli istanti prestavano la loro attività negli uffici giudiziari dei distretti di Milano, Brescia, Venezia e Cagliari, si ritenne opportuno - proprio al fine di salvaguardare le loro legittime aspettative ad essere collocati in altre sedi, prevalentemente situate nel Centro-Sud - che gli idonei neonominati venissero tutti destinati, anche in posizione di soprannumero ed in via assolutamente provvisoria, negli uffici dei sopra citati distretti con riserva esplicita di procedere in un secondo momento alla loro definitiva sistemazione, da effettuarsi in fase successiva ad ogni necessario ed opportuno assestamento degli assistenti già in servizio.

Le relative procedure, attesa la loro complessità derivante dal numero degli assunti nell'anno 1994, sono in corso di avanzata fase di realizzazione, avendo cura, nel rispetto dell'anzianità di servizio degli aspiranti, di procedere ad una corretta distribuzione in tutti gli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale.

Si precisa infine che, per quanto concerne in particolare gli uffici del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, è imminente la pressochè totale copertura dei posti vacanti di assistente giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

(16 giugno 1995)

VIGEVANI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che in data 9 agosto 1994 con decreto ministeriale n. 1272 fu approvata l'istituzione presso il liceo scientifico statale «Alessandro Volta» in Castel San Giovanni (Piacenza) di un corso di liceo linguistico;

poichè l'approvazione tardiva - agosto 1994 - non ne ha consentito la realizzazione per l'anno scolastico 1994-1995;

poichè il collegio dei docenti unanime e il consiglio di istituto hanno rinnovato la richiesta per l'approvazione del progetto con le motivazioni,

si chiede di sapere se e quando il Ministro in indirizzo intenda confermare l'autorizzazione ministeriale al fine di consentire la realizzazione del corso richiesto per l'anno scolastico 1995-1996.

(4-04204)

(9 maggio 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il corso sperimentale ad indirizzo linguistico presso il liceo scientifico «Volta» di Castel San Giovanni non può essere attivato, per l'anno scolastico 1995-96, a causa dell'insufficiente numero di richieste di iscrizioni.

Infatti, le istanze segnalate all'ufficio in parola sono soltanto 16, numero di gran lunga inferiore ai parametri minimi di 25 alunni previsti dalla normativa vigente in materia di formazione delle classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(15 giugno 1995)

WILDE, ROBUSTI, CARINI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che in data 13 gennaio 1995 è stata presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Lombardia una proposta di iniziativa popolare sottoscritta da 5.453 persone avente per oggetto abrogazione della legge regionale n. 58 del 1989 e della legge regionale n. 79 del 1983 e successive modificazioni istitutive del Parco dell'Alto Garda e del Parco dell'Adamello;

che la regione aveva quattro mesi per discutere in consiglio l'accoglimento di questa proposta le cui motivazioni sono i parchi del Garda e dell'Adamello che complessivamente si sviluppano su territori troppo vasti, 38.264 ettari, ed in particolare:

tali territori sono di per sè già disagiati; è quindi assurdo burocratizzare ulteriormente il contesto e porre limitazioni di azioni e movimento ai residenti, il che favorisce l'emigrazione e quindi l'abbandono del territorio e non favorisce attività agro-silvo pastorali, importanti sia per la salvaguardia idrogeologica che ambientale;

i piani territoriali di coordinamento di questi parchi ammettono pericolosissime deroghe urbanistiche alla salvaguardia dell'integrità ambientale e paesistica delle zone protette (si veda il PTC del parco dell'Adamello, articolo 13, punto 1, comma a);

considerato il mancato rispetto dell'esercizio delle attività venatorie tradizionali che rappresentano una motivazione per i residenti al mantenimento ed alla pulizia delle nostre montagne come stabilito dall'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 e 21 della legge n. 157 del 1992;

rilevato che in data 26 gennaio 1995, protocollo n. 950461, il presidente della regione Lombardia informava che in relazione alla proposta di legge di iniziativa popolare avente per oggetto «abrogazione della legge regionale n. 58 del 1989 e della legge regionale n. 79 del 1983 e successive modificazioni istitutive del Parco dell'Alto Garda e del Parco dell'Adamello» il consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 1995 ha dichiarato, all'unanimità dei presenti, l'inammissibilità della proposta in quanto l'iniziativa popolare è preclusa nella materia in questione, che incide sul regime dei limiti della proprietà fondiaria, articolo 60 dello statuto regionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo, in relazione alla decisione regionale relativa all'articolo 60 dello statuto della regione, non intendano prendere conoscenza della proposta di abrogazione avvenuta tramite petizione ed in base a ciò quale iniziativa si intenda intraprendere al fine della difesa delle autonomie locali, legge n. 142 del 1990, ed in relazione all'efficienza del rapporto Stato-regione ed alla legge n. 394 del 1991;

quali siano i vantaggi e le necessità dell'istituzione di un apposito ente gestore, visto che la perimetrazione coincide con i confini dei comuni che fanno parte delle comunità montane ivi insistenti e che tale ente produce rilevanti oneri a carico della stessa comunità mentre l'organico (Parco dell'Adamello) prevede quattro guardia-parco e nove operai per un'area di ben diciannove comuni e quindi come si intenda concretamente tutelare il territorio;

se la consultazione referendaria non sia un diritto vincolante in relazione alle volontà delle popolazioni residenti specialmente in tema di istituzione di qualsiasi nuova area protetta e relativo regolamento, ai sensi del documento n. 132-1184 del 17 novembre 1986, C, comma 2, delle direttive della Comunità europea.

(4-03214)

(14 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si rileva in primo luogo come la materia delle consultazioni referendarie per l'abrogazione di leggi regionali esula dalla competenza di questa amministrazione, come pure le valutazioni che hanno portato la regione Lombardia alla istituzione dei parchi dell'Alto Garda e dell'Adamello.

Si ritiene opportuno osservare, comunque, che la costituzione di un'area protetta non deve essere considerata di per sè ed in ogni [illegible] limitazione economica all'attività dei residenti, in quanto

l'attuale normativa-quadro in materia prevede che queste aree possano e debbano essere oggetto di specifici investimenti pubblici straordinari.

Per quanto riguarda la lesione delle autonomie locali coinvolte, lamentata nell'atto ispettivo, si rileva che dette autonomie sono in ogni caso tutelate, avendo la possibilità di entrare a far parte direttamente dell'ente gestore e costituendo, comunque, un apposito organo di consultazione: la comunità del parco.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(19 giugno 1995)